

Azienda per l'Assistenza Sanitaria
n. 5 "Friuli Occidentale"

Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone
C.F. e P.I. 01772890933 – PEC aas5.protgen@certsanita.fvg.it

AFFIDAMENTO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA
CITTADELLA DELLA SALUTE
E DEL
NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA

CUP B57B13000110002 (Nuovo ospedale)
CUP F57B15000200009 (Efficientamento energetico del nuovo ospedale)
CUP J56C07000070002 (Cittadella della salute)
CIG 6541386A7C

INDICE

CAPO I: OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO	4
ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ	4
1.1 Committenza	4
1.2 Oggetto dell'appalto	4
1.3 Situazione autorizzativa e disponibilità delle aree	4
1.4 Progettazione e altri servizi correlati	5
1.5 Descrizione sommaria delle attività e delle opere	5
1.6 Interventi opzionali	6
1.7 Limiti di fornitura dell'Appalto	6
1.8 Luogo di esecuzione dei lavori	9
ARTICOLO 2. FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO	9
2.1 Appalto a corpo	9
2.2 Categorie dei lavori	11
2.3 Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili - contabilità separata	12
CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
ARTICOLO 3. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI	13
ARTICOLO 4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	14
4.1 Documenti che fanno parte del contratto	14
4.2 Interpretazione dei documenti contrattuali	15
ARTICOLO 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI	15
5.1 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere e preposti – Dotazione dell'impresa	15
5.2 Poteri della direzione lavori e ordine da eseguirsi nell'esecuzione dei lavori	16
ARTICOLO 6. GARANZIE DEFINITIVE E GARANZIA GLOBALE	18
6.1 Garanzia globale	18
6.2 Polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati	18
6.3 Polizza di assicurazione indennitaria decennale e polizza decennale di responsabilità civile verso terzi	19
6.4 Polizza assicurativa del Progettista	19
6.5 Variazioni delle garanzie	20
6.6 Requisiti dei fideiussori	20
ARTICOLO 7. VARIAZIONI ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'APPALTO	20
7.1 Progetti definitivi e offerta tecnica dell'Aggiudicatario.	20
7.2 Varianti in sede di progetto esecutivo	20
7.3 Variazioni in corso d'opera	21
ARTICOLO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	21
ARTICOLO 9. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	22
CAPO III: DISCIPLINA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLE ATTIVITÀ TECNICHE	23
ARTICOLO 10. REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	23
10.1 Modalità di redazione	23
10.2 Contenuti del Progetto Esecutivo	24
10.3 Formato dei documenti e trasmissione	24
10.4 Firma degli Elaborati	25
10.5 Riservatezza	25

10.6	Proprietà e disponibilità degli elaborati del progetto esecutivo.	25
10.7	Termini per la progettazione esecutiva	26
10.8	Ritardo nella progettazione esecutiva	26
10.9	Pagamento dell'importo relativo alla progettazione esecutiva	26
ARTICOLO 11.	ATTIVITÀ DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLCI	27
11.1	Oggetto del servizio di bonifica da ordigni bellici	27
11.2	Fasi esecutive del servizio di bonifica bellica	27
11.3	Tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici	27
11.4	Normative di riferimento	28
11.5	Descrizione del servizio	28
CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		31
ARTICOLO 12.	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	31
ARTICOLO 13.	ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	31
ARTICOLO 14.	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	32
ARTICOLO 15.	TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	33
ARTICOLO 16.	PENALI IN CASO DI RITARDO	34
ARTICOLO 17.	SOSPENSIONI	34
CAPO V – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI		35
ARTICOLO 18.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA RICONSEGNA FINALE	35
ARTICOLO 19.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI	36
ARTICOLO 20.	CONTO FINALE	36
ARTICOLO 21.	COLLAUDI	36
ARTICOLO 22.	GRATUITA MANUTENZIONE E GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA	37
ARTICOLO 23.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	37
CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI		38
ARTICOLO 24.	ANTICIPAZIONE	38
ARTICOLO 25.	PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO	38
ARTICOLO 26.	RITARDI NEI PAGAMENTI	39
ARTICOLO 27.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	40
ARTICOLO 28.	REDAZIONE STATI AVANZAMENTO	40
ARTICOLO 29.	VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	40
ARTICOLO 30.	NORME GENERALI SULLA MISURAZIONE DEI LAVORI	41
ARTICOLO 31.	DISPOSIZIONI SUI PREZZI E ONERI E OBBLIGHI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI CONTRATTO	41
31.1	Disposizioni sui prezzi	41
31.2	Oneri e obblighi compresi e compensati con i prezzi di contratto	41
ARTICOLO 32.	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	42
CAPO VII – DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN RELAZIONE AI LAVORI		43
ARTICOLO 33.	DISPOSIZIONI E CAUTELE PARTICOLARI DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ OSPEDALIERE	43
33.1	Indicazioni generali	43
33.2	Procedure autorizzative	43
33.3	Allestimento e articolazione del cantiere	46
33.4	Demolizioni	48
33.5	Attività complementari	50
33.6	Disposizioni degli Enti di controllo	56
33.7	Prescrizioni generali di tutela ambientale	56

33.8	Responsabilità dell'Appaltatore per contaminazione ambientale	57
33.9	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	57

CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 60

ARTICOLO 34.	NORME DI SICUREZZA E PIANI DI SICUREZZA	60
34.1	Sicurezza sul luogo di lavoro	60
34.2	Piano di Sicurezza e Coordinamento	60
34.3	Piano Operativo di Sicurezza	60
34.4	Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza	61
ARTICOLO 35.	CONDOTTA DURANTE I LAVORI	61

CAPO IX – DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO 62

ARTICOLO 36.	FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	62
36.1	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	62
36.2	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	63
ARTICOLO 37.	FUSIONI E CONFERIMENTI.	64
ARTICOLO 38.	ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	64

CAPO XI – NORME FINALI 66

ARTICOLO 39.	FORZA MAGGIORE	66
ARTICOLO 40.	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	66
40.1	Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori	66
40.2	Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori	68
40.3	Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore	69
40.4	Ulteriori oneri e obblighi in capo all'Appaltatore	71
ARTICOLO 41.	CUSTODIA DEL CANTIERE	72
ARTICOLO 42.	CARTELLO DI CANTIERE	72
ARTICOLO 43.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	72
ARTICOLO 44.	LINGUA	73
ARTICOLO 45.	RISERVATEZZA	73
ARTICOLO 46.	INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS N. 196 DEL 30.06.2003	74
ALLEGATO A -	PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI	75

CAPO I: OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell'appalto e descrizione sommaria delle attività

1.1 Committenza

1. Committente e Stazione appaltante dei lavori è l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale (di seguito "Stazione appaltante"), con sede in Via della Vecchia Ceramica, 1 a Pordenone.

1.2 Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'appalto è la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di:
 - realizzazione della cittadella della salute,
 - realizzazione del nuovo edificio ospedaliero,
 - realizzazione del nuovo polo tecnologico e altri lavori di efficientamento energetico del nuovo edificio ospedaliero,
 - realizzazione di un posteggio interrato e del soprastante posteggio a raso,come descritti e rappresentati negli elaborati costituenti i progetti definitivi posto a base di gara dall'amministrazione, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

1.3 Situazione autorizzativa e disponibilità delle aree

1. Sui progetti sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - nuovo ospedale:
 - parere del NVISS n. 1614-EDI1963-A5 di data 16.12.2015, sul progetto definitivo;
 - parere della Sovrintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia n. 10943 del 11/12/2015;
 - decreto n. 1977/AMB del 13.11.2015 del Servizio Valutazioni ambientali della Direzione centrale Ambiente ed energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo alla non assoggettabilità del presente intervento a VIA;
 - parere prot. n. 11339 del 21.12.2015 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (partica n. 321784);
 - parere prot. n. 85889 di data 22.12.2015 del Dipartimento di prevenzione dell'AAS n. 5;
 - permesso di costruire n. 66 (prot. 84883) di data 24.12.2015 rilasciato dal Comune di Pordenone;
 - cittadella della salute:
 - parere del NVISS n. 1602-EDI1945-A5 del 06.10.2015, sul progetto definitivo;
 - parere favorevole all'esame progetto rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in data 21.04.2015 (pratica n. 321827 – prot. n. 3745);
 - parere prot. n. 64198 del 24.09.2015 del Dipartimento di prevenzione dell'AAS n. 5 (integrato dalla nota prot. n. 65588 del 30.09.2015);
 - parere di conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Pordenone in data 17.02.2015.
2. Le eventuali prescrizioni contenute nei pareri sopra elencati dovranno essere ottemperate nell'ambito della progettazione esecutiva, secondo le indicazioni della Stazione appaltante.
3. La progettazione esecutiva dovrà inoltre tenere in considerazione le osservazioni formulate dal soggetto incaricato del servizio di verifica del progetto definitivo del nuovo ospedale.

4. Sono a carico, onere e rischio dell'Appaltatore l'ottenimento e il mantenimento di ogni ulteriore titolo autorizzativo o comunque occorrente per l'esecuzione dei lavori, anche con riferimento a quanto indicato al successivo articolo 33.
5. Le aree di intervento e di cantiere saranno rese disponibili dalla Stazione appaltante successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e coerentemente rispetto al cronoprogramma generale dei lavori.

1.4 Progettazione e altri servizi correlati

1. A base della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori vengono posti:
 - a) i progetti definitivi;
 - b) i titoli autorizzativi di cui al precedente punto 1.3, comma 1;
 - c) l'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.
2. I progetti definitivi del nuovo ospedale (ivi compreso il polo tecnologico) e della cittadella della salute sono stati redatti in momenti diversi da professionisti diversi e sono stati riuniti nel presente appalto, al fine di procedere congiuntamente all'esecuzione dei lavori. Detti progetti sono stati verificati secondo le disposizioni di legge e successivamente validati dal Responsabile del procedimento in data 29.12.2015.
3. Le opere oggetto di progettazione ed esecuzione riguardano gli interventi inseriti all'interno di quello che è indicato come Stralcio N. 1 dei lavori. L'opera si completerà con gli interventi di cui allo stralcio N. 2 (esclusi dall'oggetto del presente appalto) e ricomprendente la dismissione e demolizione delle attuali centrali tecnologiche e la realizzazione delle opere di completamento costituite dalla seconda rampa di accesso, dal cunicolo di collegamento a essa adiacente, da opere di sistemazione esterna e dall'edificio indicato come Fabbricato 118.
4. Oltre ai servizi tecnici di progettazione sono inclusi i servizi di verifica della presenza di ordigni bellici, come descritti nei successivi articoli.

1.5 Descrizione sommaria delle attività e delle opere

L'ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dai disegni e dagli elaborati di cui al progetto definitivo della cittadella della salute e al progetto definitivo del nuovo ospedale di Pordenone riportati nell'allegato M al Disciplinare di gara. In particolare dovranno essere realizzate le seguenti opere:

- a) cittadella della salute;
- b) nuovo edificio ospedaliero;
- c) edificio destinato a nuovo polo tecnologico a servizio del comprensorio ospedaliero e altri lavori di efficientamento energetico a servizio dell'ospedale;
- d) parcheggi denominati rispettivamente P1 e P2 (rispettivamente autorimessa interrata e ripristino del parcheggio di superficie);
- e) viabilità interna e sistemazioni esterne a corredo dell'intervento.

A titolo indicativo e non esaustivo, sono compresi nella progettazione esecutiva e nei lavori previsti in appalto i seguenti interventi:

- a) risoluzione delle interferenze delle nuove opere con i sottoservizi esistenti e predisposizioni di opere per l'alloggiamento di nuove reti impiantistiche;
- b) opere di scavo e bonifica bellica propedeutiche all'esecuzione delle opere;
- c) fornitura, posa in opera e attivazione delle nuove torri evaporative e opere di dismissione e demolizione delle attuali torri evaporative;
- d) realizzazione di percorsi interrati di collegamento;
- e) demolizione del padiglione N (attuale sede dei servizi mortuari e della formazione aziendale) e dei manufatti a esso correlati;
- f) demolizione di due edifici nell'area dell'ex Caserma Martelli.

1.6 Interventi opzionali

La Stazione appaltante si riserva di affidare, qualora vi sia disponibilità economica, alle stesse condizioni del contratto principale e con lo stesso ribasso, ovvero agli stessi prezzi unitari offerti, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un centro prelievi in ampliamento alla cittadella della salute, dell'importo lavori stimato in 1.250.000,00 euro, secondo le indicazioni contenute negli elaborati descrittivi già allegati alla documentazione di gara.

1.7 Limiti di fornitura dell'Appalto

1. Negli elaborati posti a base di gara sono rappresentati, esclusivamente ai fini della corretta lettura delle funzioni da realizzare, anche una serie di opere e forniture che non sono incluse nel presente appalto.
2. Di seguito si riassumono le opere civili e impiantistiche escluse dal presente appalto; tutto quanto previsto in progetto o comunque necessario per la completezza e la funzionalità delle opere e non espressamente indicato come escluso deve quindi considerarsi incluso e remunerato dal corrispettivo previsto.
3. Gli arredi rappresentati negli elaborati di progetto non fanno parte del presente appalto; vengono indicati nelle planimetrie al solo scopo di illustrare la definizione degli spazi e permettere al contempo lo sviluppo della progettazione impiantistica.
4. Non fanno parte del presente appalto le finiture dei seguenti locali lasciati al grezzo, privi di controsoffitti e finiture interne:
 - a) area medicina nucleare, livello interrato;
 - b) area radioterapia, livello interrato;
 - c) area sterilizzazione e centrale lavaggio letti e sanificazione materassi, livello interrato;
 - d) area TAC, piano terra;
 - e) sale del polo vascolare compresi relativi locali tecnici e sale comandi, piano terra;
 - f) aree blocco operatorio e day-surgery (sale e preparazione pazienti e chirurghi), piano primo;
 - g) terapia intensiva, piano primo,secondo le delimitazioni esplicitamente indicate negli elaborati del progetto definitivo del nuovo ospedale.
5. Non sono compresi i sistemi di sollevamento, regolazione e controllo ed i contenitori di decadimento degli scarichi caldi radioattivi proveniente dalla rete di scarico (impianto di decadimento).
6. Non è prevista la fornitura della segnaletica di orientamento esterna e interna, mentre sarà prevista la segnaletica interna di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme alle disposizioni di cui al DLgs n. 493/1996 e la segnaletica stradale conforme al codice della strada.
7. Sono escluse le opere a verde relative alle aree esterne e alle corti interne al livello interrato. Sono invece espressamente comprese tutte le opere a verde pensile previste su coperture e terrazzamenti.
8. L'arredo dei locali adibiti a bar al piano terra non è compreso nel presente appalto; andranno predisposte tutte le alimentazioni impiantistiche secondo il lay-out proposto e accettato in sede di gara (o, in alternativa, secondo le indicazioni della Stazione appaltante) al fine di consentire il successivo allestimento dei locali stessi.
9. Tutti i sistemi impiantistici ausiliari del fabbricato sono compresi nell'Appalto, secondo i limiti descritti ed individuati dalla documentazione di cui al progetto definitivo del nuovo ospedale. I fornitori delle apparecchiature la cui fornitura non è inclusa nei limiti dell'appalto e che saranno individuati mediante separate gare, potranno essere chiamati ad operare in maniera coordinata con l'Appaltatore per fornire eventuali elementi costituenti predisposizioni necessarie al successivo completamento dei sistemi

impiantistici stessi. I fornitori delle apparecchiature integrative completeranno gli impianti a partire dalle predisposizioni realizzate nell'appalto generale e per tale motivo l'Appaltatore generale dovrà comunque porsi in relazione con queste aziende terze, collaborando attivamente alla soluzione dei problemi eventualmente emergenti, anche mediante opere di modifica puntuale, adattamento, interfaccia con il solo fine comune di completare l'opera a regola d'arte e nei tempi assegnati. L'Appaltatore è tenuto a coordinarsi con tali fornitori, fornendo il supporto operativo necessario. L'Appaltatore, in caso di ritardi inerenti a tali attività di fornitori terzi, dovrà fare tutto quanto in suo potere per ridurre l'incidenza e gli effetti, all'occorrenza riprogrammando le lavorazioni o le relative fasi in modo da ottimizzare comunque i tempi di esecuzione e la resa del proprio personale e dei propri mezzi.

10. Di seguito si riportano i limiti di fornitura delle principali dotazioni impiantistiche.

- 10.1. Gli impianti elettrici e speciali dell'edificio e delle aree oggetto dei lavori sono totalmente compresi nell'appalto a partire dalle centrali fino a tutte le utenze terminali (prese FM, prese dati, prese TV-SAT, centraline, utenze meccaniche, azionamenti, ecc.), con l'esclusione dei locali forniti al grezzo, con le precisazioni a seguire. In ogni caso si faccia riferimento anche a quanto riportato negli elaborati grafici e descrittivi allegati. Sono escluse dall'appalto tutte le apparecchiature medicali, comprese lampade scialitiche e pensili;
- a. sono comprese tutte le alimentazioni elettriche delle utenze relative agli impianti meccanici;
 - b. sono escluse dall'appalto tutte le apparecchiature medicali, comprese lampade scialitiche, pensili, macchinari ad uso ospedaliero e non prettamente impiantistico;
 - c. sono comprese nell'appalto le travi testaletto e le relative utenze (prese FM, prese dati, prese gas - negli impianti meccanici) nelle camere di degenza, ad esclusione di quelle della terapia intensiva e del blocco operatorio;
 - d. sono escluse dall'appalto tutte le apparecchiature attive della rete di trasmissione dati (centrale telefonica, switch, server, apparati wi-fi, software, apparecchi telefonici terminali), ad eccezione della fornitura degli switch e del server necessari alla messa in servizio della rete di supervisione ed automazione della cittadella della salute;
 - e. nei locali CED del nuovo ospedale non sono previsti gli armadi di contenimento (centro stella e server), i quadri elettrici, i sistemi di raffrescamento dedicati, gli UPS; sono invece comprese le dotazioni impiantistiche standard (illuminazione normale e di sicurezza, prese FM, rivelazione incendi);
 - f. sono esclusi dall'appalto gli apparecchi televisivi;
 - g. sono escluse dall'appalto le apparecchiature relative all'impianto di asset-location (tag e antenne attivatrici);
 - h. sono esclusi dall'appalto gli apparecchi terminali di controllo accessi a servizio del parcheggio interrato;
 - i. sono esclusi dall'appalto stampanti, personal computer, apparecchiature di lavoro in genere, ecc. ad esclusione delle postazioni PC inerenti il sistema di supervisione;
 - j. sono esclusi gli impianti di diffusione sonora, videoproiezione e multimediali nella sala conferenze al piano terra; sono invece comprese le dotazioni impiantistiche standard (illuminazione normale e di sicurezza, prese FM e dati, rivelazione incendi, EVAC, predisposizioni per impianti speciali, quadro elettrico);
 - k. è escluso l'allestimento del bar al piano terra che sarà a carico del futuro gestore; sono comprese le dotazioni impiantistiche standard (illuminazione normale e di sicurezza, prese FM e dati, rivelazione incendi, EVAC, predisposizioni per impianti speciali, quadro elettrico);
 - l. nelle aree al grezzo sono compresi i tratti di cavo (energia, speciali, cavi BUS e UTP cat. 6A) entranti nei relativi locali (almeno 1 m per i cavi energia, speciali, BUS con scatole di derivazione dalle dorsali di corridoio); tali cavi rappresenteranno il limite di fornitura a cui collegare gli impianti oggetto di futuro completamento. In particolare, i cavi UTP saranno attestati da un lato al relativo armadio di zona mentre, dall'altro lato, avranno una adeguata riserva in lunghezza per raggiungere le varie prese dati future, non oggetto di appalto e di certificazione; il costo complessivo dei cavi da predisporre per le aree al grezzo si intende

compreso come q.p. nel costo delle singole prese dati “complete e certificate” da installare in questo appalto.

10.2. Gas medicali:

- a. la fornitura ha inizio dalla centrale Gas Medicali esistente dall'area tecnica esistente posta sul lato est del comparto sanitario dove trovano già posto le centrali aria medica compressa e la centrale di Ossigeno a servizio dell'Ospedale attuale, già adeguate rispetto alle indicazioni della EN 7396.
- b. In tale centrale Gas medicali sarà ricavata la centrale Anidride Carbonica in sostituzione della centralina Protossido d'Azoto dismessa, nella medesima nicchia: la costruzione di tale centralina CO₂ è compresa nell'appalto (pacchi bombole esclusi).
- c. per le centraline Ossigeno ed Aria compressa il limite di fornitura è rappresentato dall'attacco alla rete posta a valle delle centraline di regolazione della portata e pressione. Eventuali opere di adattamento o taratura della centrale saranno operate dall'Azienda con propri incaricati: l'appaltatore dovrà comunque verificare l'adeguatezza delle prestazioni in sede di progetto esecutivo ed eventualmente segnalare le carenze o modifiche necessarie alle suddette centrali.
- d. Le reti a partire dalla centrale, l'anello, i quadri di intercettazione, alimentazione di emergenza e di gestione dell'anello sono compresi nell'appalto.
- e. Sono comprese le centrali di produzione Vuoto Endocavitario e le soffiati di evacuazione Gas anestetici e le relative reti di edificio, con centrali dedicate disposte al piano copertura dell'NH₃ sino ai punti di evacuazione.
- f. Tutte le opere di adattamento del manufatto edile, ventilazione cavedi (sopra e sotto) e assistenza murarie sono comprese nell'appalto.
- g. Tutte le opere di protezione REI definite nel progetto sono comprese nell'appalto.
- h. Tutti i quadri di intercettazione di emergenza disposte nei filtri antincendio, i riporti dei segnali, le alimentazioni elettriche, cavi e cavidotti di riporto allarme ed i quadretti stessi di stato di funzionamento nei filtri opposti di accesso ai reparti sono compresi nell'appalto.
- i. Tutti i quadri di regolazione e stabilizzazione sono altresì compresi nell'appalto come pure le alimentazioni elettriche, cavi e cavidotti di riporto stato e allarme pressione ed i quadretti stessi di segnalazione caposala nei reparti.
- j. Tutte le opere di distribuzione interna delle reti gas medicinali (O₂, CO₂, A4, A8, A10, Vu, EGA) per la intercettazione, controllo e regolazione, distribuzione, dilatazione, sostegno sismico, protezione meccanica e antincendio, compresi compensatori in corrispondenza dei giunti strutturali, il tutto a partire dalle centrali sino ai terminali di erogazione sono compresi nell'appalto;
- k. Solo nelle aree previste al grezzo e per l'allaccio a terminali disposti su pensili specialistici la fornitura dovrà terminare al confine del locale con stacco valvolato e tappato; tali predisposizioni e valvole sono comprese nell'appalto e l'attacco finale dovrà essere idoneo alla prosecuzione della tubazione interna che verrà eseguita insieme alle opere di allestimento ed arredo tecnico dei locali. Al termine dei lavori verrà rilasciata certificazione completa dell'opera realizzata, compresi i necessari test di verifica di tutti i terminali di erogazione.

10.3. La fornitura di acqua demineralizzata ha inizio dalla zona tecnica al piano -1 dove è posto il sistema di trattamento acqua a osmosi inversa compreso nell'appalto in fornitura. Nelle aree previste al grezzo, la fornitura dovrà terminare al confine del locale con valvole manuali di intercettazione; tali valvole sono comprese nell'appalto e l'attacco finale dovrà essere idoneo alla prosecuzione della tubazione interna che verrà eseguita insieme all'arredo tecnico dei laboratori.

10.4. Il sistema aeraulico e di climatizzazione dell'edificio è totalmente compreso nell'appalto a partire dalle UTA fino a tutte le utenze di diffusione in mandata e ripresa, ad esclusione dei soli locali forniti al grezzo. Per questi ultimi saranno portate le canalizzazioni sino al lato interno della parete che delimita il confine dell'area con dimensioni e portate aria idonee all'applicazione prevista e, dove necessario, già dotate di serrande tagliafuoco cablate e forzate in posizione chiusa oppure con serranda a tenuta fissata in posizione chiusa. Più in dettaglio, per le sole sale operatorie è esclusa anche la fornitura e l'installazione delle unità di trattamento aria relative alle singole sale ed i

relativi ricirculatori ISO 5.

- 10.5 Il sistema di distribuzione idraulica dei fluidi per la climatizzazione (acqua calda e refrigerata) dell'edificio è totalmente compreso nel lavoro a partire dalle centrali fino a tutte le utenze, con l'esclusione dei locali forniti al grezzo. Per questi ultimi saranno portate le tubazioni sul lato interno delle pareti che delimitano il confine dell'area dotate di valvole di intercettazione tappate, con dimensioni e portate acqua idonee all'applicazione prevista. Se necessario sarà già previsto il ripristino REI del passaggio sulla parete.
- 10.6 Il sistema di distribuzione idraulica acqua calda e fredda sanitaria dell'edificio è totalmente compreso nel lavoro a partire dalle centrali fino a tutte le utenze, con le esclusioni dei locali forniti al grezzo. Per questi ultimi saranno portate le tubazioni al confine dell'area dotate di valvole di intercettazione, con dimensioni e portate acqua idonee all'applicazione prevista fatte salve particolari esigenze non note all'atto della progettazione.
- 10.7 Il sistema di scarico da servizi igienici e locali assimilabili dell'edificio è totalmente compreso nel lavoro a partire dalle centrali fino a tutte le utenze, con l'esclusione dei locali forniti al grezzo. Per questi ultimi saranno portate le tubazioni, opportunamente tappate e sigillate e con dimensioni idonee all'applicazione prevista, al confine dell'area nei punti che saranno compiutamente individuati in sede di progetto esecutivo ovvero secondo le indicazioni della direzione lavori in corso di esecuzione lavori.
- 10.8 Il sistema di regolazione ambiente e BMS sarà fornito completo anche per le aree stralciate, comprendendo le componenti necessarie in tali zone, eventualmente depositate a piè d'opera (qualora si ultimino il lavoro senza aver ancor identificato la parte terza che provvederà al completamento della singola area interessata), comprendendo tutti i regolatori DDC e le sonde ambiente necessarie per i locali previsti in completamento a cura di terzi. Sono invece escluse le sole valvole e motorizzazioni, per le quali comunque dovrà essere lasciata predisposizione elettrica ed elettronica volante con riserva di cavo di adeguata lunghezza. Le pagine grafiche di tali zone saranno comunque predisposte e le programmazioni di supervisione complete.
11. Tutte le previsioni e precisazioni di questo articolo si intendono, all'occorrenza, anche come precisazioni e chiarimenti rispetto ai corrispondenti contenuti della relazione generale di progetto, sulla quale all'occorrenza prevalgono.

1.8 Luogo di esecuzione dei lavori

I lavori previsti si svolgeranno nel Comune di Pordenone, in corrispondenza del comprensorio sanitario tra le vie Montereale e Vial Rotto. Le aree sono individuate nelle planimetrie di progetto e consistono:

- a) nell'area principale ove verranno edificati il nuovo edificio ospedaliero e il nuovo polo tecnologico;
- b) nell'area dell'ex Caserma Martelli ove verrà edificata la cittadella della salute;
- c) nell'area adiacente, contigua alla prima, destinata alla realizzazione dell'autorimessa interrata e del parcheggio pubblico; tale area coincide con il sedime dell'attuale parcheggio pubblico di superficie.

Articolo 2. Forma e ammontare dell'appalto

2.1 Appalto a corpo

1. L'appalto, con riferimento alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori, è svolto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) e commi 6 e 10, del DLgs n. 163/2006.

2. L'importo complessivo dell'appalto è composto da prestazioni che verranno integralmente compensate a corpo sulla base di prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del DLgs n. 163/2006, secondo la seguente suddivisione posta a base di gara:

			nuovo ospedale	efficientamento energetico	cittadella della salute	totale
L	Lavori da eseguire (a corpo - soggetto a ribasso)	Euro	108.908.145,23	7.500.000,00	9.270.020,88	125.678.166,11
S	Oneri per la sicurezza (a corpo - non soggetti a ribasso)	Euro	3.534.127,61	243.290,92	282.205,72	4.059.624,25
Totale dei lavori in appalto (L+S)		Euro	112.442.272,84	7.743.290,92	9.552.226,60	129.737.790,36
B	Corrispettivo bonifica bellica	Euro	39.436,24	-	9.836,07	49.272,31
P	Corrispettivo prog. esecutiva	Euro	2.524.801,79			
A	Totale dell'appalto (L+S+B+P)	Euro	132.311.864,46			

3. L'importo contrattuale riferito esclusivamente ai lavori, determinato secondo il disposto dell'articolo 82, comma 2 lettera b), del DLgs n. 163/2006, corrisponderà alla somma dei lavori di cui alla voce L e dei servizi di bonifica bellica di cui alla voce B della suddetta tabella, ribassati in funzione dell'offerta presentata dall'Aggiudicatario dell'appalto, aumentata dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza sopra definito alla voce S, il cui ammontare resta fisso e invariabile non essendo assoggettabile ad alcun ribasso (combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del DLgs n. 163/2006, dell'articolo 100, comma 1, del DLgs n. 81/2008 e del successivo DLgs n. 106/2009).
4. Tutti gli importi sopra riportati sono da considerarsi al netto di I.V.A.; l'importo relativo alla redazione del progetto esecutivo, di cui alla voce P, è da considerarsi comprensivo di onorari, spese e oneri previdenziali, al netto della sola I.V.A.
5. L'importo contrattuale della progettazione e dei lavori, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
6. E' espressamente convenuto che tutto quanto necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori previsti in appalto, in corrispondenza con la loro funzione e in conformità a quanto riportato nel presente Capitolato, nei progetti, nei titoli autorizzativi o comunque dei documenti che fanno parte del contratto, anche qualora non espressamente indicato in tali documenti, deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo.
7. L'importo di contratto è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare i lavori ultimati a perfetta regola d'arte, secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione lavori, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali, ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.
8. I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara – come risultano dalla “Lista delle categorie di lavori e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto” (di seguito denominata semplicemente “Lista”), che ai sensi dell'art. 119 comma 7 del DPR 207/2010 diviene l'Elenco Prezzi Unitari di contratto – non hanno alcuna efficacia negoziale. L'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti

progettuali e nella Lista, ancorché eventualmente rettificata o integrata dal concorrente nell'adempimento del suo obbligo esclusivo di controllo e verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, rimane invariabile. La formulazione dell'offerta avviene sulla sola base delle valutazioni qualitative, quantitative e tecniche dell'appaltatore, che se ne assume i rischi. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

9. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori a base di gara, mentre per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

2.2 Categorie dei lavori

1. Secondo quanto previsto agli articoli 61 e 107 del DPR n. 207/2010, le categorie previste sono elencate nella seguente tabella:

<i>categoria</i>	<i>a qualificazione obbligatoria</i>	<i>subappalto</i>	<i>importo lavori (compresa sicurezza)</i>	<i>%</i>
OG1	sì	30%	38.985.943,79	30,0%
OS28	sì	100%	22.059.701,88	17,0%
OS30	sì	30%	21.983.627,84	16,9%
OS6	no	100%	15.685.670,07	12,1%
OS7	no	100%	15.198.549,02	11,7%
OS3	sì	100%	6.222.230,28	4,8%
OS4	sì	100%	2.872.690,66	2,2%
OS8	sì	100%	2.774.314,26	2,1%
OS21	sì	100%	1.920.382,55	1,5%
OS23	no	100%	1.688.127,44	1,3%
OS1	no	100%	346.552,57	0,3%
			129.737.790,36	

così suddivise in base ai progetti definitivi:

<i>categoria</i>	<i>importo nuovo ospedale (compresa sicurezza)</i>	<i>importo efficientamento energetico (compresa sicurezza)</i>	<i>importo cittadella della salute (compresa sicurezza)</i>	<i>importo totale (compresa sicurezza)</i>
OG1	33.745.451,83	2.345.497,09	2.894.994,87	38.985.943,79
OS28	17.108.088,06	3.664.775,95	1.286.837,87	22.059.701,88
OS30	19.655.652,18	1.123.112,98	1.204.862,68	21.983.627,84
OS6	13.721.972,78	50.440,83	1.913.256,46	15.685.670,07
OS7	13.488.563,27	334.954,16	1.375.031,59	15.198.549,02
OS3	6.044.808,88	-	177.421,40	6.222.230,28
OS4	2.800.559,66	-	72.131,00	2.872.690,66
OS8	2.466.537,13	224.509,91	83.267,22	2.774.314,26
OS21	1.904.738,88	-	15.643,67	1.920.382,55
OS23	1.274.574,19	-	413.553,25	1.688.127,44
OS1	231.325,98	-	115.226,59	346.552,57
112.442.272,84		7.743.290,92	9.552.226,60	129.737.790,36

2. Il subappalto è consentito solo se dichiarato specificamente in offerta.

3. Le lavorazioni appartenenti alle suindicate categorie specializzate OS3, OS4, OS8, OS21, OS28, OS30 sono a qualificazione obbligatoria: il concorrente che non ne fosse in possesso deve ricorrere al raggruppamento temporaneo, al subappalto o all'avvalimento nei rispettivi limiti di legge.
4. Le lavorazioni appartenenti alle ulteriori categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria OS1, OS 6, OS 7 e OS23 possono essere eseguite direttamente dall'affidatario possesso della qualificazione nella categoria prevalente, ovvero subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2.3 Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili – contabilità separata

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del DLgs n. 163/2006, all'articolo 43, commi 6 e 8, e all'articolo 184 del DPR n. 207/2010, sono indicati nell'Allegato A al presente Capitolato, distinti tra cittadella della salute e nuovo ospedale sulla base dei rispettivi progetti definitivi ed in forza della contabilizzazione separata di cui al comma seguente.
2. Ai sensi dell'articolo 197 del DPR n. 207/2010, per esigenze finanziarie connesse con la gestione e la rendicontazione delle risorse che finanziano l'intervento in appalto, la contabilizzazione delle lavorazioni deve essere separata in base alle fonti di finanziamento, senza che ciò comporti richieste di oneri o indennizzi di alcun genere da parte dell'Appaltatore.

CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 3. Osservanza delle disposizioni

1. Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Al riguardo si riportano a mero titolo esemplificativo i seguenti provvedimenti normativi, da intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente Capitolato, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsti e specificati, valgono le norme comunque applicabili al contratto e/o alle opere di cui trattasi:
 - a) Il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
 - b) il Regolamento di esecuzione di attuazione del DLgs163/2006 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010;
 - c) il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito indicato come Capitolato Generale di Appalto) approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto applicabile e compatibile con il DLgs n. 163/2006 e per quanto non abrogato con DPR n. 207/2010;
 - d) gli atti normativi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
 - e) la Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 (norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso e a struttura metallica) e il Decreto Ministeriale del 9 gennaio 1996 (norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche), nonché il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 con le relative norme di attuazione;
 - f) la Legge n. 741 del 10 dicembre 1981 (ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di OO.PP), per la parte applicabile e non abrogata;
 - g) le Leggi n. 646 del 13 Settembre 1982, n. 726 del 12 ottobre 1982 e n. 936 del 23 dicembre 1982, il Decreto Legislativo n. 490 del 8 agosto 1994 e il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - h) la Legge n. 64 del 2 febbraio 1974, articolo 2 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
 - i) il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 (norme tecniche per le costruzioni);
 - j) la Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 (istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008);
 - k) il Decreto Legislativo n. 189 del 17 agosto 2005 (norme tecniche per la costruzione);
 - l) il Decreto Ministeriale n. 37 del 13 marzo 2008 (norme per la sicurezza degli impianti);
 - m) la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e il Decreto Ministeriale LL.PP. n. 236 del 14 giugno 1989 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);
 - n) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 27 aprile 1978 (regolamento di attuazione dell'articolo 27 della Legge n.118 del 30 marzo 1971, a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici);
 - o) tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, le disposizioni del Codice Civile e ciò indipendentemente dal fatto che, nel contratto e nel presente Capitolato, talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate e altre no, ovvero siano richiamate in parte, dovendosi le norme predette, comprese le relative modificazioni, considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato;

- p) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL e i testi citati nel presente Capitolato;
- q) tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti e ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti preposti e autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.
3. L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. alla data di pubblicazione del bando di gara.
4. Resta esplicitamente inteso che hanno valore contrattuale, per pattuizione fra le parti, con la sottoscrizione del Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto, tutte le normative, raccomandazioni, istruzioni, codici di pratica, delle norme UNI, CNR-UNI, ICITE, CEI, CER, nonché delle norme estere AFNOR, DIN, ASTM, ISO, BSI, nonché dei DTU e direttive CEE, nonché di norme tecniche europee comunque applicabili alle forniture e manufatti oggetto di appalto.

Articolo 4. Documenti che fanno parte del contratto e interpretazione dei documenti contrattuali

4.1 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche qualora non materialmente allegati:
- a) il Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche approvato con DM LLPP n. 145/2000, per quanto applicabile e compatibile con il DLgs n. 163/2006 e per quanto non abrogato con DPR n. 207/2010;
- b) il Capitolato speciale d'appalto, composto dalla presente parte amministrativa e dalle norme tecniche, costituite dai seguenti elaborati per la cittadella della salute:

<i>Codice elaborato</i>	<i>Titolo elaborato</i>
O1	Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere edili
O2	Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Impianti meccanici
O3	Capitolato speciale d'appalto - Parte Tecnica - Impianti elettrici

e dai seguenti elaborati per il nuovo ospedale, il posteggio e l'efficientamento energetico del nuovo ospedale:

<i>Codice elaborato</i>	<i>Titolo elaborato</i>
000 OC ST01 4 0	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche - Opere civili
000 OU ST01 4 0	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche - Opere esterne
000 CA ST01 4 0	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche - Opere strutturali
000 IE ST01 4 0	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche - Impianti elettrici
000 IM ST01 4 0	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche - Impianti meccanici
000 MG ST01 4 0	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche - Impianti gas medicinali
000 IT ST01 4 0	Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche - Impianti di trasporto

- c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni dei progetti definitivi posti a base di gara, costituiti dagli elaborati elencati nell'allegato M al Disciplinare di gara, con l'esclusione degli elaborati del computo metrico estimativo e degli elaborati dell'elenco prezzi di progetto;
- d) le liste delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori offerte in gara, secondo quanto stabilito all'articolo 2.1.8 (in sostituzione degli elenchi dei prezzi unitari);
- e) i piani di sicurezza previsti all'articolo 131 del DLgs n. 163/2006;
- f) il Cronoprogramma presentato dall'Aggiudicatario assieme all'offerta;

- g) le polizze di garanzia, di cui al successivo articolo 6.
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari di progetto;
 - b) gli importi indicati nelle le tabelle di riepilogo dei lavori e la corrispondente suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato: trattandosi di importi a base di gara, essi hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del DLgs163/2006;
 - c) la descrizione delle singole voci elementari, la quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

4.2 Interpretazione dei documenti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati tecnici, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di discordanza tra i vari elaborati contrattuali vale la soluzione più favorevole alla Stazione appaltante.
2. In ogni caso la decisione in merito spetterà alla Stazione appaltante e alla Direzione lavori.
3. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e seguenti).

Articolo 5. Disposizioni particolari

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del Capitolato Speciale d'Appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, nonché dei progetti definitivi.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del DPR n. 207/2010, l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto conferma, senza riserva alcuna, la piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

5.1 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere e preposti – Dotazione dell'impresa

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto contenuto nel DM n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli ordini di servizio, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, se non trasmessi a mani proprie dell'Appaltatore o di chi lo rappresenta.
2. L'Appaltatore deve rendersi reperibile in qualsiasi periodo dell'anno e/o giorno feriale o festivo.
3. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
4. Nel caso di affidamento della direzione del cantiere a figura diversa dal Direttore tecnico dell'Appaltatore, il soggetto formalmente incaricato dovrà essere un tecnico (articolo 87 del DPR n. 207/2010) al quale l'Appaltatore conferirà per atto pubblico i poteri necessari per l'espletamento dei compiti in conformità alle previsioni contenute nei documenti contrattuali. Il relativo mandato dovrà essere depositato presso la Stazione appaltante che si riserva in qualsiasi momento di pretendere la sostituzione della persona designata, dandone comunicazione motivata all'Appaltatore che si impegna sin da ora a procedere alla richiesta sostituzione nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione medesima.
5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o del nominativo del Direttore di cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione di tale nominativo deve essere accompagnata dal deposito presso la medesima Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
7. L'Appaltatore è altresì tenuto a nominare:
 - a) un Capo cantiere, con presenza stabile in campo, responsabile delle modalità operative con le quali saranno eseguiti i lavori nonché della tenuta delle aree, dei mezzi e degli apprestamenti provvisori;
 - b) un Responsabile della sicurezza, con la funzione di aggiornare la documentazione inerente la sicurezza, di verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro e di interfacciarsi con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - c) un Responsabile rifiuti e ambiente, con la funzione di vigilanza e controllo su tutte le procedure di gestione dei rifiuti e dei terreni.
8. Dovrà essere sempre impiegato personale specializzato per l'esecuzione delle attività commissionate, nonché debitamente formato anche in relazione a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
9. Nell'organizzazione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere in conto di tutte le condizioni in essere all'interno del cantiere e le condizioni al contorno che emergono dai documenti contrattuali e dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati in fase di gara. Egli dovrà garantire la presenza di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.
10. In generale dovrà essere presente in cantiere tutto quanto necessario per eseguire le opere commissionate nel rispetto del contratto, delle modalità specifiche proposte dall'impresa e delle norme in vigore, a perfetta regola d'arte.

5.2 Poteri della direzione lavori e ordine da eseguirsi nell'esecuzione dei lavori

5.2.1.1 Poteri della direzione lavori

1. La direzione lavori è nominata dalla Stazione appaltante per ciò che riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall'Appaltatore rispondano pienamente alle condizioni contrattuali e alle prescrizioni progettuali e che siano eseguite a perfetta regola d'arte, nonché per tutte le funzioni previste dalla legge. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere un'esecuzione, prendere visione delle bolle di consegna dei materiali, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni e quant'altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato. L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, alla direzione lavori tutto il supporto e l'assistenza operativa necessari per l'esecuzione degli accertamenti e/o controlli che essa ritenga opportuno effettuare; esso, inoltre, dovrà provvedere a tutte le operazioni di misura, accertamento e controllo, nonché a quanto a esse accessorio, connesso e/o propedeutico, che la direzione lavori richieda di effettuare.
2. La direzione lavori potrà contestare in qualsiasi momento la non conformità di quanto eseguito dall'Appaltatore e pretendere che lo stesso effettui tutto quanto necessario per ripristinare la conformità al progetto. In particolare, il Direttore dei lavori non è tenuto, nei confronti dell'Appaltatore, a verificare la conformità di quanto eseguito prima di qualsivoglia successiva lavorazione, né in corso delle lavorazioni stesse, essendo l'Appaltatore obbligato a garantire la conformità al progetto e alla buona tecnica di quanto realizzato, indipendentemente da ogni istruzione, indicazione o disposizione della direzione lavori. Conseguentemente, qualora, a seguito di contestazioni della direzione lavori, il ripristino a conformità implichi anche la demolizione o smantellamento, totale o parziale, di lavori conformi successivamente eseguiti, o, comunque, qualsiasi onere addizionale rispetto a una contestazione in tempi precedenti, tutti tali oneri sono a carico dell'Appaltatore, senza possibilità di contestazione o eccezione alcuna, qualunque sia stata la frequenza dei controlli e delle verifiche della direzione lavori e anche qualora la direzione lavori fosse già intervenuta in cantiere dopo l'esecuzione, anche totale, delle opere difformi, senza averne contestato la difformità. Ciò vale qualunque sia il momento delle contestazioni della direzione lavori, fino alla redazione del certificato di collaudo provvisorio.
3. I rappresentanti dell'Appaltatore dovranno recarsi presso gli uffici della direzione lavori nei giorni e nelle ore che saranno da essa indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori e per la sottoscrizione dei documenti contrattualmente previsti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a fornire alla direzione lavori tutte le informazioni sull'andamento dei lavori, nonché le informazioni specifiche che le venissero richieste, in relazione ai lavori e al cantiere; esso ha, inoltre, l'obbligo di comunicare immediatamente alla direzione lavori il verificarsi di qualsiasi evento rilevante connesso con l'esecuzione dei lavori.
4. Qualunque approvazione da parte della direzione lavori dell'operato dell'Appaltatore non manleva in alcun modo quest'ultimo dalla responsabilità, totale ed esclusiva, di quanto eseguito.
5. Resta stabilito che l'Appaltatore, durante i lavori, dovrà consentire in qualunque momento l'accesso al cantiere e alla zona dei lavori stessi ai rappresentanti della Stazione appaltante e/o ai funzionari, tecnici ed eventuali sorveglianti incaricati dai medesimi o da altre Amministrazioni pubbliche, i quali avranno facoltà di assistere ai lavori, di effettuare e ordinare, per il tramite della direzione dei Lavori, controlli e prove anche di laboratorio, i cui oneri faranno esclusivo carico all'Appaltatore.
6. Le disposizioni dei Direttori operativi e del Direttore dei lavori saranno, di norma, impartite con iscrizione sul giornale dei lavori e dovranno essere controfirmate dal Direttore di cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell'ufficio della direzione lavori in sua assenza. Le disposizioni del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva impartite con iscrizione sul giornale della sicurezza e /o contenute nei verbali di coordinamento dovranno essere controfirmate dal Direttore di cantiere delegato alla sicurezza.

5.2.1.2 *Ordine da eseguirsi nell'esecuzione dei lavori*

1. L'ordine e il modo di esecuzione dei lavori in oggetto sarà quello approvato dalla Stazione Appaltante a seguito dello sviluppo della progettazione esecutiva ed in attuazione al Cronoprogramma allegato al

disciplinare di gara, senza che l'Appaltatore possa elevare alcuna eccezione o reclamo in proposito.

2. La Direzione Lavori potrà ordinare l'esecuzione di più lavori contemporaneamente e, in casi di urgenza o per altre esigenze, in ore straordinarie e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi. La Direzione Lavori potrà, con motivato ordine scritto, chiedere di rivedere la programmazione di una determinata lavorazione, anche in difformità di ogni programma temporale dei lavori approvato o convenuto, ivi incluso il Cronoprogramma di cui alla lettera f) dell'articolo 4.1.
3. E' riservato alla Direzione lavori il diritto di sospendere la prosecuzione di un dato lavoro o di tutti i lavori, per esigenze di ottimizzazione della qualità degli stessi senza che ciò possa dar luogo a compenso alcuno a favore dell'Appaltatore.
4. I lavori dovranno essere svolti dall'Appaltatore con continuità, salvo che per situazioni che prevedano la sospensione a causa di interferenze con aree/zone non disponibili in relazione alle tempistiche di consegna delle stesse o a causa di interferenze con attività di altri soggetti, per condizioni meteo che precludano l'esecuzione dei lavori stessi e/o per cause di forza maggiore. Impregiudicato quanto previsto da norme inderogabili di legge o di regolamento, la Stazione appaltante, tramite la direzione lavori, potrà, invece, sospendere i lavori in tutti i casi che ritenga opportuni, senza che l'Appaltatore abbia diritto a compenso o indennizzo alcuno.

Articolo 6. Garanzie definitive e garanzia globale

6.1 Garanzia globale

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia globale di esecuzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 129, comma 3, del DLgs n. 163/2006 e agli articoli da 129 a 135 del DPR n. 207/2010.
2. La garanzia globale consiste nella cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del DLgs n. 163/2006 e all'articolo 123 del DPR n. 207/2010 nonché nella garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1 lettera b), del DPR n. 207/2010.
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le prescrizioni dell'articolo 113 del DLgs n. 163/2006 e si intende estinta di diritto, se non previamente escussa in tutto o in parte, all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. In caso di lavori dichiarati non collaudabili, la garanzia residua continua a produrre i propri effetti per due anni dall'emissione del certificato di ultimazione lavori al fine di garantire la Stazione Appaltante degli adempimenti a carico dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 227 del DPR n. 207/2010, ovvero del risarcimento delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 224, comma 3, del DPR n. 207/2010 nonché del recupero delle somme di cui all'articolo 123, comma 2, del DPR n. 207/2010.

6.2 Polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati

1. Prima della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'aggiudicatario dovrà stipulare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 129, comma 1, del DLgs n. 163/2006 e all'articolo 125 del DPR n. 207/2010: l'importo della somma assicurata per danni di esecuzione corrisponde all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi ammonta a 5.000.000,00 euro (cinque milioni euro), secondo lo schema tipo del D.M. n. 123/2004.

2. La stessa polizza dovrà anche:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante, a persone di altre imprese operanti all'interno del cantiere, a visitatori autorizzati, sia in modo temporaneo sia continuativo, all'accesso all'interno del cantiere;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificatamente l'indicazione che si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, i prestatori di lavoro di altre imprese operanti nel cantiere e i dipendenti delle imprese di queste subappaltatrici, nonché loro impiantisti e fornitori e, più in generale, tutti i soggetti autorizzati, sia in maniera temporanea sia in maniera continuativa, all'accesso nel cantiere.

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le garanzie assicurative devono espressamente coprire ciascuno dei componenti interessati dall'esecuzione dei lavori, anche per l'eventuale responsabilità solidale prevista in seno all'associazione.

6.3 Polizza di assicurazione indennitaria decennale e polizza decennale di responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del DLgs n. 163/2006 e dell'articolo 126 del DPR n. 207/2010, l'aggiudicatario dovrà inoltre stipulare:
 - una polizza assicurativa decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 30% del valore dell'opera realizzata, considerata la natura dell'opera che risulta di rilevante importanza per la collettività;
 - una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a 5.000.000,00 euro (cinque milioni euro).
2. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui al punto precedente.

6.4 Polizza assicurativa del Progettista

1. Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 111, comma 1, del DLgs n. 163/2006 e dall'articolo 269 del DPR n. 207/2010, l'Appaltatore dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, con decorrenza dalla stipula del contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, redatta conformemente allo schema tipo del DM n. 123/2004.
2. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non devono essere opponibili alla Stazione appaltante.

3. La polizza dovrà coprire anche le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo. La garanzia dovrà essere prestata per un massimale pari a 2.500.000,00 euro (due milioni cinquecento mila euro).
4. La mancata presentazione della polizza di garanzia di cui al presente articolo esonera la Stazione appaltante dal pagamento di quanto spettante all'Appaltatore per l'attività di redazione del Progetto Esecutivo.

6.5 Variazioni delle garanzie

1. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente.
In caso di variazioni dell'importo dei lavori, a seguito di perizie di variante e/o suppletive, l'importo delle garanzie deve essere adeguato all'importo dei lavori.

6.6 Requisiti dei fideiussori

1. I soggetti autorizzati a prestare le garanzie di cui al presente articolo sono esclusivamente quelli elencati all'articolo 127, commi 1, 2 e 3, del DPR n. 207/2010.

Articolo 7. Variazioni alle attività previste nell'appalto

7.1 Progetti definitivi e offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

L'aggiudicazione avviene sulla base dei progetti definitivi a base di gara e dell'offerta tecnica dell'Aggiudicatario. I limiti entro i quali l'Aggiudicatario può proporre migliorie al progetto a base di gara sono indicati nel disciplinare di gara nell'ambito dell'offerta tecnico-qualitativa. Non sono ammesse varianti.

7.2 Varianti in sede di progetto esecutivo

1. Le migliorie offerte in sede di gara, approvate dall'Amministrazione e inserite nel progetto esecutivo, non sono considerate varianti né ai sensi dell'articolo 76 del DLgs n. 163/2006 né ai sensi degli articoli 132 e 169, comma 3 e 4, del DPR n. 207/2010, anche a seguito delle eventuali modifiche richieste dagli Enti competenti.
2. Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, salvo l'articolo 169, commi 3 e 4, del DPR n. 207/2010 e fermo restando che comunque qualsiasi modifica o variazione dovrà acquisire la previa approvazione scritta della Stazione appaltante.
3. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 169, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207/2010, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi offerti dall'Appaltatore e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi ricavati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010 e soggetti al ribasso di gara offerto dall'Appaltatore.
4. Fermo restando tutto quanto precede, la Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni e procede tempestivamente al

concordamento degli eventuali nuovi prezzi necessari alla quantificazione la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga ai termini previsti per la presentazione del progetto esecutivo. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare al progetto esecutivo ma non può comunque essere superiore a un quarto del termine previsto inizialmente.

7.3 Variazioni in corso d'opera

1. L'Appaltatore non può, per nessuna ragione, apportare varianti alle opere progettate.
2. Le variazioni e le addizioni al progetto approvato e da realizzare sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste e nel modo in cui sono regolate dall'articolo 132 del DLgs n. 163/2006 e dagli articoli 161 e 162, commi 1 e 2, del DPR n. 207/2010.

Articolo 8. Disciplina del subappalto

1. Il subappalto di lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118 del DLgs n.163/2006, dalla Legge n. 136/2010 e dall'articolo 117 del DPR n. 207/2010, nonché dalla disciplina di gara.
2. Il subappalto dei servizi di bonifica da ordigni bellici è ammesso, nella percentuale del 100% del relativo importo, con le modalità previste dall'articolo 118 del DLgs n. 163/2006.
3. Il subappalto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva è ammesso nei limiti di cui all'articolo 91, comma 3, del DLgs n. 163/2006.
4. L'affidamento in subappalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante, a condizione che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori, o le parti di opere, che intende subappaltare, con riferimento alle categorie indicate nella documentazione di gara.
5. Il contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Le imprese subappaltatrici/subaffidatarie devono osservare integralmente le previsioni di cui alla Legge n. 136/2010. L'Appaltatore si assume l'obbligo di farne rispettare ai propri subappaltatori e subaffidatari le disposizioni legislative e regolamentari.
6. La Stazione appaltante resta estranea a ogni rapporto tra i subappaltatori e l'Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo l'obbligo di manlevarla integralmente da qualsiasi pretesa e/o richiesta che le dovesse venire rivolta dagli stessi.
7. Non saranno effettuati pagamenti diretti in favore dei subappaltatori, salvo i casi cogenti esplicitamente previsti per legge.
8. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL n. 139/1995, n.139, convertito in legge n. 246/1995.

Articolo 9. Trattamento dei lavoratori

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto a osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
5. L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola, in conformità al contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Capitolato.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, spetteranno alla Stazione appaltante gli ordinari rimedi relativi all'inadempimento dell'appaltatore. Inoltre troveranno applicazione gli articoli 4-6 del DPR n. 207/2010. In relazione al disposto dell'articolo 5 del DPR n. 207/2010 la Stazione appaltante potrà inoltre procedere a una ritenuta pari al presumibile importo dell'inadempienza, mantenendo tale somma a disposizione fino alla definizione dei rapporti fra l'appaltatore o il subappaltatore e il loro personale.
7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni o riserve alla Stazione appaltante, né ha titolo a interessi o risarcimento danni.

CAPO III: DISCIPLINA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLE ATTIVITA' TECNICHE

Articolo 10. Redazione del Progetto Esecutivo

10.1 Modalità di redazione

1. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni degli articoli dal 33 al 42 del DPR 207/2010, per quanto compatibili.
2. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli richiamati nel presente Capitolato, nei suoi Allegati e nei documenti in esso richiamati, tenendo conto di tutte le implicazioni di qualunque natura – sia dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.
3. Il Progetto Esecutivo dovrà recepire tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) dei Progetti Definitivi e dei Progetti Preliminari, ove non ancora recepiti negli elaborati posti a base di gara.
4. Il Progetto Esecutivo dovrà in ogni caso mantenere il costo delle opere entro quello risultante dai Progetti Definitivi a base di gara e dall'applicazione del ribasso espresso dall'aggiudicatario mediante offerta a prezzi unitari.
5. Deve intendersi inclusa nell'attività di progettazione esecutiva prevista nel presente appalto e conseguentemente compensata col prezzo a corpo di aggiudicazione:
 - a) la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a istruire ogni richiesta di autorizzazione, nulla osta o approvazione verso qualunque soggetto chiamato a esercitare poteri in relazione alle opere e lavorazioni previste in appalto;
 - b) la produzione degli elaborati predisposti nella quantità e nei formati richiesti dalla Stazione appaltante e/o dagli enti a qualunque titolo;
 - c) l'interfaccia e il recepimento di altre progettazioni, di diverso livello, delle infrastrutture localizzate nelle aree limitrofe a quella di intervento e connesse, direttamente o indirettamente, all'opera in progetto.
6. L'Appaltatore, senza che ne discenda alcun diritto a rimborso o maggiori compensi, dovrà provvedere alla verifica, all'aggiornamento e al completamento del rilievo topografico dell'area nella scala adeguata alla progettazione esecutiva, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
7. Poiché è espressamente stabilito che con la sola presentazione dell'offerta, l'Appaltatore riconosce che l'importo contrattuale dell'appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile e commisurato all'oggetto dell'appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti o revisione dei prezzi, né formulare riserve di alcun tipo in relazione a qualunque contenuto del Progetto Esecutivo e/o alle implicazioni dirette e indirette sullo svolgimento delle attività previste dall'appalto conseguenti ai contenuti del Progetto Esecutivo.
8. Resta altresì convenuto che con la sola presentazione dell'offerta l'Appaltatore riconosce che i costi della sicurezza indicati nel "Piano di Sicurezza e Coordinamento" risultano tecnicamente congrui alla natura e all'oggetto dell'appalto.

9. Sono compresi nel compenso derivante dall'offerta di gara tutti gli oneri derivanti per l'Appaltatore e per il Gruppo di progettazione al fine di mantenere gli opportuni contatti con la Stazione appaltante, garantendo la massima disponibilità per incontri o riunioni tecniche, anche di presentazione o illustrazione del progetto, da effettuarsi sia presso gli uffici della Stazione appaltante, sia presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti, sia in campo. L'Appaltatore e il Gruppo di progettazione saranno tenuti altresì a effettuare tutti i sopralluoghi, presso i siti interessati dai lavori, necessari e opportuni alla migliore esecuzione dell'attività di progettazione a lui facente capo.
In particolare, durante la fase di progettazione esecutiva, è previsto almeno un incontro settimanale presso la sede della Stazione appaltante al quale dovranno essere presente i componenti del gruppo di progettazione necessari in base ai contenuti progettuali da approfondire.
Nelle fasi successive alla consegna del progetto esecutivo, per tutta la durata del contratto, potrà essere richiesta la presenza dei componenti del gruppo di progettazione, per eventuali incontri ritenuti necessari.
10. L'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti a tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto, restando inteso che tali approvazioni, nella forma più esplicita e senza eccezione alcuna, devono essere intese quali condizioni necessarie alla successiva approvazione della Stazione appaltante. In conseguenza di ciò l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante.
Eventuali richieste di modifica o integrazione, a seguito di incontri o di pareri o di prescrizioni dell'azienda o di altri Enti, dovranno essere recepite nella documentazione di progetto entro un tempo massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione.
11. I professionisti incaricati della progettazione e l'Appaltatore devono collaborare con il RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori.

10.2 Contenuti del Progetto Esecutivo

1. L'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere, all'atto dell'avvio della progettazione esecutiva, l'elenco degli elaborati che intenderà produrre, tenendo nel seguito edotta la Stazione appaltante – con la quale curerà la codificazione degli elaborati – di qualunque variazione apportata a tale elenco; la Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà comunque facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto Esecutivo in modo differente da quello proposto dall'Appaltatore, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi scrupolosamente alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.
2. L'Azienda si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o suo delegato verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, senza che l'appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.

10.3 Formato dei documenti e trasmissione

1. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa:
- in una o più emissioni successive “per commenti”, sulla base delle quali la Stazione appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti;
 - in emissione finale, previo nulla osta all'emissione, salvo modifiche successive dovute a richieste di terzi o resesi necessarie in fase di approvazione.
2. Le emissioni per commenti dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in versione editabile e

stampabile) e in formato cartaceo in numero di copie che sarà al momento comunicato: indicativamente si potranno essere richieste 4 (quattro) copie (per la Stazione Appaltante, per il soggetto verificatore e per i progettisti dei progetti definitivi) oltre alle copie che si renderanno necessarie per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.

3. La Stazione appaltante potrà chiedere in qualunque momento ragguagli circa lo stato di avanzamento della progettazione, richiedendo, se del caso, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza.
4. Gli elaborati dovranno essere tutti prodotti su supporto informatico, con l'ausilio dei seguenti software:
 - elaborati grafici: Autodesk Revit o programmi equivalenti (deve essere predisposto un modello virtuale dell'opera secondo logica BIM - building information modelling; la restituzione sarà costituita sia dal file in formato sorgente Revit che dalla restituzione di file in formato dwg derivanti dall'esportazione del modello);
 - computi metrici: in caso di utilizzo di un programma sorgente non leggibile dall'amministrazione, i computi dovranno essere prodotti anche in formato leggibile da concordare (almeno Microsoft Excel);
 - altra documentazione (relazioni, tabelle, cronoprogrammi, ecc.): Microsoft Office o programmi equivalenti.

10.4 Firma degli Elaborati

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

10.5 Riservatezza

1. Tutta la documentazione relativa o connessa al Progetto Esecutivo, nonché tutte le informazioni inerenti a esso, sono da considerarsi strettamente riservate e né l'Appaltatore né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Appaltatore è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.
3. Relativamente ai dati personali di cui entrasse in possesso, l'Appaltatore ne è responsabile ai sensi del DLgs n. 196/2003.

10.6 Proprietà e disponibilità degli elaborati del progetto esecutivo

1. Tutti gli elaborati progettuali predisposti dall'Appaltatore saranno nella proprietà e disponibilità esclusiva della Stazione appaltante, anche in caso di risoluzione o di altra forma di cessazione del rapporto.
2. La Stazione appaltante potrà liberamente disporne, anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

10.7 Termini per la progettazione esecutiva

1. La progettazione esecutiva è svolta secondo le modalità indicate nell'articolo 169 del DPR n. 207/2010 e, in generale, nel DLgs n. 163/2006 e nel DPR n. 207/2010, per quanto compatibili.
2. Il tempo utile per la redazione della progettazione esecutiva, completa di tutta la documentazione prevista alla Sezione IV (articoli da n. 33 a n. 43) del DPR n. 207/2010, è pari a **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi dall'ordine di servizio di cui all'articolo 169, comma 1, del DPR n. 207/2010; la scadenza indicata si riferisce alla consegna della documentazione completa sia in formato cartaceo, sia in formato digitale.
3. Le attività di verifica del progetto esecutivo di cui all'articolo 112 del DLgs n. 163/2006 sono svolte anche in progress, nel corso della progettazione: tale modalità di svolgimento delle attività di verifica non prevede l'interruzione o il prolungamento dei tempi nello svolgimento della progettazione.
4. La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai soggetti delle progettazioni preliminari e definitive di partecipare alle attività di controllo e gestione della progettazione esecutiva, al fine di garantire il rispetto dei contenuti dei progetti definitivi posti a base di gara: tale modalità di svolgimento delle attività di verifica non prevede l'interruzione o il prolungamento dei tempi nello svolgimento della progettazione.
5. L'avvenuta approvazione del progetto esecutivo sarà comunicata in forma scritta all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento. E' esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
6. Qualora vi sia la necessità di produrre elaborati tecnici per l'inserimento di correzioni o modifiche, la redazione di varianti o per l'ottenimento di titoli autorizzativi, si fissa un termine congruo, di regola non superiore a 15 giorni solari consecutivi a partire dalla data di formalizzazione delle richieste da parte della Stazione appaltante.

10.8 Ritardo nella progettazione esecutiva

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna del progetto esecutivo, sarà applicata una penale giornaliera di 10.000,00 euro (dieci mila euro). Nel caso in cui il ritardo nella consegna del progetto esecutivo superi i 30 giorni l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore e di incamerare la cauzione.

10.9 Pagamento dell'importo relativo alla progettazione esecutiva

1. Il corrispettivo a favore dell'Appaltatore per l'espletamento dell'attività di progettazione esecutiva è quello da quest'ultimo offerto in sede di gara.
2. Tale importo deve intendersi globale, forfettario, fisso e invariabile – indipendentemente da qualunque fattore, comprese eventuali modifiche o varianti al progetto – e include tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto e le spese, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato. Tale corrispettivo è da considerarsi comprensivo di onorari e spese, al netto di contributi previdenziali e IVA.
3. Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce espressamente che l'importo offerto è fisso, invariabile e commisurato all'oggetto della prestazione, secondo le specifiche previsioni del presente Capitolato Speciale d'appalto.

4. Ai sensi dell'articolo 169, comma 5 e comma 8, del DPR n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
 - a) una prima rata pari al 95% dell'importo complessivo entro 30 giorni dalla consegna dei lavori;
 - b) il saldo, pari al 5% dell'importo complessivo, contestualmente al pagamento della rata di saldo all'Appaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del DLgs n. 163/2006, in caso di progettazione non effettuata dalla struttura tecnica dell'Appaltatore, i pagamenti dei corrispettivi per la progettazione esecutiva, secondo le modalità previste nel presente articolo, sono disposti direttamente ai professionisti a seguito della presentazione dei relativi documenti fiscali vistati dall'Appaltatore nonché degli avvenuti adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali nonché di tracciabilità.

Articolo 11. Attività di bonifica da ordigni bellici

11.1 Oggetto del servizio di bonifica da ordigni bellici

1. Prima di dar corso all'avvio dei lavori, l'Appaltatore dovrà aver eseguito le attività di bonifica da ordigni bellici di cui all'articolo 91 comma 2 bis del DLgs n. 81/2008. L'Appaltatore dovrà richiedere le necessarie autorizzazioni alla Direzione Generale Militare competente ed eseguire le attività secondo le modalità previste a progetto.
2. Tutte le attività riferite al presente articolo dovranno essere eseguite secondo le tempistiche previste dal programma lavori generale, ovvero per fasi in relazione alla disponibilità delle aree ed all'esecuzione delle attività di demolizione, scavo e rimozione dei sottoservizi interferenti.
3. L'esecuzione frazionata delle attività di bonifica bellica non costituirà motivo per richieste di maggiori tempi o riconoscimenti.

11.2 Fasi esecutive del servizio di bonifica bellica

1. L'esecuzione dei servizi di verifica della presenza di ordigni bellici è suddiviso nelle seguenti fasi, corrispondenti alle aree sulle quali la verifica andrà eseguita:
 - fase A – posteggio per il pubblico di via Montereale;
 - fase B – area di pertinenza del padiglione N;
 - fase C – posteggio per i dipendenti interno al comprensorio ospedaliero;
 - fase D – area dell'ex Caserma Martelli.
2. Il servizio comprende anche i lavori propedeutici di scavo a quota -1 metro rispetto al livello del terreno e la rimozione di eventuali sottoservizi presenti fino a tale profondità, come meglio descritto negli elaborati progettuali del posteggio interrato, dell'edificio ospedaliero e del polo tecnologico.

11.3 Tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici

1. Per tutte le aree l'esecuzione del servizio dovrà avvenire prima dell'avvio dei lavori sulle singole aree, in tempo utile per consentire l'esecuzione di tutto quanto è necessario per il rispetto delle scadenze e dei vincoli del cronoprogramma.
2. La bonifica bellica dell'area del posteggio pubblico di via Montereale (di seguito definita "fase A"), ivi

compresi i lavori propedeutici e gli adempimenti amministrativi conseguenti, dovranno essere eseguiti contestualmente alla progettazione esecutiva ed alla relativa acquisizione/aggiornamento di pareri/autorizzazioni/ecc., e conclusi prima della consegna dei lavori.

3. Il tempo contrattuale dei lavori indicato nel cronoprogramma a base di gara comprende anche le bonifiche belliche (compresi gli scavi a quota -1 m e tutti i lavori propedeutici all'esecuzione delle bonifiche) e degli adempimenti amministrativi conseguenti, per quanto riguarda le seguenti aree:
 - cittadella della salute e area di pertinenza;
 - attuale posteggio dipendenti (interno al comprensorio);
 - sedime del padiglione N e area di pertinenza.
4. La verifica della presenza di ordigni bellici per la fase B avverrà a seguito della demolizione del padiglione N, secondo il cronoprogramma dei lavori del progetto definitivo del nuovo ospedale così come approfondito in fase esecutiva.
5. La verifica della presenza di ordigni bellici per la fase C avverrà dopo l'attivazione del posteggio interrato per i dipendenti, al fine di garantire il mantenimento di adeguate aree di posteggio. In considerazione della rilevante estensione dell'area relativa, la fase C potrà anche essere suddivisa in sottoaree, se compatibile con il buon andamento del servizio e con il rispetto dei tempi.
6. Nel caso di proposte migliorative o del verificarsi di condizioni favorevoli che consentano una sovrapposizione di parte delle lavorazioni previste nel cronoprogramma e una conseguente riduzione di parte dei tempi di realizzazione, potrà essere concordata una modifica delle tempistiche di svolgimento del servizio, nel rispetto dei tempi e delle finalità della stazione appaltante.

11.4 Normative di riferimento

1. Si riportano i seguenti provvedimenti normativi applicabili anche ai rinvenimenti di residui bellici, da intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente Capitolato:
 - a) Prescrizioni generali del Capitolato d'Appalto B.C.M. ed. 1984;
 - b) Determinazione Autorità Vigilanza LLPP n. 9 del 09/04/2002;
 - c) Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici n. 249 del 17/09/2003;
 - d) D. Lgs 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) D. Lgs n 66 del 15 marzo 2010 - Codice dell'ordinamento militare;
 - f) Circolare del Ministero della Difesa, Prot. M_D/GGEN/E5/20877/21/104/10 in data 07/12/2010;
 - g) D. Lgs n. 20 del 24 febbraio 2012 – Nuovo codice ordinamento militare;
 - h) Legge 1.10.2012 n. 177 – modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;
 - i) D.M. 11.05.2015 n. 82 – Regolamento per l'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residui bellici.
2. Le attività di bonifica dovranno essere eseguite nel rispetto delle leggi dello Stato e dei regolamenti militari vigenti, e di quanto prescritto dal presente Capitolato e dagli altri elaborati di gara.
3. In caso di discordanza, le disposizioni che l'amministrazione Militare competente per territorio riterrà opportuno impartire circa l'esecuzione dei lavori di bonifica prevarranno su quelle del presente Capitolato e sugli altri documenti di gara.

11.5 Descrizione del servizio

1. I compiti dell'Appaltatore inerenti il servizio di bonifica bellica sono i seguenti:
 - 1) Attività preliminari alla bonifica bellica:

a) ottenimento delle autorizzazioni da parte del 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM (Bonifica Campi Minati) di Padova

in questa fase l'Appaltatore dovrà provvedere alla domanda di autorizzazione, compresa la redazione degli elaborati tecnici di dettaglio e quant'altro necessari per la corretta presentazione della pratica amministrativa;

l'appaltatore, se non direttamente abilitato all'esecuzione delle attività di bonifica bellica, dovrà individuare idonea ditta BCM abilitata cui subappaltare le prestazioni previo ottenimento dell'autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 118 del DLgs n. 163/2006. La ditta BCM dovrà trasmettere idoneo POS ai sensi del DLgs n. 81/2008.

di tutto l'iter della pratica dovrà essere data costante e completa comunicazione alla stazione appaltante, evidenziando e motivando puntualmente e approfonditamente eventuali scostamenti rispetto alla tempistica programmata;

b) predisposizione della cantierizzazione

intesa come recinzione dell'area, predisposizione box di cantiere per servizi igienici e locali per il personale, secondo le indicazioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento nonché nel POS della ditta BCM;

c) taglio della vegetazione e pulizia preliminare dell'area

tale fase consiste nelle attività propedeutiche di demolizione superficiale, rimozione dei sottoservizi e delle interferenze e scavo con rimozione del materiale fino a -1 metro di profondità;

2) Attività esecutive di bonifica superficiale e attività esecutive di bonifica profonda

le attività sono dettagliate nella specifica documentazione inclusa nel progetto definitivo del nuovo ospedale;

3) Attività successive all'esecuzione delle operazioni di bonifica

a) al termine delle operazioni, l'Appaltatore dovrà produrre la Dichiarazione di garanzia (duplice copia, bollata, con planimetrie da cui risultino evidenziate e quantificate le aree bonificate, mediante colorazioni diverse secondo gli articoli di bonifica applicati all'esecuzione dei lavori, e comunque secondo le disposizioni normative in materia);

b) l'Appaltatore dovrà inoltre richiedere l'intervento delle Autorità Militari per il collaudo nonché garantire il necessario supporto tecnico per l'espletamento delle operazioni;

c) l'Autorità Militare provvederà successivamente al rilascio del verbale di constatazione. Qualora in tale sede fosse provata la negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione della bonifica, sarà tenuto a rifarla a propria cura e spese;

d) le dichiarazioni di garanzia, le visite di collaudo ed i verbali di constatazione dovranno essere effettuati in coerenza col previsto svolgimento per fasi, secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. Le aree soggette a bonifica non possono essere utilizzate finché l'Autorità Militare non abbia provveduto a effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del verbale di constatazione. L'Appaltatore, qualora ne fosse provata la negligenza nell'esecuzione della bonifica, sarà tenuto a rifare la bonifica a proprie spese.

3. Tutte le attività inerenti la bonifica bellica dovranno essere effettuate da personale qualificato e regolarmente autorizzato. L'esecutore dell'attività di bonifica, sia esso l'Appaltatore o subappaltatore all'uopo incaricato, è obbligato a fornire per tutta la durata del servizio le maestranze necessarie. Il servizio di bonifica deve essere eseguito con tutte le particolari precauzioni intese a evitare danni alle persone e alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni, le norme tecniche di esecuzione, le prescrizioni contenute nel PSC e nel POS. Dovrà altresì essere garantita l'assistenza continua ai lavori da parte di un responsabile, dotato della necessaria competenza tecnica. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei lavori dovranno essere tecnicamente adeguate alle opere da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.

Fa altresì parte del contratto, anche quanto non specificato, ogni altro onere e adempimento attribuito dalle norme vigenti e comunque ritenuto utile al conseguimento del pubblico interesse.

4. L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la più completa sicurezza dei lavori e dei luoghi durante l'esecuzione delle opere per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura. L'Appaltatore rimane in ogni caso il solo responsabile nei confronti della

stazione appaltante dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo all'attività di bonifica bellica. Attorno alle zone da bonificare dovranno essere adeguatamente collocati appositi cartelli indicatori di pericolo ed eventuali sbarramenti; all'occorrenza, l'Appaltatore dovrà richiedere, alle competenti Autorità, l'emanazione di speciali provvedimenti per disciplinare il transito nelle zone da bonificare e nelle loro adiacenze.

5. Resta inteso che l'attività di bonifica bellica dovrà essere eseguita seguendo tutte le prescrizioni dettate dalle Autorità Militari competenti dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione.
6. Al termine delle attività di bonifica bellica, tutti i materiali e rifiuti provenienti dalle attività di bonifica dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
7. Durante l'esecuzione dei lavori il 5° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Padova, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo: in caso di sopralluoghi per la verifica delle aree ove eseguire le operazioni di bonifica, durante le operazioni di bonifica o successivamente, in fase di collaudo, da parte dell'ufficio BCM; è onere dell'appaltatore lo svolgimento di eventuali specifici controlli o prove, richiesti dall'ufficio BCM al fine di una corretta e completa esecuzione delle attività.
8. La vigilanza comunque effettuata dalla Ufficio BCM di Padova non esclude o riduce la responsabilità dell'Appaltatore per la regolare esecuzione dei lavori di bonifica e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.
9. Tutti gli oneri connessi, anche in via indiretta, all'ottenimento delle autorizzazioni devono intendersi integralmente compensati col prezzo a corpo offerto per l'esecuzione dei lavori.
10. Eventuali ritardi nell'esecuzione e nella conclusione (anche amministrativa) delle operazioni di bonifica sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore e non daranno luogo al riconoscimento di proroghe rispetto ai tempi contrattuali, fatte salve situazioni straordinarie che dovranno essere dettagliatamente motivate e che la Stazione appaltante si riserva di verificare ai fini dell'accoglimento, dalle quali risulti che l'Appaltatore ha fatto tutto quanto in suo potere per garantire il rispetto dei tempi contrattuali e che il ritardo non è a lui imputabile nemmeno parzialmente.
11. Ulteriori prescrizioni tecniche per l'esecuzione del servizio di bonifica a carico dell'Appaltatore, compresi nel prezzo a corpo di appalto del servizio:
 - notificare l'inizio delle attività con congruo anticipo;
 - comunicare i vari stati di avanzamento relativi all'attività di ricerca, onde consentire la tempestività dei controlli e delle comunicazioni di competenza;
 - trasmettere, prima dell'inizio delle attività, l'elenco di tutto il personale brevettato e non, che sarà impiegato nei lavori stessi indicando le generalità e il domicilio di ciascuno e, per gli specializzati BCM, il numero e data di scadenza dei relativi brevetti, nonché copia fotostatica del brevetto stesso;
 - segnalare tempestivamente assunzioni, licenziamenti, trasferimenti e ogni altra variazione riferita al personale;
 - comunicare sollecitamente il rinvenimento di tutti gli ordigni esplosivi, di qualsiasi genere e natura (anche alla stazione dei Carabinieri competente territorialmente);
 - curare la tenuta del diario dei lavori;
 - curare la tenuta dei registri del personale, degli attrezzi e degli ordigni;
 - specificare nel diario dei lavori il tipo di apparato rilevatore usato e le modalità di impiego usate.
12. Il servizio di bonifica bellica viene espletato interamente a corpo, con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori all'importo stimato in sede di progettazione e pari a 49.272,31 euro. Il corrispettivo così calcolato rimane fisso ed invariabile, trovando applicazione la medesima disciplina economica prevista per i lavori nel presente capitolato per quanto compatibile. La liquidazione delle spettanze dovute per la bonifica bellica avverrà in una unica soluzione ad avvenuto completamento di tutti i relativi adempimenti di cui al presente articolo 11.

CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 12. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori avverrà secondo quanto disposto dagli articoli 153, 154, 155 e 169, comma 5, del DPR n. 207/2010.
2. Le aree relative ai vari lavori verranno messa a disposizione dall'amministrazione secondo i tempi previsti nel cronoprogramma posto a base di gara.
3. La Stazione appaltante potrà consentire l'accesso alle aree di intervento prima dell'approvazione del Progetto Esecutivo per le attività esecutive di bonifica da ordigni bellici, per quanto occorrente alle attività di progettazione esecutiva e per l'esecuzione delle lavorazioni inerenti le opere propedeutiche all'edificazione dell'opera (intercettazione e spostamento di servizi interferenti, attività di scavo e di demolizione, ecc.).
4. Il termine utile per la realizzazione totale dei lavori decorrerà, in ogni caso, a partire dalla data del Verbale di consegna di cui all'articolo 153, comma 2, del DPR n. 207/2010. Non sono previste consegne parziali o frazionate.

Articolo 13. Organizzazione dei lavori

1. L'organizzazione dei lavori proposta in sede di gara, approfondita in sede di progetto esecutivo e seguita durante il cantiere dovrà garantire e rispettare i tempi previsti per i seguenti step intermedi:
 - 1) avvio dei lavori;
 - 2) conclusione dei lavori del posteggio interrato e del posteggio a raso;
 - 3) avvio della costruzione del nuovo edificio ospedaliero;
 - 4) conclusione dei lavori della cittadella della salute;
 - 5) conclusione dei lavori.
4. La suddivisione temporale dei lavori è esclusivamente funzionale alla natura e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e alla compresenza delle attività sanitarie e del cantiere nel comprensorio, e non è da considerarsi quale frazionamento dei lavori o consegna parziale dei lavori.
5. L'appaltatore potrà proporre l'anticipazione di parte delle lavorazioni, purché sia compatibile con:
 - il mantenimento di adeguate aree di posteggio (sia per i dipendenti, sia per il pubblico) in ogni fase di lavoro, previo esplicito concordamento da parte della Stazione appaltante;
 - eventuali vincoli posti dalla Stazione appaltante in relazione ad altri lavori o altre attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la permanenza delle attività ospitate nel padiglione N, fino alle scadenze indicate dalla Stazione appaltante);
 - il rispetto delle tempistiche complessive e della stima economica di spesa di progetto, ivi compresa la eventuale necessità di chiedere ulteriori pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc.).

Articolo 14. Programma esecutivo dei lavori

1. La suddivisione proposta per le lavorazioni nell'aggiornamento del cronoprogramma deve essere coerente con il cronoprogramma allegato alla documentazione di gara.
2. Il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR n. 207/2010 è presentato in sede di gara, senza indicazioni di natura economica: il completamento del cronoprogramma con l'indicazione della suddivisione temporale dei costi delle lavorazioni avverrà in sede di progettazione esecutiva.
3. Nel progetto esecutivo l'Appaltatore predisporrà e fornirà alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, coerente con il cronoprogramma di cui al precedente primo comma, secondo quanto disciplinato dall'articolo 43, comma 10, del DPR n. 207/2010.
4. Il programma esecutivo dei lavori, di cui al precedente punto 4, viene approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee evidentemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione e/o con il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR n. 207/2010. Il termine di accettazione si intende sospeso e posticipato in caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte della Direzione lavori.
5. Il programma dei lavori può essere modificato di comune accordo tra Stazione appaltante, Direzione lavori e Appaltatore.
6. Le tempistiche contrattuali e quanto indicato nel cronoprogramma si intendono comprensive di tutte le attività di controllo e, conseguentemente, di tutti gli eventuali rallentamenti conseguenti al corretto e accurato adempimento di tutte le misurazioni, controlli, verifiche, prove e analisi previste nel Capitolato speciale d'appalto, nel progetto esecutivo e di quant'altro la Direzione lavori ritenesse necessario per accertare e garantire la perfetta qualità delle opere e delle lavorazioni.
6. Per le attività di bonifica da ordigni bellici si fa esplicito rinvio ai contenuti del precedente articolo 11.
7. Qualora richiesto, l'Appaltatore è inoltre tenuto a presentare alla Direzione lavori un programma di attività relativo al successivo mese, dettagliando giornalmente tutte le lavorazioni previste.
8. Qualora vengano, per qualsiasi ragione, accumulati ritardi superiori a 15 giorni rispetto al cronoprogramma di progetto e/o ai suoi successivi aggiornamenti, l'Appaltatore è tenuto a presentare, entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, un cronoprogramma aggiornato complessivo dell'intero progetto, nel medesimo formato e con livello di dettaglio non inferiore al cronoprogramma di progetto. Restano comunque fermi e impregiudicati tutti i diritti, i rimedi e le azioni della Stazione appaltante. Il mancato aggiornamento è in ogni caso considerato inadempienza grave.
9. In caso di ritardi, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, la Direzione lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche in ore notturne e nei giorni festivi. In tal caso nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni previste in siffatte circostanze; anche tale maggior onere si intende a carico dell'Appaltatore qualora la disposizione della Direzione lavori sia determinata da cause non specificatamente identificate come non imputabili all'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assicurare, a propria cura e spese, i sistemi provvisori e di cantiere necessari e appropriati per lavorare, in sicurezza, in tali situazioni e mettere a disposizione manodopera in numero sufficiente, con impieghi a turnazione, per eseguire le lavorazioni secondo quanto fissato dalla Direzione lavori e nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 15. Termini per l'esecuzione dei lavori – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Il tempo utile per ultimare tutte le opere del presente appalto è fissato in complessivi **1650 (mille seicento cinquanta)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 154 del DPR n. 207/2010. In tale arco temporale sono considerati anche i giorni di maltempo, ordinariamente prevedibili, che precludono l'esecuzione totale o parziale dei lavori, nonché le ferie contrattuali, nonché i tempi stimati per l'espletamento delle attività correlata alla piena funzionalità e all'ottenimento dell'agibilità edilizia della nuova autorimessa e della cittadella della salute.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, né giustificazione della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, né quindi motivo di proroga del termine di ultimazione:
 - a) il tempo necessario a effettuare secondo le metodiche ufficialmente riconosciute i prelievi dei campioni da sottoporre ad analisi, realizzati da soggetto terzo per conto della Stazione appaltante;
 - b) il tempo necessario per l'esecuzione delle prove sui campioni, le analisi previste, ecc.
 - c) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento di acqua o energia elettrica;
 - d) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione lavori o dagli organi di vigilanza in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o da ogni eventuale Amministrazione pubblica competente;
 - e) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere;
 - f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto o dal Capitolato generale d'appalto;
 - g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente; le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Il tempo complessivo previsto per l'esecuzione comprende tutte le lavorazioni indicate nei progetti definitivi e comprende l'intervallo di tempo, indicato nel cronoprogramma, per:
 - autorizzazione delle attività di bonifica da ordigni bellici (fasi B, C, D – vedi articoli 11.2 e 11.3);
 - collaudi tecnico-amministrativi e, in generale, il rilascio di pareri/autorizzazioni/ecc. necessari all'avvio degli scavi delle varie aree di cantiere dopo l'effettuazione delle operazioni di verifica della presenza di ordigni bellici (fasi B, C, D – vedi articoli 11.2 e 11.3);
 - collaudi tecnico-amministrativi e, in generale, il rilascio di pareri/autorizzazioni/ecc. necessari all'attivazione e all'utilizzo del posteggio interrato;
 - collaudi tecnico-amministrativi e, in generale, il rilascio di pareri/autorizzazioni/ecc. necessari

all'attivazione e all'utilizzo della cittadella della salute;
per tali attività l'Appaltatore si impegna fin da ora a supportare e agevolare l'Amministrazione, al fine del rispetto dei tempi previsti.

5. Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del DLgs n. 163/2006 l'esecuzione delle opere di edificazione, oggetto della progettazione di cui al presente appalto, potrà iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante. Le opere di demolizione, scavo e preparazione dell'area potranno, invece, essere consegnate all'appaltatore nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere.

Articolo 16. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione di cui all'articolo 15 del presente Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo netto contrattuale relativo ai lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Detta penale è contabilizzata in sede di conto finale.
2. Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie relative a:
 - conclusione dei lavori del posteggio interrato e del posteggio a raso;
 - conclusione dei lavori della cittadella della salute;verranno applicate penali intermedie nella misura dell'1 per mille (uno per mille) dell'importo netto contrattuale relativo ai singoli lavori sopra indicati, così come risultante dalla documentazione progettuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Dette penali sono applicate nel primo stato di avanzamento posteriore alla loro maturazione.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 del DLgs n. 163/2006.
4. Con specifico riferimento al disposto dell'articolo 1382 C.C., resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ha l'effetto di limitare il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore; è espressamente convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
5. Il presente appalto non prevede il riconoscimento di alcun premio di accelerazione previsto dal comma 9 dell'articolo 145 del DPR n. 207/2010.

Articolo 17. Sospensioni

1. Si applicano gli articoli 158, 159 e 160 del DPR n. 207/2010.

CAPO V – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Articolo 18. Obblighi dell'Appaltatore per la riconsegna finale

1. Al termine dei lavori previsti a contratto e al termine delle fasi intermedie (posteggio interrato e cittadella della salute) l'area di intervento dovrà essere riconsegnata alla Stazione appaltante avendovi l'Appaltatore completato tutte le lavorazioni previste a contratto, comprensive di tutti gli interventi di finitura che la Direzione lavori potrà disporre per la migliore esecuzione dell'opera.
2. L'intera area di intervento dovrà essere lasciata completamente libera da qualunque impianto o apprestamento di cantiere, non dovranno essere presenti rifiuti di alcuna natura, compresi terreni provenienti da scavi, perforazioni o altro.
3. La redazione del conto finale e l'avvio delle operazioni di collaudo ovvero di presa in consegna anticipata non potranno avvenire qualora vi siano situazioni difformi da quanto previsto nel presente articolo.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere a consegnare alla Stazione appaltante un rilievo topografico in scala 1:200 e in formato digitale di tutto il lotto di intervento (esteso a una fascia perimetrale esterna allo stesso non minore di 20 m), che riporti dettagliatamente le quote di restituzione dell'area e il tracciamento esatto di tutte le opere eseguite.
5. L'Appaltatore sarà tenuto altresì a fornire i progetti "as built" architettonico, strutturale ed impiantistico costituito da modello virtuale dell'opera secondo logica BIM (building information modelling). La restituzione sarà pertanto costituita sia dal file in formato sorgente Revit che dalla restituzione di file in formato dwg derivanti dall'esportazione del modello secondo una strutturazione degli elaborati corrispondente a quella dell'elenco elaborati del progetto esecutivo. L'elaborazione del modello e degli elaborati dovrà avvenire durante il corso dei lavori e prima della chiusura di scavi, getti e quant'altro. Modelli e disegni dovranno essere ampiamente e dettagliatamente corredati da documentazione fotografica.
6. Dovrà altresì essere prodotta alla Stazione appaltante un'approfondita documentazione fotografica a colori digitale che illustri le condizioni di restituzione dell'area; la Direzione lavori potrà altresì richiedere all'Appaltatore, anche periodicamente, di fornire adeguata documentazione fotografica che dettagli in maniera esaustiva le varie fasi di lavoro. Tutte le fotografie realizzate dall'Appaltatore dovranno recare in modo automatico la data e l'ora in cui sono state eseguite.
7. L'Appaltatore dovrà altresì fornire alla Stazione appaltante documenti, certificati, elaborati tecnici o altri atti occorrenti per la verifica di conformità a legge delle lavorazioni eseguite e/o comunque per il collaudo e/o comunque per la messa in esercizio dell'opera in conformità alla sua destinazione. Rientrano in tale documentazione tutti i documenti necessari alla presentazione della Scia al locale comando VVF, ovvero la predisposizione ed il rilascio a firma di tecnico qualificato (iscritto nell'elenco del Ministero degli Interni ai sensi della L. 818/74) di DICH. PROD., CERT. REI e DICH. IMP. atti ad attestare le prestazioni necessarie per quanto attiene reazione al fuoco, resistenza e rispondenza degli apparati impiantistici. E' comunque onere dell'Appaltatore trasmettere copia in originale delle Dichiarazioni di corretta posa di materiali e componenti, nonché dei relativi allegati.
8. La mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'Appaltatore comporterà la sospensione del pagamento della rata di saldo e dello svincolo della cauzione definitiva.

Articolo 19. Ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Articolo 20. Conto finale

1. Il conto finale dei lavori sarà redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale: è sottoscritto dalla direzione lavori e trasmesso alla Stazione appaltante. Nel caso siano prescritti, in sede di certificato di ultimazione lavori, interventi di finitura, tale termine decorrerà dall'effettiva ultimazione degli stessi.
2. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo in conformità a legge.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Direttore dei lavori, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Direttore dei lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Articolo 21. Collaudi

1. La Stazione appaltante effettuerà collaudi in corso d'opera secondo le previsioni dell'articolo 221 del DPR n. 207/2010.
2. Al termine dei lavori il certificato di collaudo provvisorio sarà emesso entro dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione, trattandosi di lavori di grande rilevanza economica ai sensi dell'articolo 236, comma 1, lettera b), del DPR 207/2010.
3. Le operazioni di collaudo saranno condotte con le modalità di cui agli articoli 215 e seguenti del DPR n. 207/2010.
4. Ai fini della emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore deve trasmettere, entro 30 giorni dall'ultimazione lavori, tutta la documentazione tecnica e amministrativa non già consegnata alla Direzione lavori, attestante l'esecuzione dei lavori a perfetta regola e in conformità a tutte le disposizioni degli atti contrattuali di cui all'articolo 4.1 e a tutte le vigenti normative applicabili; sono inclusi in tale obbligo documentale anche copie di documenti che per legge o regolamento devono restare

all'Appaltatore o essere consegnati ad altri soggetti (quali, a esempio, i registri di carico e scarico rifiuti), con documentazione, in tale ultimo caso, dell'avvenuta consegna. Decorso il termine fissato e fino alla consegna di tale documentazione le operazioni di collaudo sono sospese.

5. Il collaudo è emesso sulla base di quanto l'organo preposto può constatare. L'eventuale collaudo favorevole non comporta comunque accettazione delle opere, per quanto concerne aspetti destinati a essere verificati esclusivamente nel tempo quali quelli prestazionali riguardanti in particolare l'efficienza energetica e gli impianti.
6. Le attività di collaudo saranno esperite per fasi in relazione alla prevista programmazione dei lavori, ovvero prevedendosi la presa in consegna dell'opera parcheggio nei tempi previsti. L'appaltatore è tenuto pertanto a fornire la documentazione di cui al precedente comma 4 per fasi correlate al completamento dell'opera.

Articolo 22. Gratuita manutenzione e garanzia per vizi e difformità dell'opera

1. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutto quanto oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di favorevole collaudo.
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo da parte della Stazione appaltante e fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 C.C., l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità di esecuzione e per vizi e/o difetti delle opere e delle forniture eseguite indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo per cui egli è obbligato a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a eliminare entro i termini che saranno prescritti dalla Stazione appaltante gli eventuali vizi e/o difetti di esecuzione nonché a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere (comma 3 dell'articolo 229 del DPR n. 207/2010).
3. I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nell'opera eseguita o funzionalmente collegati e annessi, restano in ogni caso a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere a tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità dell'opera e delle sue parti, compresa la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (DLgs n. 206/2005). E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Articolo 23. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Al fine della presa in consegna del posteggio interrato e a raso su via Montereale e della Cittadella della salute, secondo la successione temporale prevista dal cronoprogramma dei lavori, sono previsti dei collaudi provvisori intermedi.
2. Resta riservata alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere la consegna anticipata dei lavori, in tutto o in parte, dopo l'ultimazione e in attesa o in pendenza del collaudo provvisorio. In tal caso si provvede mediante apposito verbale in contraddittorio ai sensi dell'articolo 230 del DPR 207/2010, dal quale deve constare la situazione di fatto delle opere e dei lavori realizzati. Restano fermi, in tal caso, gli obblighi, gli oneri, le responsabilità e le garanzie previste in capo all'Appaltatore.

CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 24. Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 26-ter della legge n. 98/2013 e dell'articolo 8, comma 3-bis, della legge n. 11/2015, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale riferito ai lavori.
2. Trattandosi di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale e in considerazione del fatto che i lavori in oggetto si riferiscono a finanziamenti diversi per i quali è prevista una contabilizzazione separata, l'anticipazione afferente ai singoli finanziamenti verrà erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della fase di lavori finanziata dai rispettivi fondi (cittadella della salute; nuovo ospedale e posteggio interrato; centrale tecnologica ed efficientamento energetico), in applicazione all'articolo 140 del DPR n. 207/2010.
3. Ai sensi dell'articolo 124 del DPR n. 207/2010 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Detta garanzia dovrà essere rilasciata a beneficio della Stazione appaltante, l'eventuale indennizzo dovrà essere corrisposto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di soggetto finanziatore dell'intervento. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. La Stazione appaltante eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'anticipazione è recuperata a carico degli stati d'avanzamento immediatamente successivi, per quanto possibile entro il primo anno come previsto dall'articolo 26-ter del DL n. 69/2013. Il recupero verrà effettuato senza corrispondere somme in relazione ai primi stati d'avanzamento dei lavori maturati nell'anno, fino al riassorbimento dell'importo dell'anticipazione.

Articolo 25. Pagamenti in acconto e a saldo

1. I pagamenti avvengono, ad opera del Committente, per stati di avanzamento emessi ogni tre mesi. Sarà redatto il conseguente certificato di pagamento che indicherà l'importo dei lavori eseguiti comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% di cui al comma 6.
2. Proporzionalmente ai lavori eseguiti e agli stati di avanzamento emessi, verranno pertanto liquidati, in percentuale, gli oneri per la sicurezza, del presente Capitolato, la cui incidenza verrà proporzionalmente riallineata all'offerta dell'Appaltatore; tali importi non saranno soggetti al ribasso d'asta e a ritenute di alcun tipo.

3. Per il pagamento dei lavori si farà riferimento alle tabelle contabili poste in calce al presente Capitolato Speciale d'Appalto, secondo quanto previsto dagli articoli 43, comma 6, e 184 del DPR n. 207/2010. In tali tabelle sono riportate le categorie contabili delle opere con i relativi importi e con le corrispondenti incidenze percentuali rispetto all'ammontare complessivo dei lavori. Gli importi indicati sono validi ai soli fini della determinazione delle percentuali di incidenza delle varie categorie di lavorazioni, che verranno applicate ai soli fini contabili.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo progressivo dei lavori al netto del ribasso d'asta e al netto degli oneri per la sicurezza proporzionalmente incidenti è operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi in sede di conto finale qualora I.N.P.S., I.N.A.I.L., e Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all'Amministrazione Appaltante eventuali inadempienze entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione stessa.
5. Entro 30 giorni dalla scadenza temporale di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige, sulla base della relativa contabilità, lo stato di avanzamento (SAL), il quale recherà la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.
6. Sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il relativo certificato di pagamento della rata corrispondente entro 45 giorni dalla data di emissione, da parte del Direttore dei lavori, di ogni stato di avanzamento di cui al precedente comma, secondo quanto disposto al comma 1 dell'art 143 del DPR n. 207/2010.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DLgs n. 231/2002, il pagamento avviene, previa emissione di regolare fattura, sulla base di mandato, entro il termine di 60 giorni dalla data della fattura comunque successiva a quella del certificato di pagamento. Il pagamento è in ogni caso subordinato all'acquisizione d'ufficio del DURC regolare della Ditta Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 207/2010.
8. L'eventuale saldo del corrispettivo da erogare in denaro, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia, sarà corrisposto con le modalità e termini di cui all'articolo 235, comma 1, del DPR n. 207/2010, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 18, comma 8.

Articolo 26. Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardati pagamenti trova applicazione il DLgs n. 231/2002.
2. Il ritardo nei pagamenti non dà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori. In ogni caso è espressamente convenuto che l'Appaltatore rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 C.C.
3. In caso di ritardo nell'erogazione, e quindi nella disponibilità dei fondi, che non sia imputabile alla Stazione appaltante, non saranno dovuti interessi all'Appaltatore per i ritardati pagamenti.

Articolo 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del DLgs n. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento.

Articolo 28. Redazione stati avanzamento

1. Sarà onere dell'Appaltatore richiedere alla Direzione lavori la redazione di stati di avanzamento, quando saranno maturate le condizioni per un pagamento in acconto. La richiesta, a pena di nullità, dovrà indicare puntualmente i lavori di cui si chiede la contabilizzazione, attestandone la completa esecuzione a perfetta regola d'arte e specificandone il relativo valore, in modo da documentare che siano maturate le condizioni per il pagamento in acconto.
2. In ogni caso non potranno essere contabilizzati lavori che non risultino eseguiti a perfetta regola d'arte e richiedano interventi di adeguamento, anche marginali.
3. All'atto dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori l'Appaltatore dovrà firmare il Registro di Contabilità.
4. Non potranno comunque essere redatti stati di avanzamento, qualunque sia la quantità eseguita e la richiesta dell'Appaltatore, qualora siano stati contestati all'Appaltatore inadempimenti o non conformità non marginali sulle opere eseguite e l'Appaltatore non abbia ancora provveduto a tutti i necessari ripristini. Non è necessario che la Direzione lavori specifichi, in nessun momento, quali disposizioni impartite all'Appaltatore precludano la redazione degli stati di avanzamento, né è posto a carico della Direzione lavori alcun vincolo di forma in relazione alle disposizioni del presente comma.

Articolo 29. Valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende compresa ogni spesa occorrente per eseguire tutti i lavori appaltati sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo quanto indicato e previsto nei documenti di contratto di cui all'articolo 4.1 e, comunque, per eseguire i tutti lavori a perfetta regola e in conformità a ogni implicazione, esplicita o implicita, conseguente o connessa, direttamente o indirettamente, a quanto riportato in tali documenti di contratto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo o in alcun altro documento di contratto, siano necessari o appropriati per l'esecuzione dell'appalto.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo avverrà, in relazione all'effettivo andamento dei lavori stessi, registrando nel libretto delle Misure e quindi nel Registro di Contabilità importi valutati percentualmente rispetto agli importi totali nelle categorie di lavoro indicate nell'Allegato A al presente Capitolato. Sarà quindi applicato il ribasso d'offerta. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Articolo 30. Norme generali sulla misurazione dei lavori

1. Fermo restando il prezzo a corpo, ai fini della misura di tutte le attività svolte si procederà in contraddittorio fra Appaltatore e direzione lavori.
2. Il rilevamento delle opere, ai fini della misura delle quantità, dovrà essere effettuato prima che successive lavorazioni impediscano il corretto e completo rilevamento delle misure necessarie. Qualora l'Appaltatore esegua lavorazioni successive e/o, comunque, modifiche dei luoghi che rendano impossibile l'effettivo riscontro di quanto precedentemente esistente, non sarà contabilizzata alcuna delle quantità di cui non possa essere riscontrata esatta e completa misura.
3. Qualora l'Appaltatore, opportunamente convocato, non intervenga alle attività di misura, il Direttore dei lavori procederà alle misure stesse inviando successivamente all'Appaltatore gli esiti.

Articolo 31. Disposizioni sui prezzi e oneri e obblighi compresi e compensati con i prezzi di contratto

31.1 Disposizioni sui prezzi

1. Il compenso a corpo diminuito del ribasso offerto, nonché i prezzi unitari di contratto (così come definiti all'articolo 4.1 lettera d), si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e restano fissi e invariabili.
2. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del DLgs n. 163/2006 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, C.C., fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 133, commi 4 e 5, del DLgs n. 163/2006.
3. Non saranno pertanto oggetto di quantificazione, ai sensi del predetto comma 4, tutti i materiali approvvigionati e presenti in cantiere, che non sono stati allibrati nei registri della contabilità ufficiale.

31.2 Oneri e obblighi compresi e compensati con i prezzi di contratto

1. I lavori saranno compensati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.
2. Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali o comunque necessari

nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

3. Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere realizzate a regola d'arte le opere e le lavorazioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate, e piena rispondenza con la normativa vigente.
4. Nei prezzi netti contrattuali si intendono quindi sempre compresi e compensati, tra l'altro:
 - a) ogni spesa principale e accessoria;
 - b) ogni fornitura e ogni consumo;
 - c) l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune;
 - d) ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa;
 - e) ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato sia negli altri atti dell'appalto;
 - f) tutti gli oneri e obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato;
 - g) ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore;
 - h) l'acquisizione della corrente elettrica, di acqua, di smaltimento in fognatura e di ogni altro approvvigionamento da parte dell'Appaltatore, necessari per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 32. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi di contratto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del DPR n. 207/2010 e soggetti al ribasso di gara offerto dall'Appaltatore.
2. Qualora si dovesse dar luogo a varianti, in aumento o in diminuzione, gli oneri per la sicurezza aggiuntivi (o in diminuzione) rispetto a quanto riportato dall'articolo 2.1, comma 2, lettera e) saranno determinati applicando agli importi delle lavorazioni in variante la percentuale dell'incidenza degli oneri per la sicurezza rispetto al compenso dei lavori a corpo, diminuito del ribasso offerto. Per gli eventuali nuovi prezzi non previsti nel suddetto piano, si procederà alla loro determinazione sulla base delle valutazioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

CAPO VII – DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN RELAZIONE AI LAVORI

Articolo 33. Disposizioni e cautele particolari da adottare in relazione alle attività ospedaliere

33.1 Indicazioni generali

1. L'Appaltatore dovrà tenere conto delle necessità, evidenziate dal programma dei lavori e delle fasi di esecuzione indicate nel progetto esecutivo e quelle di volta in volta segnalate di procedere o differire rispetto al programma, una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d'opera e maestranze da un'area all'altra del cantiere per consentire lo svolgimento di attività all'interno dell'area ospedaliera di qualsiasi genere che dovessero rendersi necessarie per mantenere la piena funzionalità del comparto sanitario e delle funzioni in esso allocate, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.
1. In caso di interferenze con le attività sanitarie svolte nel comprensorio ospedaliero in prossimità delle aree di cantiere o comunque in uso all'appaltatore ai fini dell'esecuzione dei lavori in appalto, potrà essere richiesto da parte della Direzione lavori e/o della Stazione appaltante, di procedere allo spostamento, differimento o modifica di alcune lavorazioni o di provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d'opera e maestranze, al fine di garantire la piena funzionalità delle funzioni sanitarie.
2. Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti. L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di manlevare la Stazione appaltante da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per quanto specificato al presente articolo.
3. Eventuali danni alla viabilità e infrastrutture causati dal passaggio dei mezzi diretti al cantiere dovranno essere prontamente riparate a cura e spese dell'Appaltatore.
4. Tutta la cartellonistica informativa e di sicurezza, sia per il personale addetto, sia per gli utenti e personale della Stazione appaltante, da affiggere nelle aree interessate dai lavori, è da intendersi compensata all'interno del prezzo di contratto e verrà predisposta secondo le indicazioni del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e/o dalla Stazione appaltante.
5. E' obbligo e responsabilità dell'Appaltatore disporre che venga posta particolare cautela nell'esecuzione dei lavori di realizzazione della cittadella della salute in relazione al muro di recinzione a confine tra la proprietà aziendale e il lotto adiacente di altra proprietà. Tale muro di cinta assume particolare rilievo quale luogo della memoria in relazione alla fucilazione di partigiani nel secondo conflitto mondiale e va pertanto salvaguardato con la massima attenzione da possibili danneggiamenti nell'espletamento di lavorazioni eseguite nelle aree limitrofe. Durante le lavorazioni detta porzione di muro va custodita da lavorazioni e da urti accidentali e non potrà essere utilizzata per il deposito di materiale senza adeguate protezioni.

33.2 Procedure autorizzative

1. Riguardo ai titoli e alla procedure autorizzative si richiama quanto previsto nel precedente articolo 1.3, comma 2. Ferme restando tali regole e pattuizioni, si conviene ulteriormente quanto segue.

33.2.1.1 Pratica “rumore”

1. L'Appaltatore sarà tenuto a ottenere dagli enti competenti apposita deroga al rispetto dei limiti di immissione sonora per il cantiere in oggetto, restando inteso che qualunque onere necessario all'ottenimento di tale deroga si intende a completo carico dell'Appaltatore.
2. I lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ottenuta e di sue successive modifiche e/o integrazioni.
3. Si rammenta che gli enti di controllo o la stessa Stazione appaltante potranno effettuare in ogni momento tutte le misurazioni e le prove che riterranno necessarie alla verifica delle previsioni di cui all'autorizzazione ottenuta: l'Appaltatore dovrà in tal caso fornire sempre tutto il supporto necessario a tali attività, provvedendo anche, su richiesta, all'interruzione momentanea di tutte le lavorazioni in atto per il tempo necessario all'effettuazioni delle misurazioni suddette, senza per questo poter sollevare richiesta alcuna di risarcimento, indennizzo o revisione dei tempi contrattuali.
4. Sono a carico dell'appaltatore, e non potranno essere motivo di richieste maggiori o diversi compensi rispetto a quelli già previsti, la predisposizione e l'esecuzione dei piani di monitoraggio, da concordare con gli Enti preposti in attuazione delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli Enti competenti sui lavori di cui al presente appalto.

33.2.1.2 Notifica e piano di lavoro ai sensi degli articoli 250 e 256 del DLgs n. 81/2008

1. La demolizione di qualsiasi manufatto prevista a progetto non potrà essere avviata prima dell'avvenuta rimozione di tutti i materiali contenenti amianto (MCA) eventualmente presenti nello stesso e della consegna, alla Direzione lavori, del certificato di restituibilità dei locali bonificati (ove previsto) o dell'avvenuta conclusione dei lavori previsti dalla Notifica (di cui ai capoversi successivi) rilasciato dalla stessa Azienda Sanitaria.
2. L'Appaltatore, già in sede di progettazione esecutiva, sarà tenuto a condurre un'approfondita campagna di indagine all'interno delle aree di intervento, volta a integrare, se del caso, le indagini già condotte nell'ambito della elaborazione dei Progetti Definitivi e tese ad accertare e a stimare la presenza di amianto nei manufatti presenti nelle aree di cantiere che saranno oggetto di demolizione.
3. Sulla base delle indagini di cui sopra, l'Appaltatore dovrà provvedere a redigere e a presentare alla stessa Azienda Sanitaria la Notifica ai sensi dell'articolo 250 e il Piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del DLgs n. 81/2008. Tale Notifica dovrà presentare tutti i materiali contenenti amianto specificandone la forma, nonché sviluppare a livello esecutivo gli apprestamenti e le procedure operative connesse alle attività di bonifica da materiali contenenti amianto da eseguire.
4. Resta inteso che l'Appaltatore:
 - a) riconosce espressamente che il prezzo a corpo offerto per l'esecuzione dei lavori copre necessariamente e inequivocabilmente tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per eseguire i lavori di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto presenti all'interno delle aree di intervento, includendosi in tali oneri, l'utilizzo di tutti gli apprestamenti e i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legge, il nolo dei mezzi e l'esecuzione delle opportune opere provvisorie, tutti i campionamenti e le analisi necessarie, l'impiego della manodopera specializzata, gli smaltimenti presso idonei siti, le pratiche amministrative connesse a tali attività;
 - b) si impegna a eseguire a perfetta regola d'arte tutte le attività di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto nel rispetto del Cronoprogramma;
 - c) si impegna a eseguire con la massima operosità e nel minor tempo possibile, tutte le disposizioni impartite dalla stessa Azienda Sanitaria competente e da qualunque altro Ente di controllo.

5. L'Appaltatore assume, in ogni caso, a proprio esclusivo carico tutte le responsabilità conseguenti al pronunciamento dell'Azienda sanitaria competente in merito ai contenuti della Notifica e del Piano di lavoro di cui al presente punto, così come assume a proprio carico tutti gli oneri diretti e/o indiretti necessari per adeguarsi alle prescrizioni imposte in merito da tale Ente.
6. In tutti i casi l'Appaltatore sarà obbligatoriamente tenuto a eseguire con la massima operosità e precisione e nella migliore regola dell'arte tutte le attività previste nella Notifica e nel Piano di lavoro di cui al presente punto, precisandosi che il mancato rispetto di anche una sola delle procedure previste nella Notifica e nel Piano di lavoro costituisce inadempienza grave e costituisce, pertanto, causa di risoluzione del contratto.
7. Qualora nel corso dei lavori sia rinvenuto materiale in cui si sospetti la presenza di amianto, non precedentemente rilevato, l'Appaltatore dovrà immediatamente sospendere le attività ed eseguire tutti i necessari accertamenti, dandone immediata comunicazione alla Direzione lavori.
8. L'Appaltatore sarà considerato a tutti gli effetti produttore del rifiuto e, come tale, dovrà provvedere a proprio onere allo smaltimento di quanto prodotto in conformità alle indicazioni riportate nel presente Capitolato, nonché alla redazione di tutta la documentazione prevista dalle norme, dandone evidenza, su richiesta, alla Direzione lavori.
9. L'eventuale deposito temporaneo del materiale contenente amianto dovrà essere segnalato nella Notifica e nel Piano di lavoro e l'area di deposito dovrà essere predisposta dall'Appaltatore all'interno dell'area di cantiere, ferma restando la facoltà della Direzione lavori di stabilire l'esatta ubicazione di tale deposito temporaneo e le modalità di esecuzione dello stesso, pretendendo che l'Appaltatore si adegui a quanto da essa disposto.
10. In linea generale, da un punto di vista operativo, si dovranno effettuare tutte le operazioni di rimozione, confezionamento, carico e trasporto a smaltimento dei materiali contenenti amianto in maniera tale da minimizzare l'esposizione di lavoratori in tutte le attività di rimozione e smaltimento a ogni genere di polveri da queste attività generate, provvedendo all'adozione di tutte le tecniche necessarie emergenti sia in sede di progettazione sia in sede esecutiva eventualmente manifestatesi in corso d'opera.

33.2.1.3 Autorizzazione alla frantumazione

1. Per la frantumazione dei materiali da demolizione prodotti nell'ambito del cantiere, secondo le specifiche previsioni del presente Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore dovrà dotarsi di un impianto mobile munito di autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006, previa tempestiva richiesta, a cura e onere dell'Appaltatore stesso, delle specifiche autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività all'interno del cantiere oggetto dell'appalto.

33.2.1.4 Autorizzazione al riutilizzo dei materiali da demolizione e scavo

1. L'autorizzazione al riutilizzo dei materiali da demolizione e scavo dovrà essere richiesta, a cura e onere dell'Appaltatore, tempestivamente secondo quanto previsto all'articolo 208 del DLgs 152/06; tale autorizzazione dovrà contenere nello specifico i criteri di idoneità al reimpiego del materiale da demolizione sulla base di quanto previsto dall'Allegato 3 del DM n. 186/2006. Resta inteso che tale autorizzazione dovrà garantire il rispetto delle previsioni sul riutilizzo di materiali provenienti dalle demolizioni.

33.2.1.5 Occupazione temporanea aree comunali

1. Devono intendersi a carico dell'Appaltatore, qualora necessari, tutti gli adempimenti volti a ottenere il

permesso di occupazione temporanea da parte competenti uffici civici, nonché di rottura suolo.

33.2.1.6 Autorizzazione per la costruzione in zona sismica

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti i necessari adempimenti per l'acquisizione dell'autorizzazione ai fini della costruzione in zona sismica rilasciata dalla competente Direzione regionale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia ai sensi della legge regionale n. 16/2009. Tali adempimenti comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione di tutti i necessari elaborati grafici, descrittivi e di calcolo, il deposito della pratica nelle forme previste dalla normativa in materia, la riformulazione, correzione, adeguamento, ripresentazione degli elaborati sulla base delle decisioni e prescrizioni dell'organo competente, ogni relativa spesa per bolli, diritti, ecc.
2. Nessun onere potrà essere richiesto dall'Appaltatore per eventuali modifiche a quanto previsto negli elaborati strutturali facenti parte dei progetti definitivi posti a base di gara che dovessero scaturire da pareri, prescrizioni e disposizioni della competente Direzione regionale.

33.3 Allestimento e articolazione del cantiere

1. L'Appaltatore è tenuto a sviluppare, durante la redazione del Progetto Esecutivo, tutti gli elaborati tematici inerenti alla cantierizzazione dell'intervento. Tale attività dovrà essere eseguita sulla base di scelte autonome dell'Appaltatore (le cui linee generali dovranno essere comunque condivise con la Stazione appaltante) in merito all'impostazione complessiva del cantiere in termini di logistica generale, viabilità, localizzazione delle aree operative e di stoccaggio, nonché in funzione delle dotazioni e degli apprestamenti che si riterrà opportuno installare (fermo restando, in relazione a quest'ultimo aspetto, il rispetto delle dotazioni minime previste per legge, nel presente Capitolato, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e negli altri elaborati contrattuali).
2. Nello sviluppo esecutivo della cantierizzazione l'Appaltatore potrà far proprie le ipotesi generali riportate nei Progetti Definitivi posti a base di gara, le quali risultano condivise dagli enti intervenuti nell'approvazione dei progetti. Resta salvo l'obbligo da parte dell'Appaltatore di rispettare tutte le funzionalità garantite dalle ipotesi di cantierizzazione riportate nei Progetti Definitivi (da intendersi come funzionalità minime e inderogabili).
3. In ogni caso, nell'ambito dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione appaltante, il dettaglio della cantierizzazione sarà sottoposto, per condivisione, anche a tutti gli enti e i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nell'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento agli uffici municipali, per quanto riguarda i riflessi del cantiere sulla viabilità generale cittadina.
4. Lo studio esecutivo della cantierizzazione dovrà comunque essere coerente con tutti i vincoli, diretti e/o indiretti, che interessano i lavori previsti dall'appalto e riportati nel presente Capitolato o comunque ricavabili dagli altri elaborati di contratto, quali a esempio (a titolo non esaustivo):
 - a) lo stato dei luoghi – in senso lato – così come desumibile dagli elaborati progettuali e, comunque, accertabile al momento dell'inizio dei lavori;
 - b) l'entità delle lavorazioni previste nel presente appalto;
 - c) la durata dei lavori;
 - d) la presenza di cantieri adiacenti già operanti alla data di inizio dei lavori;
 - e) le viabilità, di qualunque genere, interferenti con le aree oggetto dei lavori o, in linea generale, rilevanti nell'ambito dell'esercizio del cantiere.
5. In ogni caso il Progetto Esecutivo della cantierizzazione dovrà individuare e sviluppare compiutamente:
 - a) la suddivisione del cantiere in più cantieri operativi;
 - b) il lay-out del cantiere (e dei cantieri operativi) nelle diverse fasi di lavoro, in relazione all'avanzamento delle opere e in coerenza con le previsioni di Cronoprogramma;
 - c) le viabilità di cantiere (principali e secondarie), anche in relazione alle viabilità limitrofe e con

- particolare riferimento alle modalità di accesso alle singole aree operative;
- d) il lay-out degli impianti (acqua, forza motrice, ecc.) a servizio del cantiere, con i relativi progetti esecutivi;
 - e) l'ubicazione delle aree di stoccaggio materiale;
 - f) l'ubicazione degli apprestamenti di cantiere;
 - g) l'individuazione di tutte le autorizzazioni che l'Appaltatore dovrà ottenere per permettere il regolare esercizio del cantiere.
6. La Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere all'Appaltatore integrazioni e/o approfondimenti agli elaborati descrittivi della cantierizzazione; potrà disporre adeguamenti e/o cambiamenti alle proposte formulate dall'Appaltatore qualora ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che le stesse non risultino coerenti con gli obiettivi e le metodologie di intervento generali previste per l'attuazione dell'opera. La stessa vigilerà sulla corretta applicazione delle previsioni progettuali della cantierizzazione: è obbligo dell'Appaltatore fornire alla Stazione appaltante, in qualunque momento, il lay-out di dettaglio del cantiere, nel suo complesso, o di singole parti di esso.
7. Qualunque cambiamento apportato alle aree di cantiere, sia per il progredire dei lavori sia per disposizioni che la Direzione lavori, a sua completa discrezionalità, intenderà impartire all'Appaltatore, dovranno essere eseguiti con la massima solerzia e adeguatamente documentati. Tale obbligo, prioritario ai fini della minimizzazione dell'impatto del cantiere sulle aree interessate dai lavori, è espressamente incluso fra le attività previste dall'appalto e, come tale, risulta integralmente compensato col prezzo a corpo offerto per l'esecuzione dei lavori.
8. In ogni momento l'area di cantiere, comunque definita, dovrà risultare adeguatamente delimitata, a cura e spese dell'Appaltatore, con una robusta recinzione di altezza non inferiore a 2 m, provvista di tutti i necessari accessi pedonali e carrabili. Il cantiere dovrà risultare delimitato sia verso le aree esterne, sia verso tutte le viabilità, esclusive di terzi o promiscue, transitanti sul confine o al suo interno.
9. Tutti gli eventuali varchi e passaggi esistenti che possono condurre veicoli o persone all'interno dell'area di cantiere, anche attraverso manufatti ricadenti sul confine, dovranno tassativamente essere chiusi con reti o con altri apprestamenti invalicabili. Nel prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore è compreso qualunque adattamento delle recinzioni di cantiere (di qualunque tipologia prevista a progetto) ai possibili mutamenti della configurazione delle aree di lavoro dovuti a vincoli interni o esterni e in ogni caso per disposizioni dalla Direzione lavori.
10. L'Appaltatore potrà articolare l'area di cantiere secondo le proprie specifiche esigenze, nel rispetto dei vincoli fissati nel presente Capitolato, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dalla normativa vigente, provvedendo in ogni caso a posizionare nell'area, per tutta la durata dei lavori, baracche prefabbricate a norma di legge a uso uffici e spogliatoi, servizi igienici, nonché baracche o container a uso magazzino. Qualora l'Appaltatore non ricorra a servizi di ristorazione esterni dovrà altresì allestire adeguati punti di ristoro dimensionati in funzione del personale operante nei lavori. Dovrà essere garantita altresì la presenza di almeno una baracca di cantiere adeguatamente attrezzata a ufficio della Direzione lavori.
11. Tale locale e le relative dotazioni dovranno risultare a norma ai sensi del DLgs n. 81/2008.
12. L'Appaltatore è tenuto a installare nel cantiere, a proprie cure e spese, le dotazioni impiantistiche necessarie all'esecuzione dei lavori previsti in appalto secondo quanto previsto dalla legge e comunque dalla migliore regola dell'arte: in tal senso egli sarà tenuto a contattare preventivamente qualunque ente o fornitore di servizi per provvedere a formalizzare e rendere operative tutte le utilities di cantiere necessarie. L'onere per l'attivazione di tali forniture, così come i costi relativi a consumi, noleggi, canoni, spese fisse e quant'altro, devono intendersi a totale carico dell'Appaltatore, così come qualunque costo sostenuto per la loro corretta gestione, manutenzione e, se prevista, disattivazione a fine lavori.

33.4 Demolizioni

1. L'appalto prevede l'esecuzione di attività di smantellamento e demolizione di manufatti ricadenti nelle aree di intervento, compensate nel prezzo a corpo a prescindere dalle effettive volumetrie e dalle effettive tipologie e quantità di risulta generate.
2. Fatte salve le disposizioni di dettaglio sulle modalità operative di conduzione dei lavori di demolizione contenute nel presente Capitolato o impartite in corso d'opera dalla Direzione lavori, le attività di smantellamento e demolizione previste in appalto dovranno essere tassativamente condotte attraverso metodologie, tecniche e procedure operative finalizzate all'attuazione dei principi generali di seguito riportati, che devono essere intesi come obiettivi imprescindibili da perseguire costantemente durante tutto il corso dei lavori:
 - a) qualunque operazione di smantellamento o demolizione dovrà prevedere la preliminare asportazione o rimozione e il successivo allontanamento di tutte le apparecchiature, impianti, oggetti, materiali o sostanze (da qualificarsi come "rifiuto" ai sensi del DLgs n. 152/2006) preesistenti in loco (sia internamente ai manufatti, sia esternamente a essi) o generati dall'Appaltatore durante tali attività, senza limitazioni relative alla loro qualità, quantità, peso, forma, ingombro, composizione chimica o stato fisico e nelle modalità disciplinate nel presente Capitolato;
 - b) demolizioni e smantellamenti dovranno essere condotti in modo da ottenere sempre materiali di risulta suddivisi in gruppi tipologicamente omogenei, al fine di massimizzare la possibilità di recupero e/o riutilizzo degli stessi;
 - c) i materiali provenienti dalle lavorazioni non qualificati come rifiuti (a esempio il ferro), destinati a essere condotti al di fuori dei confini del cantiere, dovranno risultare immediatamente riutilizzabili, senza necessità di alcuna lavorazione intermedia, neppure di pulizia, al di fuori del cantiere, mentre sono ammesse e previste operazioni di pulizia interne al cantiere; essi dovranno essere avviati direttamente alla destinazione finale di riutilizzo;
 - d) i materiali provenienti dalle demolizioni conferiti all'interno del cantiere al fine di prevederne il riutilizzo, alle condizioni previste nel presente Capitolato e nelle specifiche autorizzazioni, dovranno risultare conformi alle specifiche riportate nel Capitolato e nelle autorizzazioni stesse.
3. Viene dunque espressamente inteso che obiettivo di tutte le attività di smantellamento e demolizione, oltre alla preparazione delle aree in modo da consentire l'esecuzione delle successive lavorazioni, è la corretta separazione di tutte le tipologie di materiali rinvenuti, al fine di massimizzare le attività di recupero e/o minimizzare i costi di smaltimento. Resta inteso che è obbligo e responsabilità dell'Appaltatore assicurare tale risultato, precisando che il riutilizzo nell'ambito delle lavorazioni previste in appalto, sarà acconsentito solo se perfettamente conformi ai requisiti fissati nel presente Capitolato.
4. Dovrà essere sviluppato, durante la redazione del Progetto Esecutivo, un Piano delle Demolizioni, che dovrà costituire parte integrante del Piano Operativo della Sicurezza, come disposto dall'articolo 151, comma 2, del DLgs n. 81/2008, riferito ai manufatti oggetto dell'intervento.
5. Tale documento, dovrà tenere conto:
 - a) dello stato dei luoghi – accertato dall'Appaltatore anche in base agli esiti di tutti gli accertamenti eseguiti – con particolare riferimento allo stato di conservazione dei manufatti e al loro grado di accessibilità in sicurezza, alla configurazione delle aree esterne e alla presenza di vincoli esterni o interni al cantiere che potranno influire sulle modalità di esecuzione delle attività previste dall'appalto;
 - b) della tecnologia che l'Appaltatore intenderà impiegare per la demolizione dei manufatti e dai mezzi di cantiere in sua dotazione.
6. Nel caso di lavorazioni previste in appalto condotte tramite l'utilizzo di mezzi di sollevamento, il Piano delle Demolizioni dovrà contenere tutti i piani di tiro previsti.
7. Tali piani di tiro specifici dovranno prevedere il numero di tiri necessari, in funzione del peso delle strutture in oggetto e delle caratteristiche dei macchinari utilizzati, definendo nel contempo i diagrammi di carico, le tipologie di imbraco e il dimensionamento di funi, brache e/o catene e in special modo la

posizione dei mezzi e il relativo sbraccio previsto.

8. In tutti i casi il Piano delle Demolizioni dovrà essere congruente ai contenuti del presente Capitolato e degli altri elaborati di contratto.

33.4.1.1 Verifiche di sicurezza

1. Durante la redazione del Progetto Esecutivo l'Appaltatore dovrà provvedere a effettuare tutte le necessarie verifiche di sicurezza indispensabili all'individuazione e all'eliminazione o alla mitigazione di ogni fattore di rischio per i lavori, derivanti dallo stato di conservazione delle aree e dei manufatti in oggetto al momento della presa in carico da parte dell'Appaltatore, anche in funzione delle modalità operative da adottarsi nelle attività di smantellamento e demolizione; rientrano fra queste verifiche, anche se non le esauriscono (restando onere dell'Appaltatore effettuare tutte le verifiche e gli interventi atti ad assicurare l'effettuazione in sicurezza dei lavori, dando riscontro, in sede di redazione del Progetto Esecutivo, delle verifiche che intenderà eseguire), quelle riportate nel seguito.

1.1 Verifiche di tipo impiantistico

L'Appaltatore sarà tenuto:

- a) a verificare l'assenza di tensione in tutti gli impianti, macchinari, apparecchiature e utenze in genere interni ai manufatti oggetto di demolizione e nell'area in esame;
- b) a verificare che tutte le reti eventualmente presenti all'interno di tali manufatti risultino disalimentate e separate fisicamente dalla propria alimentazione;

Resta inteso che qualora l'Appaltatore riscontrasse la presenza di reti alimentate, dovrà dare immediata comunicazione alla Direzione lavori e attendere da essa disposizioni in merito.

In ogni caso, prima di effettuare qualsiasi intervento di demolizione, l'Appaltatore dovrà avere verificato e provveduto affinché nell'area oggetto di intervento siano eliminate tutte le alimentazioni elettriche e tutte le alimentazioni relative ad altre reti, fatta eccezione per quelle desumibili dagli elaborati di progetto e/o rilevate nel corso degli accertamenti di cui agli alinea precedenti e di cui la Direzione lavori abbia disposto la conservazione, fermo restando che in tutti i casi tali alimentazioni dovranno essere esattamente segnalate in campo e conservate. Di tale attività dovrà essere redatto specifico verbale, da consegnare alla Direzione lavori quale condizione per l'assenso all'avvio delle operazioni di smantellamento o demolizione; in tale verbale dovranno essere indicate anche le specifiche procedure per mantenere in esercizio le alimentazioni che devono essere conservate e per operare senza rischio rispetto a tali alimentazioni.

1.2 Verifiche sullo stato di fatto dei manufatti

L'Appaltatore sarà tenuto a effettuare le seguenti verifiche:

- a) verifica dell'integrità degli accessi di tutti i manufatti e a tutti i piani;
- b) verifica della presenza, dell'integrità e della robustezza di tutti i parapetti;
- c) verifica della presenza, dell'integrità, della robustezza e dello stato di conservazione di tutte le scale, le passerelle e i camminamenti in genere, a tutte le quote;
- d) verifica della presenza di eventuali aperture sul vuoto o di vasche prive delle necessarie protezioni contro la caduta all'interno;
- e) verifica della presenza di carichi sospesi, sporgenze e di tutte le situazioni di potenziale pericolo di caduta oggetti.

2. Una volta eseguite tali verifiche l'Appaltatore dovrà, se necessario, intervenire su tutti i fattori di rischio rilevati, al fine di ripristinare le corrette condizioni di accessibilità e transito all'interno dei manufatti, anche in funzione delle attività previste dall'appalto e dei macchinari e delle attrezzature che egli intenderà utilizzare per l'esecuzione dei lavori.
3. L'Appaltatore sarà altresì obbligato, in sede di progettazione esecutiva, a effettuare tutte le opportune indagini e verifiche sui manufatti in oggetto (quali l'analisi delle tecniche costruttive, la determinazione dello schema statico delle strutture, la verifica dello stato di conservazione, ecc.), con un livello di

approfondimento tale da permettere di accertare e dichiarare, sotto la sua totale ed esclusiva responsabilità, che le metodologie di intervento sui singoli manufatti contenute nel Progetto Esecutivo da lui redatto risultino compatibili – in relazione alle tecnologie che egli intenderà utilizzare per l'esecuzione dei lavori, nonché con i vincoli richiamati nel presente Capitolato – con la reale configurazione e con lo stato di conservazione delle strutture portanti e degli altri elementi costruttivi di tutti i manufatti.

4. Resta inteso che, qualora si rendesse necessaria la predisposizione di opere provvisorie indispensabili, opportune o anche solamente utili all'esecuzione in sicurezza delle attività previste dall'appalto, l'onere per la progettazione, la messa in opera e la manutenzione (o modifica, se prevista e/o necessaria) di tali opere provvisorie, deve intendersi integralmente ricompresa nel prezzo a corpo offerto per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

33.4.1.2 Risoluzione delle interferenze con sottoservizi

1. Gli interventi di risoluzione delle interferenze con sottoservizi sono stati previsti e descritti nei progetti definitivi. Stante la necessità di operare in prossimità delle attuali centrali tecnologiche e di intervenire sulla stesse l'appaltatore è comunque tenuto alle opportune preventive verifiche e a operare attenendosi alle indicazioni che potranno essere impartite dalla Stazione appaltante e dalla Direzione lavori.
2. Sono stati presi contatti con tutti gli Enti erogatori di servizi e concordate le modalità di allacciamento e fornitura degli stessi. I percorsi delle linee di fornitura e di scarico sono correttamente evidenziati nelle tavole di progetto.
3. In particolare nella tavola 00XXC003 "Planimetria di censimento e risoluzione delle interferenze" del progetto del nuovo ospedale, vengono indicati i sottoservizi esistenti e le linee aeree e interrato che dovranno essere eliminate o spostate per la realizzazione del nuovo ospedale, oltre all'indicazione dei sottoservizi presenti nell'area del parcheggio su via Montereale (P1-P2).
4. Nella parte est dell'area di proprietà della Stazione appaltante si trova l'attuale cabina di consegna ENEL che non verrà demolita ma anzi continuerà a costituire il punto di consegna per far fronte alle nuove necessità dell'ospedale. Poco più a nord si l'attuale pozzo di emungimento, che deve anch'esso essere tutelato e mantenuto.
5. Tra gli interventi previsti in carico all'Appaltatore rientra la rimozione della tubazione acquedottistica presente sul sedime del parcheggio P1, previa realizzazione di nuovo ramo da collocare sul limite nord dell'area di intervento andando così a mantenere la piena funzionalità della rete. Le modalità di intervento in corrispondenza degli innesti della nuova tubazione su via Montereale e Vial Rotto dovranno essere comunque concordati con l'ente gestore del servizio idrico.
6. La risoluzione di tutte le interferenze segnalate è a onere dell'appaltatore.

33.5 Attività complementari

1. È univocamente stabilito che il presente appalto prevede, quale finalità prioritaria, quella di garantire la massimizzazione del recupero e del riutilizzo delle risulte provenienti dalle lavorazioni condotte nell'ambito del cantiere.
2. L'Appaltatore sarà tassativamente obbligato a sviluppare il Progetto Esecutivo, a organizzare il cantiere e a condurre i lavori nella maniera più consona a garantire il soddisfacimento di tale obiettivo. La Direzione lavori avrà facoltà di impartire disposizioni sulle modalità di conduzione dei lavori al fine di indirizzare al meglio le attività di cantiere verso il raggiungimento di tale scopo: l'Appaltatore sarà tenuto a uniformandosi rigorosamente a qualunque disposizione impartita a tal fine.

3. In relazione alla finalità sopra richiamata, il presente Capitolato stabilisce specifiche previsioni sulle modalità di gestione e riutilizzo:
 - a) dei materiali provenienti dalle attività di demolizione;
 - b) dei terreni provenienti dagli scavi.
4. In via generale è stato previsto il massimo riutilizzo dei materiali da demolizione e i terreni all'interno del cantiere. E' comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla gestione e allo stoccaggio dei materiali in previsione del loro riutilizzo.
5. E' altresì prevista la cessione all'Appaltatore dei materiali provenienti da scavo che non risultino necessari ai fini dell'esecuzione di reinterri in sito. Sono pertanto a carico dell'Appaltatore il carico, il trasporto e lo scarico nelle aree di destinazione secondo le modalità operative di dettaglio che dovranno essere definite in fase di progettazione esecutiva.

33.5.1.1 Gestione dei materiali inerti provenienti da demolizioni

1. I materiali di risulta provenienti dalle demolizioni dovranno essere sottoposte a frantumazione e qualificata ad accertarne l'idoneità al reimpiego all'interno del cantiere o nelle aree indicate dalla Stazione appaltante. Il materiale così frantumato, potrà essere utilizzato in seno al cantiere, conformemente alle previsioni del Progetto Definitivo per la realizzazione del nuovo ospedale posto a base di gara, per la formazione dei sottofondi, nelle quantità previste a progetto. I quantitativi in eccesso dovranno essere conferiti all'esterno del cantiere con modalità conformi a legge.
2. Dal momento in cui verranno generati e sino al loro reimpiego, tutti i materiali inerti da demolizione prodotti all'interno del cantiere devono essere intesi come rifiuti (ai sensi del Titolo V della Parte Quarta DLgs n. 152/2006) e, come tali, dovranno essere gestiti.
3. È obbligo dell'Appaltatore la presa in carico di tutti tali rifiuti entro i termini di legge. Per presa in carico dei rifiuti si intende la procedura amministrativa di registrazione sul Registro di Carico e Scarico dell'Appaltatore, ai sensi della normativa vigente. Tali rifiuti dovranno essere classificati con codice C.E.R. 17.09.04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03" e come tali dovranno essere in ogni istante gestiti da parte dell'Appaltatore.
4. Per procedere all'attività di frantumazione necessaria a consentire il recupero di tale materiale, l'Appaltatore dovrà individuare un'Area di Trattamento Inerti delimitata secondo quanto previsto a progetto. In nessun caso potranno essere effettuate attività di frantumazione mediante frantoio al di fuori delle Aree di Trattamento Inerti.
5. Le Aree di Trattamento Inerti dovranno essere organizzate, secondo le specifiche esigenze dell'Appaltatore, con:
 - un'area di *buffer* per l'eventuale prefrantumazione a pinza e il carico del frantoio;
 - un'area di *frantumazione* in cui installare il frantoio mobile;
 - un'area di *carico* dei mezzi di cantiere.
6. Il materiale da demolizione potrà essere prefrantumato e deferizzato a pinza a piè d'opera, ovvero essere direttamente trasportato alle Aree di Trattamento Inerti.
7. L'Appaltatore, a propria cura e spese, sarà tenuto a separare – anche manualmente – e avviare a smaltimento o recupero presso centri autorizzati qualsivoglia materiale estraneo accidentalmente frammisto al materiale da demolizione, quali metalli, plastica, legno, carta, vetro e, più in generale, qualsiasi altra tipologia di rifiuto. In ogni caso il materiale frantumato non dovrà contenere una percentuale in peso di materiali estranei superiore all'1%; qualora la Direzione lavori ritenga che uno o più cumuli non soddisfino tale requisito si provvederà a effettuare un campionamento in contraddittorio,

secondo le metodologie previste dalle normative vigenti; il campione sarà destinato a setacciatura e pesatura in laboratorio a onere dell'Appaltatore. Qualora il frantumato non rispetti tale requisito, l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'immediato carico, al trasporto e allo smaltimento presso idonei impianti esterni al cantiere del cumulo ritenuto non idoneo.

8. I rifiuti inerti costituiti da materiale da demolizione saranno progressivamente accumulati in conformità a legge. In linea generale i rifiuti dovranno essere gestiti con ordine e cura e, a richiesta della Direzione lavori, provvedendo anche a tenere separate fra loro partite provenienti da aree distinte del cantiere. Dovranno essere evitate emissioni diffuse di polveri, anche nel corso delle successive attività di frantumazione.
10. All'interno dell'area di buffer dovranno essere svolte le attività di prefrantumazione a pinza e deferrizzazione su tutti i materiali di dimensioni ritenute eccessive per essere trattati direttamente dal frantoio, o comunque con caratteristiche tali da pregiudicare il funzionamento del frantoio stesso; si precisa che sarà esclusivo onere e cura dell'Appaltatore stabilire quali porzioni sottoporre a prefrantumazione e deferrizzazione, nonché le pezzature minime da raggiungere con tale attività.
11. Una volta raggiunta la pezzatura ritenuta idonea a essere trattata dal frantoio l'Appaltatore provvederà al carico nella tramoggia del frantoio e alla sua lavorazione. Al di sotto del nastro di scarico del frantumato potrà essere posizionato un autocarro per il trasporto del frantumato.
12. Il frantumato destinato al riutilizzo dovrà essere sottoposto a qualifica per cumuli non inferiori a 500 m³ (volume misurato su camion). I cumuli in attesa di qualifica dovranno essere sempre fisicamente divisi e identificabili. Sono espressamente a carico dell'Appaltatore le attività di campionamento e qualifica del materiale da demolizione. Il campionamento dovrà essere effettuato secondo le specifiche della norma vigente sia in termini di prelievo da cumuli già formati, sia in termini di prelievo di materiali da camion al momento dello scarico, mediante il prelievo di un minimo di 5 sottocampioni da porzioni o mezzi differenti. Il campionamento e le analisi di qualifica dovranno essere eseguite da soggetto abilitato. I risultati delle analisi di qualifica dovranno essere trasmessi alla Direzione lavori al fine di attestare l'effettiva possibilità di riutilizzo dei cumuli. Impregiudicata la facoltà della Direzione lavori di decidere, a suo insindacabile giudizio, la destinazione di qualunque materiale proveniente dal cantiere in via generale, i criteri di idoneità al reimpiego saranno disciplinati dalle relative autorizzazioni, senza possibilità alcuna, per l'Appaltatore, di formulare riserva o richiesta di indennizzo di alcuna natura per il contenuto dell'Autorizzazione sopra citata.
13. Attestata l'idoneità al reimpiego il materiale frantumato potrà perdere la connotazione di rifiuto in conformità a legge, e quindi essere scaricato dal registro di carico e scarico dell'Appaltatore solo dopo l'effettivo riutilizzo o il conferimento all'esterno.
14. In tutti i casi in cui partite di materiale provenienti dall'attività di frantumazione condotta dall'Appaltatore non risultassero idonee al riutilizzo, le stesse, indipendentemente dalla loro quantità, dovranno essere allontanate dal cantiere e avviate a un centro di smaltimento o recupero autorizzato: l'onere connesso a tale adempimento è espressamente ricompreso nel prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore costituendo un'alea di cui lo stesso si fa espressamente carico. Resta espressamente stabilito che l'Appaltatore non potrà sollevare contestazioni, eccezioni o riserve, né richiedere la corresponsione di indennizzi o risarcimento, né pretendere la revisione dei prezzi contrattuali, in relazione all'effettiva quantità di materiale proveniente dall'attività di frantumazione del materiale di risulta che non potrà essere riutilizzata in seno al cantiere per operazioni di reinterro e/o formazione di rilevati.
15. L'Appaltatore è inoltre responsabile della corretta conservazione di qualsivoglia partita di risulta provenienti dalle demolizioni (al pari di qualunque altro deposito temporaneo di rifiuti), per cui di fronte all'alterazione, anche fortuita, delle stesse, la Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare all'Appaltatore (a spese di quest'ultimo) il loro immediato allontanamento e smaltimento, anche nel caso di materiali precedentemente ritenuti idonei al riutilizzo, senza possibilità di contestazione alcuna da parte dell'Appaltatore. Resta inteso che l'alterazione volontaria da parte dell'Appaltatore di risulti

provenienti da attività di demolizione, accertata dalla Direzione lavori, si configura come inadempienza grave.

33.5.1.2 Gestione dei materiali provenienti dagli scavi

1. I terreni di risulta dagli scavi potranno essere riutilizzati, conformemente a quanto previsto nel Progetto Definitivo del progetto del nuovo ospedale, per colmare il fabbisogno dei riempimenti e dei reinterri previsti a progetto. I quantitativi in eccesso rimarranno nella disponibilità dell'Appaltatore che potrà disporre in conformità alla vigente legislazione in materia.
2. L'Appaltatore sarà tassativamente obbligato a sviluppare il Progetto Esecutivo, a organizzare il cantiere e a condurre i lavori nella maniera più consona a ottimizzare le operazioni di scavo. La Direzione lavori avrà facoltà di impartire disposizioni sulle modalità di conduzione dei lavori al fine di indirizzare al meglio le attività di cantiere verso il raggiungimento di tale scopo: l'Appaltatore sarà tenuto a uniformandosi rigorosamente a qualunque disposizione impartita a tal fine.
3. I terreni di risulta dagli scavi che saranno riutilizzati allo stato naturale all'interno del cantiere ai fini della rimodellazione morfologica conformemente a quanto previsto nei Progetti Definitivi, si considerano esclusi dal campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs.152/06 ai sensi dell'Articolo 185 del D.Lgs. 152/06, stante la formulazione attuale della normativa. Sarà, tuttavia, esclusivo onere dell'Appaltatore verificare eventuali obblighi in merito a leggi o regolamenti intervenuti e vigenti al momento dell'esecuzione delle attività di scavo e, qualora necessario, adeguarvisi dal punto di vista autorizzativo, procedurale e gestionale, senza alcun diritto a maggiori compensi.
4. I materiali da scavo saranno sottoposti al regime di cui all'articolo184-bis del DLgs n. 152/2006, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del DL n. 69/2013.
5. Tutti gli adempimenti dovranno essere effettuati entro i 30 giorni precedenti l'avvio attività di scavo, che potrà avvenire solo a seguito del controllo delle dichiarazioni da parte di ARPA.
6. E' espressamente previsto, inoltre, che l'Appaltatore, sotto la supervisione del proprio Responsabile Rifiuti e Ambiente, tenga un Quaderno di Cantiere, con un formato concordato con la Direzione lavori, in cui vengano annotati giornalmente il numero dei viaggi, i mezzi impiegati per il trasporto, i quantitativi e la destinazione relativa a tutti i conferimenti di terreno. Tale documento dovrà essere correlato ai documenti di trasporto attestanti l'avvenuto recapito e/o smaltimento dei materiali.
7. La Direzione lavori potrà disporre accertamenti e controlli, anche di tipo analitico, su qualsiasi partita di terreno e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
8. Si rimarca che l'Appaltatore è responsabile della corretta gestione e conservazione di qualsivoglia partita di terreno proveniente dagli scavi interni al cantiere. Di fronte all'alterazione, anche fortuita, di terreni suscettibili di riutilizzo, la Direzione lavori potrà disporre l'immediato allontanamento dei cumuli di terreno alterati e il relativo smaltimento presso idonei siti a cura e spese dell'Appaltatore, senza che lo stesso, per tale adempimento, possa sollevare contestazione alcuna. Resta inteso che l'alterazione volontaria da parte dell'Appaltatore di risulti provenienti da attività di scavo, accertata dalla Direzione lavori, si configura come frode nell'esecuzione dei lavori.
9. Nel prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori è compreso qualunque onere necessario e/o correlato anche indirettamente al carico, al trasporto, all'allontanamento dal cantiere, al recupero/smaltimento dei terreni di risulta eccedenti, all'eventuale conferimento a discarica. Analogamente è compreso qualunque onere relativo all'esecuzione di qualsivoglia campionamento di materiale da sottoporre ad accertamenti; i campionamenti dovranno essere eseguito sempre in presenza della Direzione Lavori, nelle modalità imposte da quest'ultima, a suo insindacabile giudizio. È altresì a carico dell'Appaltatore qualunque onere (economico e amministrativo), diretto o indiretto, necessario all'esecuzione delle analisi di laboratorio,

per la classificazione dei materiali a qualsiasi fine.

33.5.1.3 Gestione dei rifiuti

1. È contrattualmente stabilito che tutti i rifiuti presenti nell'area di cantiere e tutte le risulte direttamente e/o indirettamente generate da tutte le attività oggetto del contratto, secondo quanto indicato nel presente Capitolato, sono ipso facto di proprietà dell'Appaltatore. Egli è tenuto ad allontanare dal cantiere, a proprie cure e spese e nelle modalità riportate nel presente Capitolato, tutto quanto risultante dalle attività appaltategli: fanno eccezione i materiali per i quali il presente Capitolato prevede la possibilità di riutilizzo in seno al cantiere, a condizione che gli stessi rispondano pienamente ai requisiti di idoneità e con il limite delle quantità effettivamente riutilizzabili.
2. In tutti i casi l'Appaltatore è produttore, proprietario e unico responsabile, a proprio onere, della gestione (come definita dal DLgs n. 152/2006) di risulte, residui, reflui e rifiuti in genere, che possano generarsi dalle attività previste dall'appalto, per tutta la durata dei lavori, dal momento della consegna degli stessi e fino all'emissione del certificato di collaudo. Qualsiasi attività di gestione, trattamento e smaltimento di risulte, residui, reflui e rifiuti in genere, presenti in cantiere o originati dalle attività previste a contratto, di qualsiasi tipo, è a totale carico dell'Appaltatore, senza che ciò possa essere motivo di ulteriori compensi né di proroghe delle scadenze contrattuali.
3. Si precisa che resta responsabilità dell'Appaltatore l'attuazione di ogni procedura idonea e appropriata a prevenire e/o minimizzare la produzione di residui, rifiuti e/o reflui.
4. È compito dell'Appaltatore – già compensato nel corrispettivo contrattuale – il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi, previsti dalle normative vigenti o comunque necessari e/o opportuni, per la gestione di rifiuti, di qualsiasi tipo, presenti in cantiere o originatisi a causa dalle attività e/o lavorazioni da lui eseguite, ivi inclusa la loro classificazione, la predisposizione e compilazione dei registri di carico e scarico, dei documenti di trasporto e di quelli necessari per il loro smaltimento, il corretto deposito temporaneo, l'appropriato imballo e preparazione per il trasporto, l'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione necessaria, l'identificazione di idonei impianti di smaltimento e la stipula dei relativi contratti, nonché quanto altro necessario per la gestione a perfetta regola d'arte di rifiuti di qualsiasi tipo, nel più completo rispetto di ogni normativa vigente e tenendo sollevata la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.
5. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante copia della documentazione di avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti per i quali è previsto il conferimento all'esterno del cantiere. Non si potrà procedere alla redazione dei SAL se non saranno state consegnate alla Stazione appaltante tutte le quarte copie dei formulari FIR emessi dall'Appaltatore fino a cinque giorni prima della data di redazione del SAL.
6. È ammessa la formazione di depositi temporanei di rifiuti all'interno dell'area di cantiere, in conformità a quanto previsto dal DLgs n. 152/2006, da realizzarsi sempre previo consenso della Direzione lavori e nei luoghi e nelle modalità da essa indicati, restando inteso che tali depositi dovranno restare in cantiere per il solo tempo necessario a dare corso alle opportune procedure di gestione disciplinate nel presente punto. A tal fine dovranno essere individuate aree distinte per ogni tipologia di rifiuto, adeguatamente delimitate e allestite nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente, fermo restando l'obbligo, per l'Appaltatore, di adeguarsi a tutte le disposizioni che la Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare per garantire la massima tutela ambientale. L'Appaltatore sarà obbligato a consegnare preventivamente alla Direzione lavori una planimetria del cantiere indicante le zone destinate a deposito temporaneo di rifiuti, distinte per tipologia. Il deposito anche provvisorio di qualsivoglia rifiuto al di fuori delle aree dedicate, indipendentemente dalla quantità, è da considerarsi inadempimento grave da parte dell'Appaltatore.
7. In ogni caso, tutte le attività amministrative e tecniche connesse alla gestione rifiuti, di qualsiasi tipo, sono

sottoposte alla Direzione lavori. Alla medesima sono altresì preventivamente comunicate, con almeno cinque giorni di anticipo, se non nei casi in cui ciò risulti oggettivamente impossibile, tutte le attività tecniche e amministrative necessarie alla gestione dei rifiuti stessi (ivi inclusi gli eventuali trasportatori e smaltitori) e con ogni informazione necessaria o appropriata per permettere alla Direzione lavori la valutazione delle proposte formulate. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a eseguire, a perfetta regola e conformemente a ogni normativa, tutte le attività di gestione di rifiuti, residui o reflui, che risultino urgenti o indifferibili, restando inteso che, qualora le attività svolte siano ritenute dalla Direzione lavori non idonee o non appropriate, anche solo in parte, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, eseguire tutte le attività integrative e/o modificative che questa riterrà di ordinare. L'Appaltatore è responsabile di tutte le attività di gestione di residui, rifiuti o reflui che esegua o ometta; la Direzione lavori è responsabile solo limitatamente a quanto espressamente ordinato.

8. Il conferimento di rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno del cantiere potrà avvenire solo dopo che la Direzione lavori abbia accettato il nominativo del soggetto destinatario. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione lavori, con adeguato anticipo rispetto alle necessità di conferimento, i nominativi e ogni altro dato rilevante di tutti i soggetti presso cui intenderà procedere a conferimenti, ivi inclusa copia dell'autorizzazione in base a cui tali soggetti operano. Il conferimento di rifiuti a soggetti che non siano stati preliminarmente accettati dalla Direzione lavori costituirà inadempimento grave a tutti gli effetti di contratto e di legge. Le previsioni contenute nel presente comma non sgravano l'Appaltatore dalle proprie responsabilità esclusive.
9. Tutti i rifiuti e i residui prodotti durante i lavori dovranno essere trasportati secondo la normativa vigente, su mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai sensi della vigente Normativa e accompagnati dal Formulário di Trasporto (FIR).
10. Tutto quanto previsto nel presente punto è a integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo.

33.5.1.4 Gestione delle acque di cantiere

1. È vietato, conformemente alla normativa vigente, ogni scarico delle acque presenti nel cantiere all'interno delle aree del cantiere stesso o nei corpi idrici ricettori limitrofi, fatto salvo l'ottenimento, da parte dell'Appaltatore, di specifica autorizzazione da parte delle autorità preposte.
2. Pertanto, qualora l'Appaltatore non si munisca di autonoma autorizzazione allo scarico, tutte le acque dovranno essere regolarmente smaltite presso impianti autorizzati esterni a cura e spese dell'Appaltatore. Al pari degli altri rifiuti, l'Appaltatore dovrà provvedere a consegnare alla Stazione appaltante copia della documentazione comprovante gli avvenuti smaltimenti dei rifiuti liquidi acquosi.
3. Non sono ammesse altre modalità di allontanamento delle acque dal cantiere.

33.5.1.5 Attività di campionamento e analisi

1. Tutte le attività di campionamento e analisi per i controlli ambientali dovranno essere condotte da un soggetto opportunamente qualificato e dotato di specifiche competenze nei controlli ambientali di suoli e acque, ai sensi del DLgs n. 152/2006. Il soggetto scelto dovrà concordare, ove richiesto dalla Stazione appaltante, con ARPA (sotto la supervisione della Direzione lavori e adeguandosi agli indirizzi da essa impartiti) le modalità di campionamento e i metodi analitici da adottare; i certificati analitici dovranno evidenziare i metodi impiegati e la sensibilità degli stessi.
2. Si precisa che la Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere sempre, in ogni caso, approfondimenti alle analisi eseguite, in tal caso faranno fede i risultati opportunamente integrati dagli approfondimenti disposti.

3. In via generale tutti i campionamenti di terreni, acque e di qualsivoglia altra tipologia di materiale dovrà essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle metodiche di riferimento di uso corrente al momento dell'esecuzione delle attività.
4. Qualunque attività di campionamento dovrà essere sempre eseguita in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'Appaltatore e i campioni saranno sempre prelevati nei punti indicati dalla Direzione lavori.
5. Gli esiti delle analisi dovranno sempre essere riportati su certificati firmati da tecnici abilitati; i certificati analitici dovranno essere uno per ogni campione analizzato, contenente gli esiti di tutte le determinazioni eseguite, con chiara e inequivocabile identificazione delle metodiche impiegate delle unità di misura, degli eventuali limiti normativi di riferimento e del significato dei risultati.
6. Oltre ai certificati analitici, dovrà essere consegnato un riepilogo dei risultati in forma tabellare.

33.6 Disposizioni degli Enti di controllo

1. L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, tutta l'assistenza a ARPA, Provincia, Comune, uffici di vigilanza e controllo dell'Azienda sanitaria e ogni altro Ente preposto, nell'esercizio di tutte le attività di controllo sulle attività oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto a rendere disponibile a tali Enti tutta la documentazione da essi richiesta ai fini di tali controlli.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente alla Direzione lavori tutte le attività di controllo di cui al precedente capoverso. In generale, l'Appaltatore è tenuto a comunicare tali attività di controllo al loro immediato verificarsi, al fine di permettere la partecipazione della Direzione lavori alle stesse, attenendosi, in tal caso, alle disposizioni che la Direzione lavori impartirà a riguardo; qualora la Direzione lavori non possa essere immediatamente informata o non possa intervenire, l'Appaltatore opererà con la massima diligenza secondo quanto richiesto dagli Enti di controllo, rendendo edotta la Direzione lavori nel più breve termine.
3. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni emanate da Enti di controllo, in connessione a qualsiasi norma volta alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di ogni altro interesse pubblico, anche senza necessità di specifici ordini della Direzione lavori. Qualora la Direzione lavori impartisca ordini a riguardo, l'Appaltatore si adeguerà alle disposizioni degli Enti di controllo secondo le modalità fissate in tali ordini.

33.7 Prescrizioni generali di tutela ambientale

1. L'Appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, i lavori si svolgano con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà garantire:
 - a) la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
 - b) la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
 - c) l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.
3. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso dei lavori, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di

specifica disposizione della Direzione lavori.

33.8 Responsabilità dell'Appaltatore per contaminazione ambientale

1. L'Appaltatore è responsabile per tutte le contaminazioni dell'ambiente che dovessero accidentalmente verificarsi nel corso dei lavori in conseguenza o connessione con i lavori stessi, nonché di ogni altra contaminazione che possa, in qualsiasi modo, verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessioni con gli stessi o, comunque, con sostanze, materiali o ogni altra entità fisica coinvolti, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o, comunque, utili a prevenire qualsivoglia contaminazione ambientale (o sua estensione) e a eseguire e organizzare i lavori tenendo conto di tale obbligo prioritario.
3. L'erogazione degli acconti, la redazione del conto finale e il collaudo non potranno avvenire qualora vi siano situazioni di contaminazione di cui al primo capoverso, che non siano state integralmente risanate, con la formulazione di ogni eventuale attestazione a riguardo prevista dalla normativa vigente.
4. Quanto previsto nel presente articolo è applicabile per tutte le aree che potessero essere oggetto di contaminazione ambientale in conseguenza o connessione dei lavori.
5. Tutto quanto previsto nel presente articolo è a integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi compreso nel prezzo di contratto.

33.9 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del DPR n. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.
3. L'approvazione del Direttore dei lavori non sgrava in alcun modo l'Appaltatore della responsabilità per la qualità e conformità ai documenti di contratto di quanto fornito e/o impiegato.
4. Materiali, prodotti e componenti occorrenti per l'esecuzione delle opere previste a progetto e realizzati con tecniche o tecnologie tradizionali e/o artigianali, dovranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti, a insindacabile giudizio della Direzione lavori, della migliore qualità e rispondano ai requisiti dettati dagli elaborati contrattuali.
5. Nel caso di prodotti di tipo industriale, la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e, in generale, ai requisiti desumibili dai documenti contrattuali, dovrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. I materiali, in ogni caso, dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, e rispondere espressamente ai requisiti stabiliti dall'articolo 167 del DPR n. 207/2010 e dall' articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.

6. Salvo prescrizioni speciali contenute nel progetto e fermo restando l'obbligo di recuperare per quanto possibile i materiali già in loco, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui al presente appalto dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti a esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso d'opera, tali materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, oppure venissero a mancare, ed egli fosse conseguentemente obbligato a ricorrere a diverse provenienze, intendendosi che in tal caso resteranno invariati i prezzi unitari, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e alle dimensioni dei singoli materiali, e non sarà consentito all'Appaltatore di richiedere la corresponsione di risarcimento o indennizzo alcuno.
7. Qualora gli elaborati contrattuali prevedano l'impiego di materiali o tipologie di prodotto "a scelta della Direzione lavori", questi dovranno essere preventivamente selezionati dall'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo responsabile della conformità di quanto selezionato alle prescrizioni di legge (generali e particolari), nonché a quelle di Capitolato. Per tale ragione, a fronte delle tipologie selezionate dall'Appaltatore (che dovranno essere sempre in numero idoneo ad agevolare la possibilità di scelta), la preferenza della Direzione lavori non comporterà, per nessuna ragione, l'assunzione da parte della Direzione lavori stessa di responsabilità alcuna relativamente alla conformità di quanto selezionato alle prescrizioni di legge, di Capitolato, né relativamente alla qualità del materiale, o alla durabilità dello stesso.
8. L'Appaltatore dovrà nei propri computi tenere conto degli sfridi di materiale e approvvigionare conseguentemente le quantità opportune a garantire la migliore esecuzione delle opere.
9. Con particolare riferimento alle opere di finitura dovrà sempre essere prevista, a cura e onere dell'Appaltatore, la predisposizione di idonee campionature da sottoporre alla Direzione lavori. In linea generale ogni campionatura dovrà essere presentata in modo da consentire alla Direzione lavori di valutare appieno le caratteristiche tecniche e formali del prodotto, nonché le modalità di messa in opera dello stesso. Potranno dunque sottoposte alla Direzione lavori, a titolo non esaustivo:
 - schede tecnico-illustrative riportanti le caratteristiche proprie del materiale, nonché le tipologie di colori disponibili;
 - copia delle originali omologazioni e certificazioni ministeriali o di enti certificatori in genere;
 - fac simile di campioni;
 - messa in opera di porzioni limitate al fine di verificare la rispondenza del prodotto al vero nonché la modalità di messa in opera.
10. Per specifiche categorie di lavoro o tipologie di opere verrà chiesta l'esecuzione di opere campione, al fine di ottenere il relativo nullaosta all'esecuzione, alla scelta o alla fornitura di materiali. In particolare, in fase di esecuzione del contratto, dovranno essere realizzate stanze campione per le seguenti tipologie di locali:
 - stanza di degenza;
 - servizio igienico della stanza di degenza (normale e attrezzato per portatori di handicap);
 - ambulatorio generico;finalizzate alla dimostrazione e all'accettazione di tutte le finiture previste in contratto per ciascuna tipologia di stanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipologia di materiali, infissi, finiture, eventuali complementi di arredo e dotazioni impiantistiche, colori, ecc.). L'allestimento dovrà essere predisposto all'interno del cantiere o in alternativa in strutture prefabbricate collocate nelle immediate vicinanze del cantiere, proposte dall'appaltatore e accettate dalla Stazione appaltante, facili da raggiungere e accessibili anche a terzi a scopo illustrativo e dimostrativo, in tempo utile per garantire l'approfondimento e la valutazione delle proposte e in ogni caso almeno 60 giorni prima dell'avvio della posa delle finiture. Ogni elemento presente nella stanza campione dovrà essere accompagnato da adeguate schede tecniche e materiale informativo e descrittivo. In caso di non accettazione di materiali verrà valutata la modalità di dimostrazione di materiale alternativo proposto dall'appaltatore, che potrà comprendere la presentazione di campionature o anche il riallestimento della stanza campione, a scelta della Stazione appaltante.

11. Per specifici componenti tecnici ritenuti particolarmente significativi l'Appaltatore sarà tenuto alla predisposizione di installazioni mock-up al fine di consentire alla direzione lavori e ai rappresentanti della committenza di operare una valutazione preventiva all'approvazione, in particolare ciò varrà per:
- rivestimento a effetto ligneo (installazione in opera di porzione dim. non inferiori a metri 2x3);
 - facciata interna di delimitazione dell'atrio (porzione comprensiva di una intera specchiatura vetrata realizzata con profili, finiture e accessori, e dettaglio di rivestimento del solaio intermedio, dimensione indicativa 2x3 m);
 - facciata continua su via Montereale (porzione comprensiva di una intera specchiatura vetrata realizzata con profili, finiture e accessori, e dettaglio di attacco a terra, dimensione indicativa 2x3 m);
 - finitura a cappotto (campione in opera di dimensioni non inferiori a metri 2x3).
12. Si precisa che le campionature eseguite in opera, se dannose per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle lavorazioni successive, dovranno essere rimosse a cura e onere dell'Appaltatore. In ogni caso, a lavori ultimati, non dovranno essere visibili tracce delle campionature effettuate.
13. Tutte le campionature dovranno essere presentate alla Direzione lavori con congruo anticipo (comunque almeno trenta giorni prima della prevista messa in opera del materiale o del prodotto), in modo da permettere alla Direzione lavori di valutare quanto proposto e richiedere, se ritenuto necessario, opportune integrazioni. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile di tutti i ritardi nel corso dei lavori che dovessero verificarsi per la mancata presentazione, in tempo utile, alla Direzione lavori, di tutte le campionature necessarie per l'esecuzione dell'opera o comunque richieste dalla Direzione lavori.
14. In caso di elementi e componenti a tecnologia variabile in tempi brevi, al momento dell'installazione dovranno essere forniti modelli aggiornati a quanto disponibile sul mercato e corrispondenti alla fascia di mercato e al livello di costo posseduti al momento dell'offerta di gara.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 34. Norme di sicurezza e Piani di Sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

34.1 Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del DLgs81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

34.2 Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e Coordinamento.
2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

34.3 Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza, di cui al comma 2 dell'articolo 131 del DLgs n. 163/2006 e articolo 89, comma 1, lettera h), del DLgs n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza deve avere i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV al DLgs81/08; il Piano Operativo di Sicurezza contiene la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 del DLgs81/08 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17, comma 1, lettera b) e 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. All'atto dell'eventuale richiesta di subappalto, oltre alla documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia, dovranno essere trasmessi anche i seguenti documenti:
 - piano operativo di sicurezza (POS) dell'Impresa subappaltatrice;
 - dichiarazioni di presa visione e accettazione del piano di sicurezza e coordinamento contrattuale da parte dei datori di lavoro e preposti e dichiarazione di verifica di congruenza di cui all'articolo 97 comma b) secondo la modulistica che verrà consegnata dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

34.4 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 94, 95, 96 e 97 e all'allegato XIII dello stesso decreto nonché nelle sue successive modifiche e integrazioni.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali e contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
3. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 35. Condotta durante i lavori

1. Impregiudicato quanto riportato nei Piani di Sicurezza e nei relativi Allegati per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento delle attività avrà il divieto di:
 - a) accedere e circolare in aree non di propria pertinenza;
 - b) far circolare all'interno dell'area di cantiere persone estranee;
 - c) utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;
 - d) introdurre nelle aree e materiali e/o oggetti, che possano risultare d'intralcio alle operazioni previste nei lavori;
 - e) introdurre nelle aree rifiuti e risulter di qualunque tipo (inadempienza grave);
 - f) tenere un comportamento indisciplinato.
2. Impregiudicato quanto riportato nei Piani di Sicurezza e relativi allegati, per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento delle attività avrà l'obbligo di:
 - a) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità comportamentali e alle disposizioni che saranno impartite in corso d'opera dalla Direzione lavori;
 - b) indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti;
 - c) esporre sempre il cartellino di identificazione personale.
3. La Stazione appaltante o la Direzione lavori potranno disporre l'allontanamento immediato e permanente del lavoratore dell'impresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel presente articolo.

CAPO IX – DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

Articolo 36. Forma e contenuto delle riserve

1. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei lavori dovranno essere sempre eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito dell'eventuale maggior costo. In ogni caso, qualora l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano estranei al contratto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, o, comunque di eseguire i lavori che ritiene diano diritto a compenso addizionale, dovrà immediatamente comunicare le proprie eccezioni e/o riserve per iscritto alla Direzione lavori, con copia alla Stazione appaltante. Poiché la presente norma ha lo scopo di non esporre la Stazione appaltante a oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che, in assenza della preventiva comunicazione di cui al presente comma, le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia con decadenza convenzionale dell'Appaltatore dai corrispondenti diritti. L'obbligo della preventiva comunicazione a Direttore dei lavori e alla Stazione appaltante si applica a qualsiasi evenienza per la quale l'Appaltatore ritenga di avere diritto a compenso addizionale, anche indipendentemente da disposizioni del Direttore dei lavori.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto contabile dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole e sulla prima contabilizzazione periodica utile nel corso dell'esecuzione dei servizi. Quanto ai lavori, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa indicazione dei fatti e degli elementi fattuali e tecnici che ne stanno alla base e la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano obiettivamente possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del DPR 207/2010.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Per quanto non regolamentato nel presente Capitolato, si applica l'articolo 190 del DPR n. 207/2010 e l'articolo 32 del DM n. 145/2000.
5. In ogni caso, resta esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 e 1664 C.C.

36.1 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale grave ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865 e dell'articolo 146 del Regolamento Generale.
2. Lo stesso effetto si produce in caso di grave ritardo rispetto ai termini intermedi di cui all'articolo 19 comma 3.

3. Ai fini e agli effetti dei commi precedenti si ha senz'altro grave ritardo, se maturano penali per importo pari al 10% dell'importo contrattuale dei lavori o comunque se il ritardo relativo a singole fasi eccede un terzo del tempo previsto per la fase che viene in rilievo.
4. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale contestazione all'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore prospettasse ragionevoli e concrete modalità di recupero del ritardo entro tempi compatibili con l'interesse della Stazione appaltante, questa potrà insindacabilmente decidere di differire la decisione sulla risoluzione a un momento successivo in funzione della verifica dell'effettivo recupero da parte dell'Appaltatore.
5. Nel caso di risoluzione del contratto la penale resta dovuta negli importi maturati, oltre al maggior danno.

36.2 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di considerare risolto il contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore fra l'altro nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) gravi o reiterati inadempimenti alle disposizioni della Direzione lavori o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) inadempienza grave o reiterata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - f) ritardata consegna del progetto esecutivo per oltre 30 giorni, in conformità all'articolo 10.8 del presente Capitolato.
2. La Stazione appaltante ha facoltà di considerare risolto il contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, previa messa in mora dell'Appaltatore con concessione di un termine di quindici giorni per la regolarizzazione, fra l'altro nei seguenti casi:
 - a) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - b) impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
 - c) inosservanza degli impegni di comunicazione per l'assolvimento degli obblighi ai sensi della legislazione antimafia;
 - d) sospensione dei lavori o del servizio o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, o qualsiasi altro ritardo nell'esecuzione dei lavori, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - g) nel caso di inadempimenti alle ingiunzioni fatte dalla Direzione lavori, dalla Stazione appaltante o dal coordinatore per la sicurezza;
 - h) in caso di mancata consegna alla Stazione appaltante di documenti, certificati, elaborati tecnici o altri atti occorrenti per la verifica di conformità a legge delle lavorazioni eseguite e/o comunque per il collaudo e/o comunque per la messa in esercizio dell'opera in conformità alla sua destinazione.
3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti legali per l'esecuzione dei lavori.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è trasmessa all'Appaltatore, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi e impregiudicati ogni diritto e azione della Stazione appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore non esegua lavorazioni contrattualmente dovute o comunque ordinate dal Direttore dei lavori nei tempi previsti, dal cronoprogramma, dal capitolato ovvero dall'apposito ordine del Direttore dei lavori, resta in facoltà della Stazione appaltante di eseguire d'ufficio e in danno le lavorazioni stesse. In tal caso la Stazione appaltante potrà anche inserire diverse imprese nel cantiere, all'occorrenza sospendendo in tutto o in parte i lavori dell'Appaltatore onde consentire la regolare e sicura esecuzione delle lavorazioni effettuate in danno.
6. Salvi i casi di motivata urgenza, l'esecuzione di lavorazioni o prestazioni in danno è preceduta da diffida all'Appaltatore, affinché questi provveda entro un termine all'uopo assegnato; la diffida prefigura in modo espresso l'esecuzione in danno.
7. L'importo delle lavorazioni o prestazioni eseguite in danno è addebitato all'Appaltatore, sul primo stato di avanzamento successivo o a carico della cauzione o è comunque reclamato nei confronti dell'Appaltatore stesso.
8. Salvi i casi di urgenza, la decisione di eseguire lavorazioni in danno è comunicata all'Appaltatore. In tal caso viene determinata, se necessario la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori rilevanti ai fini dell'esecuzione in danno.
9. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante per l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, in caso di risoluzione o di esecuzione in danno, si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione lavori / dell'Esecuzione e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Articolo 37. Fusioni e conferimenti.

1. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'articolo 116 del DLgs n. 163/2006; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà il comma 4 del medesimo articolo.

Articolo 38. Accordo Bonario e Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del DLgs n. 163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il Responsabile del procedimento valuterà immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza. Si procederà come previsto dall'articolo 240 del DLgs n. 163/2006. L'eventuale pronunciamento della commissione per l'accordo bonario non assumerà carattere vincolante per le parti.
2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante procedura ai sensi dell'articolo 239 del DLgs n. 163/2006.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori o il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Direzione lavori.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Pordenone ed è esclusa la competenza arbitrale.

CAPO X – NORME FINALI

Articolo 39. Forza maggiore

1. I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall'articolo 166 del DPR n. 207/2010; la denuncia dei danni subiti deve sempre essere fatta per iscritto alla Stazione appaltante nel termine di 5 (cinque) giorni per le constatazioni e i rilevamenti rituali.
2. In caso di danni di forza maggiore potranno spettare all'Appaltatore compensi esclusivamente per il rifacimento di opere già contabilizzate e danneggiate dall'evento di forza maggiore, restando esplicitamente escluso, ogni diverso compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo. Sono espressamente esclusi compensi o indennizzi per il rifacimento di opere non ancora contabilizzate, per perdite o danneggiamenti di materiali a piè d'opera, per ripristini o risistemazioni del cantiere, per danni a opere provvisori; sono altresì esclusi compensi o indennizzi per la risistemazione del piano di campagna e delle aree di scavo nelle modalità previste dal presente Capitolato; tale elenco di esclusioni non deve intendersi come esaustivo.
3. L'Impresa provvederà a sue spese, appena ricevuto l'ordine delle Direzione lavori, a eliminare qualunque ostacolo, ancorché originato da forza maggiore, che costituisca impedimento al prosieguo dei lavori.

Articolo 40. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'importo di contratto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori nonché delle opere provvisori, dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato nel presente Capitolato e negli altri elaborati di contratto.
2. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti in altri articoli del Capitolato speciale d'appalto e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

40.1 Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori

1. Rientrano tra gli oneri e obblighi dell'Appaltatore, fra l'altro:
 - a) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
 - b) il compenso per il proprio rappresentante e il Direttore tecnico di cantiere;
 - c) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
 - d) le spese per la sorveglianza e per la guardiania del cantiere;
 - e) le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli enti preposti in sede di conduzione dei lavori;
 - f) gli oneri per la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura

dell'intervento e in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché dotato di tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere (ponteggi esterni e interni, gru, montacarichi, betonaggio, ecc.), cantiere e impianti che dovranno essere messi a disposizione delle ditte subappaltatrici, con particolare riguardo all'impianto elettrico di cantiere che dovrà essere eseguito ed eventualmente trasformato in corso d'opera in funzione dell'esigenze di tutte le ditte, appaltatrici e subappaltatrici, operanti in cantiere;

- g) le spese per i percorsi di servizio, recinzioni, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro, ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione e un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli estintori e/o idranti e i quadretti elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni;
- h) le spese per le reti di distribuzione interna f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
- i) le spese per la formazione di piste, piazzali, aree di manovra provvisorie, e loro manutenzione per tutta la durata del cantiere, per consentire un agevole e sicuro transito e impiego dei mezzi di trasporto e di sollevamento e in genere dei mezzi impiegati in cantiere. Dette piste, piazzali, ecc., dovranno essere messe a disposizione delle altre ditte appaltatrici e subappaltatrici nonché alle ditte che la Stazione appaltante riterrà di far concorrere all'esecuzione di parte delle opere, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun compenso aggiuntivo né alla Stazione appaltante né alle altre ditte;
- j) le spese per la predisposizione delle opere provvisorie ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;
- k) il lavaggio accurato delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, se necessario da effettuarsi anche più volte al giorno;
- l) la pulizia quotidiana dei locali, dei ponteggi, delle vie di transito del cantiere, dei baraccamenti, con il personale necessario, incluso lo sgombero dei materiali di risulta lasciati da altre ditte, anche a fini antinfortunistici;
- m) le spese per la guardia e sorveglianza anche con guardiania armata, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, incluse tutte le cose di proprietà della Stazione appaltante o di suoi fornitori che saranno consegnate all'Appaltatore;
- n) le spese di allontanamento acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni, anche a terzi, nelle modalità disciplinate dal presente Capitolato;
- o) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti che sono stati eseguiti per l'uso del cantiere ma che non sono previste in progetto, nelle modalità e alle condizioni previste nel presente Capitolato;
- p) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e per il mantenimento dell'agibilità dello stesso, nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero del cantiere entro la data di ultimazione dei lavori, a eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso; nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Direzione lavori inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno interamente addebitati all'Appaltatore e la Stazione appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso; la Direzione lavori potrà richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali o rimozioni di impianti e di installazione che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
- q) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, sia garantita la messa in sicurezza e siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
- r) l'immediata comunicazione alla Stazione appaltante (direttamente o per tramite del Direttore dei lavori) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione appaltante;
- s) le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere, o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui

immobili siano stati in qualche modo interessati all'esecuzione dei lavori. Analogo risarcimento dovrà essere corrisposto per beni mobili, impianti, condotte, ecc., il cui uso venga temporaneamente o definitivamente impedito a causa dei lavori dell'appalto. A tal fine l'impresa dovrà preventivamente eseguire una campagna di rilievo e indagini presso gli immobili limitrofi all'area di cantiere al fine di accertarne lo stato di conservazione e gli eventuali danni preesistenti all'inizio dei lavori.

- t) la predisposizione di uffici di cantiere a servizio dell'ufficio direzione lavori convenientemente illuminati, aerati e riscaldati, muniti di personal computer di adeguate prestazioni, collegamento internet con casella personale e-mail, telefono, fax, fotocopiatrice, scrivania, tavolo di dimensioni adeguate per la consultazione del progetto, sedie, armadio con chiusura di sicurezza e un'adeguata superficie di pannelli in legno per appendere alle pareti gli elaborati di progetto. Le spese di esercizio degli impianti (telefono fax e collegamento incluso), come la manutenzione e pulizia dei locali stessi, faranno carico all'Appaltatore;
- u) la ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la responsabilità dell'Appaltatore, di qualsiasi materiale, di proprietà della Stazione appaltante, in attesa della posa in opera; il trasporto a piè d'opera e, dopo l'ultimazione dei lavori, il trasporto del materiale residuo nei depositi che saranno indicati dalla Direzione lavori;
- v) il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore;
- w) il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione appaltante;
- x) l'Appaltatore è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto, gratuitamente, a lavori ultimati, quali la scorta di ogni tipo di pavimento e rivestimento sia interno che esterno in ragione dell'1% circa delle superfici poste in opera, per ogni tipologia (riponendola entro appositi contenitori), tinteggi, vernici e smalti nella misura atta garantire la ripresa su almeno il 2% delle superficie complessive di progetto. L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla ASS5.

40.2 Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori

1. Rientrano tra gli oneri e obblighi dell'Appaltatore, fra l'altro:
 - a) le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica che tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori e il collaudatore riterranno opportuni;
 - b) le spese occorrenti all'effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni – in contraddittorio con il Direttore dei lavori o il suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli – la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie a eseguire modelli, campioni di lavorazioni, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione dei Lavori o dal Collaudatore anche dopo la provvista a piè d'opera, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati;
 - c) gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali e all'assistenza al collaudo tecnico amministrativo;
 - d) le spese afferenti la progettazione, la verifica e l'esecuzione di tutte le opere provvisorie;
 - e) l'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quant'altro richiesto o imposto dalla Direzione lavori per dare dimostrazione della qualità dell'opera, fermo restando che tale adempimento non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;
 - f) la spesa per la custodia dei materiali fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro – o presso l'ufficio della Direzione lavori – dei campioni di materiali e componenti muniti di

sigilli a firma sia del Direttore dei lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei a garantire l'autenticità;

- g) le spese di cui all'articolo 224 del DPR n. 207/2010 ;
- h) la spesa per la custodia dei materiali necessari ai lavori, ritenendosi esonerata la Stazione appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
- i) gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari e attrezzature;
- j) la spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori (a esempio per misurazioni e verifiche) e il loro ripristino;
- k) la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da comunicare al Direttore dei lavori o al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- l) la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei lavori, riguardante le seguenti notizie:
 - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - lavori eseguiti nella settimana;
- m) la partecipazione alle riunioni di coordinamento (cadenza almeno settimanale a discrezione della Direzione lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, alle riunioni di coordinamento con la Direzione lavori: nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di avanzamento dei lavori, su ritardi o anticipi rispetto ai programmi temporali adottati (generalisti e di dettaglio);
- n) la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori o servizi non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto a impianti di sollevamento;
- o) le spese per l'esecuzione di copie dei progetti, dei disegni contabili, dei tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corso d'opera inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento;
- p) l'esecuzione di fotografie, nelle modalità descritte nel presente Capitolato, relative allo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, alle fasi più salienti delle lavorazioni – secondo il giudizio della Direzione lavori – alla riconsegna dell'area;
- q) l'esecuzione del rilievo dello stato dell'area di intervento al termine dei lavori, così come disciplinato nel presente Capitolato.

40.3 Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

- 1. Rientrano tra gli oneri e obblighi dell'Appaltatore, fra l'altro:
 - a) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di incameramento, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
 - b) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera o dell'area, anche ai sensi dell'articolo 139 del DPR n. 207/2010 e articolo 8 del Capitolato Generale;
 - c) il pagamento delle spese e l'accollo di tutti gli oneri per la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo, passi carrabili, ecc., nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente materiali e mezzi d'opera da impiegarsi; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere e/o delle aree fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante;
 - d) spese per le provvidenze atte a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
 - e) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la

redazione del Piano Operativo di Sicurezza e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese eventualmente operanti nel cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i DPI (dispositivi di protezione individuale), la messa in sicurezza dei mezzi di sollevamento e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al DLgs n. 81/2008 e al DPR n. 1124/1965 e loro successive modifiche e integrazioni;

- f) oneri per le sotto elencate competenze e attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
- g) le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
- h) le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione vigenti;
- i) la recinzione del cantiere, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno; inoltre la recinzione di cantiere dovrà essere realizzata in conformità ai requisiti eventualmente richiesti dal Comune di Pordenone o dalla Stazione appaltante;
- j) l'apposizione di cartello di cantiere, come appresso specificato;
- k) la riparazione o il rifacimento delle opere relative a eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il Direttore dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nel presente Capitolato;
- l) l'obbligo della rimozione immediata di qualunque vincolo giuridico che, a causa di atti o omissioni imputabili all'Appaltatore o a suoi dipendenti o subappaltatori, possa essere invocato da terzi sull'opera in costruzione o sui materiali in deposito in cantiere;
- m) l'obbligo di eseguire tutte le campionature in opera di tutte le finiture e dei materiali in genere previsti dal progetto o ordinati dalla direzione lavori;
- n) l'obbligo di comunicare alla direzione lavori, con congruo anticipo, quando opere, manufatti o loro porzioni, per la normale prosecuzione dei lavori, stiano per essere "occultati" e pertanto non potranno più essere verificati e ispezionati; qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Direzione lavori potrà ordinare all'Appaltatore di "scoprire" le opere, manufatti o loro porzioni già "occultati", a cura e onere dell'Appaltatore medesimo, inclusi i successivi ripristini e la riesecuzione delle opere già eseguite;
- o) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio; le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
- p) l'esecuzione a proprie spese delle necessarie prove sui cubetti di calcestruzzo e sull'acciaio, di cui i laboratori autorizzati rilasceranno debita certificazione;
- q) l'esecuzione, presso istituti legalmente autorizzati, di tutte le esperienze, le prove e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, anche in relazione a quanto prescritto dal presente Capitolato circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso il competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma della Direzione lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- r) gli eventuali piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio del rumore, nonché gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento e il monitoraggio delle polveri, derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non

- arrecare disturbo alle proprietà confinanti e ai terzi;
- s) gli oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure e cautele necessarie alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle lavorazioni effettuate;
 - t) gli oneri per l'adozione delle precauzioni necessarie per assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati direttamente o indirettamente dalle attività del cantiere, nel rispetto della normativa vigente e gli oneri per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dal cantiere o dalle aree di lavorazione;
 - u) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'articolo 18 del Capitolato generale;
 - v) gli oneri per la valutazione del rumore e delle vibrazioni prodotti dai propri macchinari e attrezzature (Titolo VIII del DLgs n. 81/2008) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico e l'eventuale richiesta per l'ottenimento della deroga prevista per i cantieri nel caso preveda il superamento dei limiti imposti, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nel presente Capitolato;
 - w) tutti gli oneri connessi all'accertamento del sottosuolo, idonei, necessari o solamente utili all'esecuzione di quanto previsto in appalto;
 - x) gli oneri derivanti dall'assistenza alla Stazione appaltante in tutte le prove e gli accertamenti che intenderà eseguire nel lotto di intervento sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - y) gli oneri per la predisposizione delle certificazioni e le dichiarazioni necessarie per la richiesta, da parte della Stazione appaltante al competente Comando dei Vigili del Fuoco, del rilascio del certificato di prevenzione incendi e per la richiesta dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere o comunque richiesta dalla legislazione vigente.

40.4 Ulteriori oneri e obblighi in capo all'Appaltatore

1. Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.
2. Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.
3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel suo cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
4. La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate e indette dal Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi dell'articolo 92, comma 1 lettera e), del DLgs n. 81/2008.
5. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a eseguire, a propria cura e spese, tutto quanto necessario per il completamento dei lavori appaltati, in conformità ai documenti di contratto e alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e a perfetta regola d'arte, nonché a eseguire, sempre a propria cura e spese, ogni attività conseguente, connessa, obbligatoria, propedeutica, necessaria, opportuna o utile, direttamente o indirettamente, per il completamento dei lavori appaltati, in conformità ai documenti di contratto e alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e a perfetta regola d'arte.
6. L'Appaltatore è obbligato, impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 181 del DPR n. 207/2010 e ogni disposizione del presente Capitolato e dei documenti di contratto, a tenere un registro, aggiornato giornalmente, contenente la descrizione dei lavori svolti, le attrezzature presenti, i materiali stoccati, i tracciamenti effettuati, il personale presente, il nominativo di qualunque soggetto acceda al cantiere, tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, gli accertamenti degli enti di controllo e

ogni ulteriore elemento che possa essere di interesse per il controllo e la ricostruzione dei lavori.

7. L'Appaltatore è tenuto a predisporre in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, un insieme di capisaldi di tracciamento, completamente quotati, conformi a tutti i rilievi esistenti negli elaborati di progetto e idonei a permettere il rilievo e il tracciamento diretto di qualsiasi punto in cantiere. La completezza, l'idoneità e la corretta quotatura dei capisaldi verrà verificata dalla Direzione lavori. Qualora, per qualsiasi ragione, taluno dei capisaldi dovesse venire meno, in qualsiasi momento, esso dovrà essere sostituito, a cura e onere dell'Appaltatore, da altro idoneo per le medesime finalità.
8. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione lavori.

Articolo 41. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna di quanto oggetto dei lavori da parte della Stazione appaltante.

Articolo 42. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore dovrà tempestivamente realizzare ed esporre, nei luoghi comunicati all'inizio dei lavori dalla Direzione lavori, n. 2 cartelli indicatori recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 01.06.1990 e comunque conforme alle disposizioni locali in vigore, curandone l'esattezza delle informazioni e i necessari aggiornamenti periodici. Le dimensioni del cartello saranno non inferiori a 2,5 x 4,5 m.

Articolo 43. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono fra l'altro a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali e le spese per la pubblicazione degli atti di gara come previsto nel disciplinare;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, siano determinati aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

Articolo 44. Lingua

1. Tutta la documentazione inerente i lavori prodotta dall'Appaltatore dovrà essere in lingua italiana, così come ogni comunicazione dell'Appaltatore e/o documento scritto di qualsiasi tipo. Qualsiasi documento dell'Appaltatore, anche di carattere operativo o informale, che non sia interamente in lingua italiana sarà considerato come non prodotto, a ogni fine contrattuale. I rappresentanti dell'Appaltatore dovranno parlare correntemente italiano.
2. Dovrà essere sempre presente in cantiere una persona in grado di fornire disposizioni a tutti i lavoratori dell'Impresa e interloquire in lingua italiana.

Articolo 45. Riservatezza

1. Tutta la documentazione di contratto di cui all'articolo 4.1, nonché tutte le informazioni inerenti i lavori, lo stato dell'area, le modalità esecutive e quanto altro inerente l'area oggetto di intervento sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante. Egli non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione dei lavori appaltati.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti e collaboratori. L'Appaltatore è, comunque, responsabile della divulgazione delle informazioni relative all'area e/o all'appalto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza dell'appalto stesso.
3. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti affinché la documentazione relativa all'appalto e tutte le informazioni connesse non siano divulgate, anche tra i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori loro dipendenti e collaboratori, se non per quanto strettamente necessario alla gestione dell'appalto e nella misura minima a ciò necessaria.

Articolo 46. Informativa ai sensi del DLgs n. 196 del 30.06.2003

1. Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs n. 196/2003 si informa che i dati personali e identificativi relativi a imprese (e loro dipendenti o collaboratori), professionisti e collaboratori, partecipanti a procedure formali o informali di scelta del contraente, sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla formalizzazione del rapporto contrattuale, salva la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
2. Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal DLgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto direttamente dal personale della Stazione appaltante.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
4. I dati possono essere comunicati a enti Pubblici o a Pubbliche Amministrazioni che per legge ne abbiano titolo; in particolare tali dati potranno essere comunicati a istituti Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi, nonché a Forze di Polizia e dello Stato, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati e limitatamente alla sola durata del rispettivo trattamento per il quale sono stati richiesti.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 del DLgs n. 196/2003, in merito al diritto di accesso ai dati personali e altri diritti.

ALLEGATO A:
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

A.1 CITTADILLA DELLA SALUTE

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>%</i>
A	demolizioni	401.335,46	4,33%
B	sistemazioni esterne	506.837,36	5,47%
C	opere strutturali	2.183.590,28	23,56%
C1	magroni, sottofondi, pavimenti e platee	156.274,40	1,69%
C2	muri in elevazione, travi, pilastri e rampe	547.624,20	5,91%
C3	solai	572.584,88	6,18%
C4	acciai	745.072,00	8,04%
C5	carpenteria metallica	162.034,80	1,75%
D	opere edili	2.559.324,97	27,61%
D1	muri, divisori cartongessi	726.756,81	7,84%
D2	sottofondi	246.043,00	2,65%
D3	pavimenti, rivestimenti	400.187,29	4,32%
D4	isolanti e impermeabilizzanti	465.198,82	5,02%
D5	intonaci e pitture	223.260,00	2,41%
D6	carpenteria metallica	427.879,05	4,62%
D7	ascensori	70.000,00	0,76%
E	serramenti	1.028.665,93	11,10%
F	impianti meccanici	1.421.000,00	15,33%
F1	impianto termico	668.290,88	7,21%
F2	impianto trattamento aria	529.697,63	5,71%
F3	impianto idro termo sanitario	169.504,78	1,83%
F4	impianto antincendio	53.506,71	0,58%
G	impianti elettrici	1.169.266,88	12,61%
G1	impianto fotovoltaico	72.240,70	0,78%
G2	consegna enel - cabina mt/bt	201.797,50	2,18%
G3	linee elettriche principali	141.631,98	1,53%
G4	linee elettriche secondarie	116.574,12	1,26%
G5	impianti interni	302.686,30	3,27%
G6	allarmi e telecomunicazioni	194.420,08	2,10%
G7	automazione edificio	139.916,20	1,51%
totale		9.270.020,88	100,00%

a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza **282.205,72**

A.2 NUOVO OSPEDALE

codice		descrizione	importo		%
Strutture			26.705.625,06		24,521%
Opere propedeutiche					
AS1	op. prop.	Opere di fondazione speciali	OS21	1.388.172,26	1,275%
AS2	op. prop.	Scavi e reinterri	OS1	299.046,87	0,275%
AS3	op. prop.	Opere di fondazione speciali	OS21	509.418,77	0,468%
Corpo nh1					
AS4	NH1	Scavi e reinterri	OS1	7.147,85	0,007%
AS5	NH1	Opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	2.517.199,14	2,311%
AS6	NH1	Impermeabilizzazioni strutture controterra	OS8	226.657,13	0,208%
AS7	NH1	Solai in opera o prefabbricati	OG1	1.320.091,94	1,212%
AS8	NH1	Opere strutturali in acciaio	OG1	259.835,70	0,239%
Corpo nh2					
AS9	NH2	Scavi e reinterri	OS1	7.147,85	0,007%
AS10	NH2	Opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	1.888.707,98	1,734%
AS11	NH2	Impermeabilizzazioni strutture controterra	OS8	192.180,19	0,176%

CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

AS12	NH2	Solai in opera o prefabbricati	OG1	1.092.181,94	1,003%
AS13	NH2	Opere strutturali in acciaio	OG1	255.868,11	0,235%
Corpo nh3					
AS14	NH3	Scavi e reinterri	OS1	7.147,85	0,007%
AS15	NH3	Opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	1.959.215,58	1,799%
AS16	NH3	Impermeabilizzazioni strutture controterra	OS8	179.996,83	0,165%
AS17	NH3	Solai in opera o prefabbricati	OG1	1.355.061,37	1,244%
AS18	NH3	Opere strutturali in acciaio	OG1	249.703,04	0,229%
Corpo nh4					
AS19	NH4	Scavi e reinterri	OS1	7.147,85	0,007%
AS20	NH4	Opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	2.164.728,58	1,988%
AS21	NH4	Impermeabilizzazioni strutture controterra	OS8	220.772,81	0,203%
AS22	NH4	Solai in opera o prefabbricati	OG1	1.400.053,18	1,286%
AS23	NH4	Opere strutturali in acciaio	OG1	248.422,36	0,228%
Corpo nh5					
AS24	NH5	Opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	701.801,17	0,644%
AS25	NH5	Impermeabilizzazioni strutture controterra	OS8	12.687,04	0,012%
AS26	NH5	Solai in opera o prefabbricati	OG1	839.748,08	0,771%
AS27	NH5	Opere strutturali in acciaio	OG1	37.461,50	0,034%
Corpo nh6					
AS28	NH6	Opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	1.240.576,55	1,139%
AS29	NH6	Impermeabilizzazioni strutture controterra	OS8	80.402,41	0,074%
AS30	NH6	Solai in opera o prefabbricati	OG1	380.193,02	0,349%
AS31	NH6	Opere strutturali in acciaio	OG1	34.584,82	0,032%
Passerelle di collegamento edifici nh1-nh2-nh3-nh4					
AS32	pass.	Opere strutturali in acciaio	OG1	45.187,90	0,041%
Opere esterne, baia di carico e corsello lato est					
AS37	baia car.	Opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	1.308.577,08	1,202%
AS38	baia car.	Impermeabilizzazioni strutture controterra	OS8	183.742,53	0,169%
AS39	baia car.	Solai in opera o prefabbricati	OG1	324.672,41	0,298%
AS40	baia car.	Opere strutturali in acciaio	OG1	75.533,92	0,069%
Cunicolo di collegamento al corpo c					
AS41	cun. c	Scavi e reinterri	OS1	2.443,11	0,002%
AS42	cun. c	Opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	94.447,87	0,087%
AS43	cun. c	Impermeabilizzazioni strutturali controterra	OS8	18.282,74	0,017%
Rampa lato nord					
AS44	r.nord	Scavi e reinterri	OS1	6.253,35	0,006%
AS45	r.nord	Opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	109.873,10	0,101%
AS46	r.nord	Impermeabilizzazioni strutturali controterra	OS8	11.848,73	0,011%
Parcheggio p1					
AS47	P1	Scavi e reinterri	OS1	- 97.860,90	-0,090%
AS48	P1	Opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	2.125.884,75	1,952%
AS49	P1	Impermeabilizzazioni strutture controterra	OS8	73.385,77	0,067%
AS50	P1	Impermeabilizzazioni	OS6	13.167,42	0,012%
Parcheggio p2					
AS51	P2	Solai in opera o prefabbricati	OG1	1.326.825,51	1,218%

Opere civili				33.831.189,85	31,064%
Opere propedeutiche					
AOC1	op. prop.	Sca - scavi, demolizioni e rimozioni	OS23	856.725,06	0,787%
Parcheggio p1					
AOC2	P1	Mur - murature ed intonaci interni	OS7	26.687,36	0,025%
AOC3	P1	Tin - tinteggiature e verniciature interne	OS7	36.080,00	0,033%
AOC4	P1	Sin - serramenti interni	OS6	42.432,00	0,039%
AOC5	P1	Fab - opere da fabbro	OG1	78.519,20	0,072%
AOC6	P1	Ind - pavimenti industriali e segnaletica	OG1	380.955,92	0,350%
Corpo nh1					
AOC7	NH1	Mas - sottofondi e massetti	OG1	805.470,90	0,740%
AOC8	NH1	Iso - isolamenti termici	OS7	121.631,34	0,112%
AOC9	NH1	Imp - impermeabilizzazioni	OS8	67.852,27	0,062%
AOC10	NH1	Mur - murature ed intonaci interni	OS7	169.860,23	0,156%
AOC11	NH1	Cgs - pareti e contropareti in cartongesso	OS7	998.641,82	0,917%
AOC12	NH1	Cns - controsoffitti	OS7	405.223,95	0,372%
AOC13	NH1	Tin - tinteggiature e verniciature interne	OS7	208.432,19	0,191%

CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

AOC14	NH1	Sin - serramenti interni	OS6	500.929,84	0,460%
AOC15	NH1	Pav - pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra	OS6	894.691,25	0,822%
AOC16	NH1	Fab - opere da fabbro	OG1	47.194,08	0,043%
AOC17	NH1	Pmu - protezioni murali e battibarelle	OS6	97.024,00	0,089%
AOC18	NH1	Var - opere varie	OG1	34.173,92	0,031%
AOC19	NH1	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	822.912,44	0,756%
AOC20	NH1	Ses - serramenti esterni e sistemi oscuranti	OS6	931.536,23	0,855%
AOC21	NH1	Cop - manti e sistemi di copertura	OS8	129.361,68	0,119%
AOC22	NH1	Lat - opere da lattoniere e sistemi anticaduta	OS6	27.392,12	0,025%
AOC23	NH1	Ver - giardini pensili	OG1	40.512,00	0,037%
Corpo nh2					
AOC24	NH2	Mas - sottofondi e massetti	OG1	697.743,00	0,641%
AOC25	NH2	Iso - isolamenti termici	OS7	99.475,44	0,091%
AOC26	NH2	Imp - impermeabilizzazioni	OS8	59.495,02	0,055%
AOC27	NH2	Mur - murature ed intonaci interni	OS7	141.712,93	0,130%
AOC28	NH2	Cgs - pareti e contropareti in cartongesso	OS7	950.885,11	0,873%
AOC29	NH2	Cns - controsoffitti	OS7	371.170,72	0,341%
AOC30	NH2	Tin - tinteggiature e verniciature interne	OS7	203.134,71	0,187%
AOC31	NH2	Sin - serramenti interni	OS6	500.311,60	0,459%
AOC32	NH2	Pav - pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra	OS6	855.421,70	0,785%
AOC33	NH2	Fab - opere da fabbro	OG1	48.720,16	0,045%
AOC34	NH2	Pmu - protezioni murali e battibarelle	OS6	79.084,00	0,073%
AOC35	NH2	Var - opere varie	OG1	34.632,16	0,032%
AOC36	NH2	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	761.997,55	0,700%
AOC37	NH2	Ses - serramenti esterni e sistemi oscuranti	OS6	918.377,64	0,843%
AOC38	NH2	Cop - manti e sistemi di copertura	OS8	120.481,68	0,111%
AOC39	NH2	Lat - opere da lattoniere e sistemi anticaduta	OS6	27.655,32	0,025%
AOC40	NH2	Ver - giardini pensili	OG1	20.153,60	0,019%
Corpo nh3					
AOC41	NH3	Mas - sottofondi e massetti	OG1	811.946,48	0,746%
AOC42	NH3	Iso - isolamenti termici	OS7	122.268,40	0,112%
AOC43	NH3	Imp - impermeabilizzazioni	OS8	82.983,74	0,076%
AOC44	NH3	Mur - murature ed intonaci interni	OS7	176.440,88	0,162%
AOC45	NH3	Cgs - pareti e contropareti in cartongesso	OS7	935.852,10	0,859%
AOC46	NH3	Cns - controsoffitti	OS7	423.062,13	0,388%
AOC47	NH3	Tin - tinteggiature e verniciature interne	OS7	208.634,22	0,192%
AOC48	NH3	Sin - serramenti interni	OS6	600.741,84	0,552%
AOC49	NH3	Pav - pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra	OS6	833.970,94	0,766%
AOC50	NH3	Fab - opere da fabbro	OG1	43.611,68	0,040%
AOC51	NH3	Pmu - protezioni murali e battibarelle	OS6	87.140,00	0,080%
AOC52	NH3	Var - opere varie	OG1	33.506,56	0,031%
AOC53	NH3	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	739.371,77	0,679%
AOC54	NH3	Ses - serramenti esterni e sistemi oscuranti	OS6	787.185,41	0,723%
AOC55	NH3	Cop - manti e sistemi di copertura	OS8	147.433,68	0,135%
AOC56	NH3	Lat - opere da lattoniere e sistemi anticaduta	OS6	27.050,52	0,025%
AOC57	NH3	Ver - giardini pensili	OG1	24.313,60	0,022%
Corpo nh4					
AOC58	NH4	Mas - sottofondi e massetti	OG1	853.865,64	0,784%
AOC59	NH4	Iso - isolamenti termici	OS7	138.241,84	0,127%
AOC60	NH4	Imp - impermeabilizzazioni	OS8	91.598,38	0,084%
AOC61	NH4	Mur - murature ed intonaci interni	OS7	217.795,96	0,200%
AOC62	NH4	Cgs - pareti e contropareti in cartongesso	OS7	986.172,37	0,906%
AOC63	NH4	Cns - controsoffitti	OS7	419.529,28	0,385%
AOC64	NH4	Tin - tinteggiature e verniciature interne	OS7	232.119,47	0,213%
AOC65	NH4	Sin - serramenti interni	OS6	597.453,20	0,549%
AOC66	NH4	Pav - pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra	OS6	928.610,07	0,853%
AOC67	NH4	Fab - opere da fabbro	OG1	93.606,40	0,086%
AOC68	NH4	Pmu - protezioni murali e battibarelle	OS6	94.552,00	0,087%
AOC69	NH4	Var - opere varie	OG1	19.008,00	0,017%
AOC70	NH4	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	792.531,26	0,728%
AOC71	NH4	Ses - serramenti esterni e sistemi oscuranti	OS6	850.224,88	0,781%
AOC72	NH4	Cop - manti e sistemi di copertura	OS8	170.584,08	0,157%
AOC73	NH4	Lat - opere da lattoniere e sistemi anticaduta	OS6	30.992,52	0,028%
AOC74	NH4	Ver - giardini pensili	OG1	31.904,00	0,029%

CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Corpo nh5					
AOC75	NH5	Mas - sottofondi e massetti	OG1	498.125,24	0,457%
AOC76	NH5	Iso - isolamenti termici	OS7	150.233,60	0,138%
AOC77	NH5	Imp - impermeabilizzazioni	OS8	120.015,92	0,110%
AOC78	NH5	Mur - murature ed intonaci interni	OS7	79.468,05	0,073%
AOC79	NH5	Cgs - pareti e contropareti in cartongesso	OS7	596.799,90	0,548%
AOC80	NH5	Cns - controsoffitti	OS7	282.521,07	0,259%
AOC81	NH5	Tin - tinteggiature e verniciature interne	OS7	114.354,38	0,105%
AOC82	NH5	Sin - serramenti interni	OS6	204.435,68	0,188%
AOC83	NH5	Pav - pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra	OS6	428.402,33	0,393%
AOC84	NH5	Fab - opere da fabbro	OG1	16.321,60	0,015%
AOC85	NH5	Pmu - protezioni murali e battibarelle	OS6	32.680,00	0,030%
AOC86	NH5	Var - opere varie	OG1	91.444,88	0,084%
AOC87	NH5	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	411.476,50	0,378%
AOC88	NH5	Ses - serramenti esterni e sistemi oscuranti	OS6	876.029,18	0,804%
AOC89	NH5	Cop - manti e sistemi di copertura	OS8	89.392,00	0,082%
AOC90	NH5	Lat - opere da lattoniere e sistemi anticaduta	OS6	21.670,00	0,020%
AOC91	NH5	Ver - giardini pensili	OG1	79.430,40	0,073%
Corpo nh6					
AOC92	NH6	Mas - sottofondi e massetti	OG1	321.559,04	0,295%
AOC93	NH6	Iso - isolamenti termici	OS7	101.678,05	0,093%
AOC94	NH6	Imp - impermeabilizzazioni	OS8	58.514,25	0,054%
AOC95	NH6	Mur - murature ed intonaci interni	OS7	45.062,12	0,041%
AOC96	NH6	Cgs - pareti e contropareti in cartongesso	OS7	207.267,97	0,190%
AOC97	NH6	Cns - controsoffitti	OS7	148.580,27	0,136%
AOC98	NH6	Tin - tinteggiature e verniciature interne	OS7	53.955,14	0,050%
AOC99	NH6	Sin - serramenti interni	OS6	84.709,20	0,078%
AOC100	NH6	Pav - pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra	OS6	304.075,69	0,279%
AOC101	NH6	Fab - opere da fabbro	OG1	30.688,80	0,028%
AOC102	NH6	Pmu - protezioni murali e battibarelle	OS6	560,00	0,001%
AOC103	NH6	Var - opere varie	OG1	1.344,00	0,001%
AOC104	NH6	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	384.142,39	0,353%
AOC105	NH6	Ses - serramenti esterni e sistemi oscuranti	OS6	720.836,59	0,662%
AOC106	NH6	Cop - manti e sistemi di copertura	OS8	71.868,00	0,066%
AOC107	NH6	Lat - opere da lattoniere e sistemi anticaduta	OS6	15.528,60	0,014%
AOC108	NH6	Ver - giardini pensili	OG1	58.160,00	0,053%
Passerelle di collegamento edifici nh1-nh2-nh3-nh4					
AOC109	pass.	Mas - sottofondi e massetti	OG1	26.892,00	0,025%
AOC110	pass.	Iso - isolamenti termici	OS7	6.642,00	0,006%
AOC111	pass.	Imp - impermeabilizzazioni	OS8	3.186,00	0,003%
AOC113	pass.	Cgs - pareti e contropareti in cartongesso	OS7	13.122,00	0,012%
AOC114	pass.	Cns - controsoffitti	OS7	21.168,00	0,019%
AOC115	pass.	Tin - tinteggiature e verniciature interne	OS7	1.987,20	0,002%
AOC117	pass.	Pav - pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra	OS6	27.259,20	0,025%
AOC119	pass.	Pmu - protezioni murali e battibarelle	OS6	11.880,00	0,011%
AOC120	pass.	Var - opere varie	OG1	28.953,60	0,027%
AOC121	pass.	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	58.802,40	0,054%
AOC122	pass.	Ses - serramenti esterni e sistemi oscuranti	OS6	222.660,00	0,204%
AOC123	pass.	Cop - manti e sistemi di copertura	OS8	6.156,00	0,006%
AOC124	pass.	Lat - opere da lattoniere e sistemi anticaduta	OS6	4.980,00	0,005%
Polo tecnologico					
AOC125	polo tecn.	Mas - sottofondi e massetti	OG1	36.870,54	0,034%
AOC126	polo tecn.	Iso - isolamenti termici	OS7	6.145,02	0,006%
AOC127	polo tecn.	Imp - impermeabilizzazioni	OS8	54.712,26	0,050%
AOC128	polo tecn.	Mur - murature ed intonaci interni	OS7	1.568,16	0,001%
AOC129	polo tecn.	Tin - tinteggiature e verniciature interne	OS7	7.986,10	0,007%
AOC130	polo tecn.	Sin - serramenti interni	OS6	3.184,00	0,003%
AOC131	polo tecn.	Pav - pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra	OS6	16.348,03	0,015%
AOC132	polo tecn.	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	32.249,76	0,030%
AOC133	polo tecn.	Ind - pavimenti industriali e segnaletica	OG1	29.819,66	0,027%
Cunicolo di collegamento al corpo c					
AOC134	cun. c	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	2.560,00	0,002%
AOC135	cun. c	Ind - pavimenti industriali e segnaletica	OG1	4.300,80	0,004%
Rampa nord					

CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

AOC136	r.nord	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	4.224,00	0,004%
AOC137	r.nord	Ind - pavimenti industriali e segnaletica	OG1	10.964,80	0,010%
Opere esterne					
AOC138	op. esterne	Fab - opere da fabbro	OG1	6.192,00	0,006%
AOC139	op. esterne	Var - opere varie	OG1	82.804,00	0,076%
AOC140	op. esterne	Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	57.227,84	0,053%
AOC141	op. esterne	Ind - pavimenti industriali e segnaletica	OG1	90.018,20	0,083%

Opere esterne				3.006.650,00	2,761%
AOU1	op. esterne	Fognature bianche	OG01	616.932,25	0,566%
AOU2	op. esterne	Fognature nere	OG01	203.318,28	0,187%
AOU3	op. esterne	Fognature bianche opere elettromeccaniche	OS28	218.531,07	0,201%
AOU4	op. esterne	Fognature nere opere elettromeccaniche	OS28	169.825,18	0,156%
AOU5	op. esterne	Pavimentazione e cordoli	OS06	792.567,25	0,728%
AOU6	op. esterne	Opere di sbancamento e riempimento	OS23	332.369,25	0,305%
AOU7	op. esterne	Segnaletica	OG01	18.151,91	0,017%
AOU8	op. esterne	Demolizioni	OS23	85.479,88	0,078%
AOU9	op. esterne	Opere varie	OG01	265.959,25	0,244%
AOU10	op. esterne	Pluviali	OS06	229.807,36	0,211%
AOU11	op. esterne	Antincendio	OS03	6.505,65	0,006%
AOU12	op. esterne	Arredi	OG01	67.202,67	0,062%

Gas medicali				1.512.337,53	1,389%
AGM1	infr. tecn.	Impianto gas medicali	OS3	196.548,62	0,180%
AGM2	NH1	Impianto gas medicali	OS3	298.276,10	0,274%
AGM3	NH2	Impianto gas medicali	OS3	249.225,11	0,229%
AGM4	NH3	Impianto gas medicali	OS3	348.139,13	0,320%
AGM5	NH4	Impianto gas medicali	OS3	262.464,69	0,241%
AGM6	NH5	Impianto gas medicali	OS3	136.108,55	0,125%
AGM7	NH6	Impianto gas medicali	OS3	21.575,33	0,020%

Impianti meccanici - Idrico sanitari ed antincendio				4.525.965,70	4,156%
AID1	NO e PI-P2	Impianto idrico sanitario e scarichi	OS3	3.912.552,84	3,593%
AID2	NO e PI-P3	Impianto antincendio	OS3	613.412,86	0,563%

Trasporti - Ascensori e Posta pneumatica				2.800.559,66	2,571%
AT1	infr. tecn.	Posta pneumatica		715.001,81	0,657%
AT2	NH1	Impianti elevatori		466.533,28	0,428%
AT3	NH1	Movimentazione pazienti		14.161,10	0,013%
AT4	NH2	Impianti elevatori		466.533,28	0,428%
AT5	NH2	Movimentazione pazienti		12.654,60	0,012%
AT6	NH3	Impianti elevatori		525.808,40	0,483%
AT7	NH3	Movimentazione pazienti		9.490,95	0,009%
AT8	NH4	Impianti elevatori		476.785,12	0,438%
AT9	NH4	Movimentazione pazienti		12.955,90	0,012%
AT10	NH5	Impianti elevatori		98.827,44	0,091%
AT11	NH5	Movimentazione pazienti		1.807,78	0,002%

Impianti meccanici e gas				16.834.877,52	15,458%
AIM1	infr. tecn.	Impianto termico/condizionamento	OS28	565.223,89	0,519%
AIM2	infr. tecn.	Impianto di regolazione	OS28	56.904,96	0,052%
AIM3	infr. tecn.	Sottocentrale 1	OS28	366.055,06	0,336%
AIM4	infr. tecn.	Sottocentrale 2	OS28	481.132,63	0,442%
AIM5	infr. tecn.	Opere varie	OS28	118.819,17	0,109%
AIM6	NH1	Impianto termico/condizionamento	OS28	1.015.487,47	0,932%
AIM7	NH2	Impianto di ventilazione	OS28	1.396.784,36	1,283%
AIM8	NH3	Impianto di regolazione	OS28	329.032,26	0,302%
AIM9	NH4	Impianto pannelli radianti a soffitto	OS28	172.775,66	0,159%
AIM10	NH2	Impianto termico/condizionamento	OS28	701.914,58	0,645%
AIM11	NH2	Impianto di ventilazione	OS28	1.148.981,68	1,055%
AIM12	NH2	Impianto di regolazione	OS28	291.136,80	0,267%
AIM13	NH2	Impianto pannelli radianti a soffitto	OS28	165.425,46	0,152%
AIM14	NH3	Impianto termico/condizionamento	OS28	685.842,74	0,630%
AIM15	NH3	Impianto di ventilazione	OS28	1.398.317,38	1,284%

CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

AIM16	NH3	Impianto di regolazione	OS28	314.551,21	0,289%
AIM17	NH3	Impianto pannelli radianti a soffitto	OS28	101.206,10	0,093%
AIM18	NH4	Impianto termico/condizionamento	OS28	866.140,99	0,795%
AIM19	NH4	Impianto di ventilazione	OS28	1.554.769,23	1,428%
AIM20	NH4	Impianto di regolazione	OS28	319.642,99	0,293%
AIM21	NH4	Impianto pannelli radianti a soffitto	OS28	158.190,57	0,145%
AIM22	NH5	Impianto termico/condizionamento	OS28	404.641,98	0,372%
AIM23	NH5	Impianto di ventilazione	OS28	287.266,57	0,264%
AIM24	NH5	Impianto di regolazione	OS28	167.536,91	0,154%
AIM25	NH6	Impianto termico/condizionamento	OS28	244.340,16	0,224%
AIM26	NH6	Impianto di ventilazione	OS28	186.431,40	0,171%
AIM27	NH6	Impianto di regolazione	OS28	28.840,37	0,026%
AIM28	op. prop.	330 - rimozione e modifiche impianti esistenti	OS28	378.325,43	0,347%
AIM29	P1	Impianto di ventilazione	OS28	93.521,19	0,086%
AIM30	pass. coll.	Impianto termico/condizionamento	OS28	16.539,39	0,015%
AIM31	polo tecn.	302 - impianto di ventilazione	OS28	332.081,40	0,305%
AIM32	polo tecn.	303 - impianto di regolazione	OS28	171.430,65	0,157%
AIM33	polo tecn.	307 - centrale termica	OS28	639.037,31	0,587%
AIM34	polo tecn.	308 - centrale frigo	OS28	1.012.852,83	0,930%
AIM35	polo tecn.	311 - centrale vapore	OS28	663.696,74	0,609%

Impianti elettrici				19.690.939,91	18,080%
Baia di carico					
AIE1	baia carico	503 - distribuzione principale	OS30	14.178,00	0,013%
AIE2	baia carico	505 - illuminazione	OS30	5.320,80	0,005%
AIE3	baia carico	506 - forza motrice	OS30	258,84	0,000%
AIE4	baia carico	507 - rivelazione incendi	OS30	5.397,66	0,005%
AIE5	baia carico	511 - tvcc	OS30	6.670,40	0,006%
Cunicolo di collegamento al corpo c					
AIE6	cun. coll.	503 - distribuzione principale	OS30	1.084,20	0,001%
AIE7	cun. coll.	507 - rivelazione incendi	OS30	132,62	0,000%
AIE8	cun. coll.	505 - illuminazione	OS30	1.682,16	0,002%
AIE9	cun. coll.	506 - forza motrice	OS30	176,96	0,000%
AIE10	cun. coll.	507 - rivelazione incendi	OS30	1.863,61	0,002%
AIE11	cun. coll.	511 - tvcc	OS30	538,09	0,000%
AIE12	cun. coll.	505 - illuminazione	OS30	700,90	0,001%
AIE13	cun. coll.	506 - forza motrice	OS30	44,24	0,000%
AIE14	cun. coll.	507 - rivelazione incendi	OS30	672,59	0,001%
AIE15	infr. tecn.	501 - apparecchiature mt	OS30	404.395,13	0,371%
AIE16	infr. tecn.	502 - sistemi di riserva ed emergenza	OS30	1.087.227,60	0,998%
AIE17	infr. tecn.	503 - distribuzione principale	OS30	970.337,05	0,891%
AIE18	infr. tecn.	504 - quadri elettrici	OS30	1.072.167,90	0,984%
AIE19	infr. tecn.	505 - illuminazione	OS30	7.940,95	0,007%
AIE20	infr. tecn.	506 - forza motrice	OS30	8.919,76	0,008%
AIE21	infr. tecn.	507 - rivelazione incendi	OS30	8.017,13	0,007%
AIE22	infr. tecn.	511 - tvcc	OS30	35.889,05	0,033%
AIE23	infr. tecn.	512 - trasmissione dati	OS30	20.801,38	0,019%
AIE24	infr. tecn.	514 - chiamata infermiera e interfonico	OS30	9.415,57	0,009%
AIE25	infr. tecn.	518 - impianto di terra e lps	OS30	102.299,96	0,094%
AIE26	infr. tecn.	520 - sistemi di regolazione e supervisione	OS30	291.018,61	0,267%
AIE27	infr. tecn.	522 - opere varie	OS30	80.832,00	0,074%
Corpo nh1					
AIE28	NH1	502 - sistemi di riserva ed emergenza	OS30	15.663,44	0,014%
AIE29	NH1	503 - distribuzione principale	OS30	676.664,84	0,621%
AIE30	NH1	504 - quadri elettrici	OS30	522.679,35	0,480%
AIE31	NH1	505 - illuminazione	OS30	442.429,83	0,406%
AIE32	NH1	506 - forza motrice	OS30	249.413,33	0,229%
AIE33	NH1	507 - rivelazione incendi	OS30	244.654,89	0,225%
AIE34	NH1	508 - diffusione sonora	OS30	79.851,10	0,073%
AIE35	NH1	509 - videocitofonia e controllo accessi	OS30	30.111,00	0,028%
AIE36	NH1	511 - tvcc	OS30	7.198,93	0,007%
AIE37	NH1	512 - trasmissione dati	OS30	312.195,69	0,287%
AIE38	NH1	514 - chiamata infermiera e interfonico	OS30	137.902,18	0,127%

CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

AIE39	NH1	515 - impianto tv-sat	OS30	18.894,32	0,017%
AIE40	NH1	517 - impianto orologi	OS30	17.625,45	0,016%
AIE41	NH1	518 - impianto di terra e lps	OS30	1.858,32	0,002%
AIE42	NH1	520 - sistemi di regolazione e supervisione	OS30	4.857,48	0,004%
Corpo nh2					
AIE43	NH2	502 - sistemi di riserva ed emergenza	OS30	23.495,16	0,022%
AIE44	NH2	503 - distribuzione principale	OS30	663.330,02	0,609%
AIE45	NH2	504 - quadri elettrici	OS30	454.398,14	0,417%
AIE46	NH2	505 - illuminazione	OS30	390.893,88	0,359%
AIE47	NH2	506 - forza motrice	OS30	184.056,93	0,169%
AIE48	NH2	507 - rivelazione incendi	OS30	203.195,74	0,187%
AIE49	NH2	508 - diffusione sonora	OS30	52.326,62	0,048%
AIE50	NH2	509 - videocitofonia e controllo accessi	OS30	33.994,68	0,031%
AIE51	NH2	511 - tvcc	OS30	6.457,08	0,006%
AIE52	NH2	512 - trasmissione dati	OS30	224.174,70	0,206%
AIE53	NH2	514 - chiamata infermiera e interfonico	OS30	115.400,09	0,106%
AIE54	NH2	515 - impianto tv-sat	OS30	16.012,61	0,015%
AIE55	NH2	517 - impianto orologi	OS30	7.475,03	0,007%
AIE56	NH2	518 - impianto di terra e lps	OS30	2.883,60	0,003%
AIE57	NH2	520 - sistemi di regolazione e supervisione	OS30	3.394,56	0,003%
Corpo nh3					
AIE58	NH3	502 - sistemi di riserva ed emergenza	OS30	46.507,13	0,043%
AIE59	NH3	503 - distribuzione principale	OS30	727.866,98	0,668%
AIE60	NH3	504 - quadri elettrici	OS30	454.570,09	0,417%
AIE61	NH3	505 - illuminazione	OS30	351.297,49	0,323%
AIE62	NH3	506 - forza motrice	OS30	189.835,06	0,174%
AIE63	NH3	507 - rivelazione incendi	OS30	264.879,97	0,243%
AIE64	NH3	508 - diffusione sonora	OS30	57.162,89	0,052%
AIE65	NH3	509 - videocitofonia e controllo accessi	OS30	31.325,19	0,029%
AIE66	NH3	511 - tvcc	OS30	6.525,00	0,006%
AIE67	NH3	512 - trasmissione dati	OS30	235.146,19	0,216%
AIE68	NH3	514 - chiamata infermiera e interfonico	OS30	95.376,11	0,088%
AIE69	NH3	515 - impianto tv-sat	OS30	14.298,50	0,013%
AIE70	NH3	517 - impianto orologi	OS30	9.871,93	0,009%
AIE71	NH3	518 - impianto di terra e lps	OS30	1.281,60	0,001%
AIE72	NH3	520 - sistemi di regolazione e supervisione	OS30	3.116,14	0,003%
Corpo nh4					
AIE73	NH4	502 - sistemi di riserva ed emergenza	OS30	31.326,88	0,029%
AIE74	NH4	503 - distribuzione principale	OS30	738.528,72	0,678%
AIE75	NH4	504 - quadri elettrici	OS30	512.977,97	0,471%
AIE76	NH4	505 - illuminazione	OS30	445.277,93	0,409%
AIE77	NH4	506 - forza motrice	OS30	259.656,34	0,238%
AIE78	NH4	507 - rivelazione incendi	OS30	252.129,51	0,232%
AIE79	NH4	508 - diffusione sonora	OS30	69.476,31	0,064%
AIE80	NH4	509 - videocitofonia e controllo accessi	OS30	36.890,64	0,034%
AIE81	NH4	511 - tvcc	OS30	7.567,22	0,007%
AIE82	NH4	512 - trasmissione dati	OS30	304.067,19	0,279%
AIE83	NH4	514 - chiamata infermiera e interfonico	OS30	130.622,43	0,120%
AIE84	NH4	515 - impianto tv-sat	OS30	18.913,81	0,017%
AIE85	NH4	517 - impianto orologi	OS30	9.547,39	0,009%
AIE86	NH4	518 - impianto di terra e lps	OS30	2.370,96	0,002%
AIE87	NH4	520 - sistemi di regolazione e supervisione	OS30	3.133,44	0,003%
Corpo nh5					
AIE88	NH5	502 - sistemi di riserva ed emergenza	OS30	7.831,72	0,007%
AIE89	NH5	503 - distribuzione principale	OS30	455.903,98	0,419%
AIE90	NH5	504 - quadri elettrici	OS30	436.633,27	0,401%
AIE91	NH5	505 - illuminazione	OS30	139.436,56	0,128%
AIE92	NH5	506 - forza motrice	OS30	140.178,56	0,129%
AIE93	NH5	507 - rivelazione incendi	OS30	126.238,31	0,116%
AIE94	NH5	508 - diffusione sonora	OS30	17.526,40	0,016%
AIE95	NH5	509 - videocitofonia e controllo accessi	OS30	32.984,82	0,030%
AIE96	NH5	511 - tvcc	OS30	11.837,98	0,011%
AIE97	NH5	512 - trasmissione dati	OS30	208.144,18	0,191%
AIE98	NH5	514 - chiamata infermiera e interfonico	OS30	17.315,89	0,016%

CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

AIE99	NH5	515 - impianto tv-sat	OS30	705,81	0,001%
AIE100	NH5	516 - eliminacode	OS30	5.571,61	0,005%
AIE101	NH5	517 - impianto orologi	OS30	4.522,35	0,004%
AIE102	NH5	518 - impianto di terra e lps	OS30	1.153,44	0,001%
AIE103	NH5	520 - sistemi di regolazione e supervisione	OS30	783,36	0,001%
Corpo nh6					
AIE104	NH6	503 - distribuzione principale	OS30	118.537,93	0,109%
AIE105	NH6	504 - quadri elettrici	OS30	63.906,59	0,059%
AIE106	NH6	505 - illuminazione	OS30	64.355,41	0,059%
AIE107	NH6	506 - forza motrice	OS30	48.403,92	0,044%
AIE108	NH6	507 - rivelazione incendi	OS30	51.178,54	0,047%
AIE109	NH6	508 - diffusione sonora	OS30	17.728,46	0,016%
AIE110	NH6	509 - videocitofonia e controllo accessi	OS30	1.941,84	0,002%
AIE111	NH6	511 - tvcc	OS30	6.125,71	0,006%
AIE112	NH6	512 - trasmissione dati	OS30	75.851,42	0,070%
AIE113	NH6	514 - chiamata infermiera e interfonico	OS30	2.673,80	0,002%
AIE114	NH6	515 - impianto tv-sat	OS30	1.187,09	0,001%
AIE115	NH6	516 - eliminacode	OS30	7.881,95	0,007%
AIE116	NH6	517 - impianto orologi	OS30	1.424,49	0,001%
AIE117	NH6	518 - impianto di terra e lps	OS30	576,72	0,001%
AIE118	NH6	520 - sistemi di regolazione e supervisione	OS30	522,24	0,000%
Sistemazioni esterne					
AIE119	sist. est.	503 - distribuzione principale	OS30	68.198,04	0,063%
AIE120	sist. est.	505 - illuminazione	OS30	49.924,68	0,046%
AIE121	sist. est.	511 - tvcc	OS30	13.340,80	0,012%
AIE122	sist. est.	512 - trasmissione dati	OS30	808,00	0,001%
Opere propedeutiche					
AIE123	op. prop.	522 - opere varie	OS30	26.596,70	0,024%
Posteggio p1					
AIE124	P1	502 - sistemi di riserva ed emergenza	OS30	10.380,24	0,010%
AIE125	P1	503 - distribuzione principale	OS30	113.080,39	0,104%
AIE126	P1	504 - quadri elettrici	OS30	9.600,10	0,009%
AIE127	P1	505 - illuminazione	OS30	19.613,09	0,018%
AIE128	P1	506 - forza motrice	OS30	2.383,89	0,002%
AIE129	P1	507 - rivelazione incendi	OS30	98.117,18	0,090%
AIE130	P1	511 - tvcc	OS30	22.875,09	0,021%
AIE131	P1	512 - trasmissione dati	OS30	12.286,98	0,011%
AIE132	P1	518 - impianto di terra e lps	OS30	676,80	0,001%
AIE133	P1	Parcheggio p2	OS30		0,000%
AIE134	P1	503 - distribuzione principale	OS30	19.306,25	0,018%
AIE135	P1	504 - quadri elettrici	OS30	2.789,51	0,003%
AIE136	P1	505 - illuminazione	OS30	59.556,23	0,055%
AIE137	P1	507 - rivelazione incendi	OS30	132,62	0,000%
AIE138	P1	Passerelle di collegamento	OS30		0,000%
AIE139	P1	505 - illuminazione	OS30	1.028,30	0,001%
AIE140	P1	507 - rivelazione incendi	OS30	15.396,68	0,014%
AIE141	P1	508 - diffusione sonora	OS30	1.862,18	0,002%
Polo tecnologico					
AIE142	polo tecn.	501 - apparecchiature mt	OS30	216.460,83	0,199%
AIE143	polo tecn.	502 - sistemi di riserva ed emergenza	OS30	582.405,75	0,535%
AIE144	polo tecn.	503 - distribuzione principale	OS30	987.651,60	0,907%
AIE145	polo tecn.	504 - quadri elettrici	OS30	621.460,06	0,571%
AIE146	polo tecn.	505 - illuminazione	OS30	17.019,57	0,016%
AIE147	polo tecn.	506 - forza motrice	OS30	8.574,12	0,008%
AIE148	polo tecn.	507 - rivelazione incendi	OS30	26.861,75	0,025%
AIE149	polo tecn.	512 - trasmissione dati	OS30	19.852,25	0,018%
Rampa est					
AIE150	rampa est	505 - illuminazione	OS30	616,72	0,001%

totale	108.908.145,23	100,000%
---------------	-----------------------	-----------------

a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza del nuovo ospedale	3.534.127,61
---	--------------

A.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL NUOVO OSPEDALE

codice		descrizione			importo	%
Strutture					2.087.970,40	27,840%
B1	Polo tecn.	piano -1	opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	922.364,08	12,298%
B2	Polo tecn.	piano -1	impermeabilizzazioni strutture controterra	OS8	122.680,87	1,636%
B3	Polo tecn.	piano 0	opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	420.120,71	5,602%
B4	Polo tecn.	piano 0	impermeabilizzazioni strutture controterra	OS8	77.921,51	1,039%
B5	Polo tecn.	piano 0	solai in opera o prefabbricati (og1)	OG1	236.660,34	3,155%
B6	Polo tecn.	piano 1	opere strutturali in calcestruzzo armato	OG1	48.685,41	0,649%
B7	Polo tecn.	piano 1	solai in opera o prefabbricati (og1)	OG1	131.595,17	1,755%
B8	Polo tecn.	piano 2	opere strutturali in acciaio	OG1	68.472,21	0,913%
B9	Polo tecn.	piano 2	opere strutturali in acciaio	OG1	59.470,10	0,793%
Opere civili					774.574,11	10,328%
B10	Polo tecn.	vari piani	mas - sottofondi e massetti	OG1	75.243,80	1,003%
B11	Polo tecn.	vari piani	imp - impermeabilizzazioni	OS8	16.853,52	0,225%
B12	Polo tecn.	vari piani	mur - murature ed intonaci interni	OS7	111.074,62	1,481%
B13	Polo tecn.	vari piani	tin - tinteggiature e verniciature interne	OS7	44.405,23	0,592%
B14	Polo tecn.	vari piani	sin - serramenti interni	OS6	4.396,00	0,059%
B15	Polo tecn.	vari piani	pav - pavimenti, riv. e opere in pietra	OS6	40.470,24	0,540%
B16	Polo tecn.	vari piani	fab - opere da fabbro	OG1	220.538,77	2,941%
B17	Polo tecn.	vari piani	tre - tamponamenti e riv. di facciate esterne	OS7	168.950,19	2,253%
B18	Polo tecn.	vari piani	ses - serramenti esterni e sistemi oscuranti	OS6	3.989,76	0,053%
B19	Polo tecn.	vari piani	ind - pavimenti industriali e segnaletica	OG1	88.651,98	1,182%
impianti meccanici e gas					3.549.630,24	47,328%
B20	NOP	pianocop.	impianto solare termico	OS28	412.543,08	5,501%
B21	Polo tecn.	piano -1	impianto di regolazione	OS28	25.519,91	0,340%
B22	Polo tecn.	piano -1	assorbitore trigenerazione	OS28	467.329,27	6,231%
B23	Polo tecn.	piano 0	impianto di regolazione	OS28	418,69	0,006%
B24	Polo tecn.	piano 0	centrale termica	OS28	159.248,34	2,123%
B25	Polo tecn.	piano 0	centrale di cogenerazione	OS28	1.988.800,00	26,517%
B26	Polo tecn.	piano 1	pompe di calore	OS28	495.770,95	6,610%
impianti elettrici					1.087.825,25	14,504%
B27	NOP	coll. vert.	illuminazione	OS30	30.303,90	0,404%
B28	NOP	piano -1	illuminazione	OS30	52.174,65	0,696%
B29	NOP	piano 0	illuminazione	OS30	156.999,20	2,093%
B30	NOP	piano 1	illuminazione	OS30	162.312,32	2,164%
B31	NOP	piano 2	illuminazione	OS30	69.305,57	0,924%
B32	NOP	piano 3	illuminazione	OS30	56.611,92	0,755%
B33	NOP	piano 4	illuminazione	OS30	56.611,92	0,755%
B34	NOP	piano 5	illuminazione	OS30	496,49	0,007%
B35	NOP	pianocop.	impianto fotovoltaico	OS30	503.009,28	6,707%
totale					7.500.000,00	100,000%

a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza dell'efficientamento energetico dell'ospedale

243.290,92